

n. 2/12 R.G.

n. 31095/07 RGNR

n. 6/13 Reg. sent.



**Procura Generale della Repubblica
presso la Corte d'Appello di Torino**

n. 89/2013 RG impugnazione

Alla Suprema Corte di Cassazione

RICORSO PER CASSAZIONE

Il Procuratore Generale della Repubblica in Torino,

letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, nei confronti di:

ESPENHAHN Harald, nato a Essen (D) il 09.05.1966;

domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso l'Ufficio Affari Generali e Legali della THYSSENKRUPP Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218;

difeso di fiducia dagli Avv.ti Ezio AUDISIO del Foro di Torino e Franco COPPI del Foro di Roma

PUCCI Marco, nato a Terni il 12.05.1958;

domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso l'Ufficio Affari Generali e Legali della THYSSENKRUPP Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218;

difeso di fiducia dagli Avv.ti Ezio AUDISIO del Foro di Torino e Guido Carlo ALLEVA del Foro di Milano;

PRIEGNITZ Gerald, nato a Darmstadt (D) il 13.04.1966;

domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso l'Ufficio Affari Generali e Legali della THYSSENKRUPP Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218;

difeso di fiducia dagli Avv.ti Ezio AUDISIO del Foro di Torino e Guido Carlo ALLEVA del Foro di Milano;

MORONI Daniele, nato a Terni il 19/6/1948;

domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso l'Ufficio Affari Generali e Legali della THYSSENKRUPP Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218;

difeso di fiducia dagli avv.ti Andrea GARAVENTA del Foro di Genova e Maurizio ANGLESIO del Foro di Torino;

SALERNO Raffaele, nato a Terranova di Pollino il 17/7/1954;

domiciliato ex art 161 c.p.p. presso l'Ufficio Affari Generali e Legali della THYSSENKRUPP Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218;

difeso di fiducia dagli avv.ti Paolo SOMMELLA del Foro di Genova e Maurizio ANGLESIO del Foro di Torino;

CAFUERI Cosimo, nato a Francavilla Fontana il 5/8/1956;

domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso l'Ufficio Affari Generali e Legali della THYSSENKRUPP Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218;

difeso di fiducia dagli avv.ti Francesco DASSANO e Guglielmo GIORDANENGO, entrambi del Foro di Torino;

E NEI CONFRONTI DE

la persona giuridica **THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a.** con sede in Terni, viale Brin 218, in persona del legale rappresentante FECHTER JURGEN HERMANN, dom. ex

artt. 39 D.Lgs. n. 231/2001 e 161 c.p.p. presso l'Ufficio Affari Generali e Legali della THYSSENKRUPP Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218;

difesa di fiducia dagli Avv.ti Cesare ZACCONE del Foro di Torino e Nicoletta GARAVENTA del Foro di Genova

IMPUTATI IN PRIMO GRADO

TUTTI

A) **reato di cui agli artt. 110, 437 commi 1 e 2 c.p.**, commesso, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di:

-Amministratore Delegato e membro del Comitato Esecutivo (c.d. board) della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, esercente anche lo stabilimento sito in Torino, corso Regina Margherita 400, con delega per la produzione e sicurezza sul lavoro, il personale, gli affari generali e legali Espenhahn Herald;

-Consigliere del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo (c.d. board) della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, esercente anche lo stabilimento sito in Torino, corso Regina Margherita 400, con delega per il commerciale ed il marketing Pucci Marco;

-Consigliere del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo (c.d. board) della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, esercente anche lo stabilimento sito in Torino, corso Regina Margherita 400, con delega per l'amministrazione, finanza controllo di gestione, approvvigionamenti e servizi informativi Priegnitz Gerald;

-Dirigente con funzioni di Direttore dell'Area Tecnica e Servizi della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a., con sede in Terni, viale Brin 218, investito di competenza nella pianificazione degli investimenti in materia di sicurezza antincendio anche per lo stabilimento di Torino, Corso Regina Margherita n. 400 Moroni Daniele;

-Direttore dello stabilimento esercito dalla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. e sito in Torino, corso Regina Margherita 400 Salerno Raffaele;

-Dirigente con funzioni di Responsabile dell'Area EAS (ecologia, ambiente e sicurezza) e di RSPP dello stabilimento esercito dalla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. e sito in Torino, corso Regina Margherita 400 Cafueri Cosimo;

per aver omesso, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, di collocare impianti e apparecchi destinati a prevenire disastri ed infortuni sul lavoro con riferimento alla linea di ricottura e decapaggio (*Cold Annealing and Pickling line*), denominata APL5:

- costituente un luogo a elevato rischio di incendio per la presenza di olio idraulico in pressione, olio di laminazione e carta imbevuta di olio di laminazione
- installata presso lo stabilimento di Torino rientrando nell'ambito delle industrie a rischio di incidenti rilevanti e sprovvisto del certificato di prevenzione incendi

e, in particolare, di adottare un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi (a norma degli artt. 33-37 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547; 3, comma 1, lettere a, b, d, g, o, p, r, s, t; 4, comma 1; 4, comma 2; 4 comma 5 lettere a, b, c, d, e, h, i, q; 4, comma 7; 12, 13, 21, 22, 34, 35, 37, 38, 43 D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626; D.M. 10 marzo 1998; artt. 5 e segg. D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334), e ciò pur emergendone la necessità da più fatti e documenti, tra i quali:

1) l'incendio del 22 giugno 2006 sulle linee di ricottura e decapaggio KL3 (*Cold Annealing and Pickling line*) e GBL3 (*Hot/Cold Annealing and Pickling line*) dello stabilimento tedesco di Krefeld della ThyssenKrupp Nirosta (società facente parte al pari della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. della ThyssenKrupp Stainless), considerato dalla stessa ThyssenKrupp Stainless talmente distruttivo e devastante che solo per miracolo non vi erano stati morti, né feriti gravi;

2) la ricostruzione nel 2006 delle predette linee di Krefeld, dotandole di un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi prima non presente;

3) la valutazione del rischio d'incendio da parte delle Compagnie di Assicurazione in seguito all'incendio di Krefeld quale rischio talmente elevato

-da imporre per le linee di ricottura e decapaggio del Gruppo ThyssenKrupp Stainless, compresa l'APL5 di Torino, una franchigia specifica di 100 milioni di euro ben superiore alla precedente pari a 30 e doppia rispetto a quella di 50 prevista per gli altri tipi di impianti

-e da escludere la riduzione della franchigia in assenza di efficaci sistemi di prevenzione e protezione antincendio;

4) la decisione del Comitato Esecutivo della ThyssenKrupp Stainless illustrata al meeting di Krickebeck del 17 febbraio 2007, che prevede appositi investimenti per la sicurezza antincendio in linea con le indicazioni tecniche del Working Group Stainless (WGS), e, in particolare, per l'installazione di un sistema di rivelazione e spegnimento incendi sulle linee di ricottura e decapaggio quale l'APL5 di Torino;

5) la relazione del 16 marzo 2007, predisposta dall'ing. Andrea Brizzi, consulente tecnico della società assicuratrice Axa, che raccomanda alla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. l'installazione di un sistema di protezione antincendio automatico mediante spray ad acqua o sprinkler sulle linee di ricottura e decapaggio di Terni;

6) la relazione del 26 giugno 2007, predisposta dall'ing. Andrea Brizzi, consulente tecnico della società assicuratrice Axa, che raccomanda alla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. l'installazione di un sistema di protezione antincendio automatico mediante spray ad acqua o sprinkler sulle linee di ricottura e decapaggio di Torino, ivi compresa l'APL 5;

7) la relazione del 31 luglio 2007, predisposta dall'ing. Uwe Weber, consulente tecnico della società assicuratrice Axa, che raccomanda alla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. l'installazione di un sistema di spegnimento incendi automatico fisso sulle linee di ricottura e decapaggio, ivi compresa l'APL 5 di Torino;

8) la "Richiesta di autorizzazione agli investimenti per i lavori di prevenzione incendi" del 5 ottobre 2007 che descrive l'APL5 di Torino come linea non conforme "alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del comando provinciale dei vigili del fuoco e del WGS".

Fatto dal quale sono derivati un disastro (incendio) di cui ai capi C) ed E), e un infortunio sul lavoro che ha determinato la morte di sette operai (Schiavone Antonio, Scola Roberto, Laurino Angelo, Santino Bruno, Marzo Rocco, Demasi Giuseppe, Rodinò Rosario) di cui ai capi B) e D) e le lesioni personali di altri tre operai (Simonetta Fabio, Pignalosa Giovanni e Boccuzzi Antonio).

Compresso in Torino dal giugno 2006 al 30 dicembre 2007.

ESPENHAHN

B) reato di cui agli artt. 81, comma 1, e 575 c.p., perché, in qualità di Amministratore Delegato e membro del Comitato Esecutivo (c.d. board) della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, esercente anche lo stabilimento sito in Torino, corso Regina Margherita 400, con delega per la produzione e sicurezza sul lavoro, il personale, gli affari generali e legali, cagionava la morte di Schiavone Antonio, Scola Roberto, Laurino Angelo, Santino Bruno, Marzo Rocco, Demasi Giuseppe, e Rodinò Rosario (lavoratori dipendenti operanti presso la linea APL5 di ricottura e decapaggio di Torino), i quali, intervenuti con estintori manuali per domare un incendio sviluppatosi sulla linea a causa dello sfregamento del nastro contro la struttura metallica dei macchinari o contro grumi di carta ivi accumulatisi,

venivano investiti da una vampata di fuoco (“flash fire”) prodottasi con improvvisa violenza in seguito alla rottura di un tubo contenente olio idraulico ad elevata pressione che in buona parte nebulizzava generando uno spray di vapori e di goccioline minutissime che trovava innesco nel focolaio d’incendio già in atto, e decedevano in conseguenza delle ustioni riportate, in quanto ometteva di adottare misure tecniche, organizzative, procedurali, di prevenzione e protezione contro gli incendi (previste dagli artt. 33-37 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547; 3, comma 1, lettere a, b, d, g, o, p, r, s, t; 4, comma 1; 4, comma 2; 4 comma 5 lettere a, b, c, d, e, h, i, q; 4, comma 7; 12, 13, 21, 22, 34, 35, 37, 38, 43 D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626; D.M. 10 marzo 1998; artt. 5 e segg. D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334) con riferimento alla linea di “ricottura e decapaggio” (*Cold Annealing and Pickling line*), denominata APL5,

- costituente un luogo a elevato rischio di incendio per la presenza di olio idraulico in pressione, olio di laminazione e carta imbevuta di olio di laminazione
- installata presso lo stabilimento di Torino rientrante nell’ambito delle industrie a rischio di incidenti rilevanti e sprovvisto del certificato di prevenzione incendi

misure quali:

- una adeguata e completa valutazione del rischio incendio
 - una effettiva organizzazione dei percorsi informativi e formativi nei confronti dei lavoratori
 - un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi,
- misure rese ancor più necessarie per la situazione che si era creata a causa della disposta chiusura dello stabilimento, che aveva determinato la drastica riduzione del numero dei dipendenti ed il venir meno delle professionalità più qualificate

tutto ciò pur rappresentandosi la concreta possibilità del verificarsi di infortuni anche mortali sulla linea APL5 di Torino, in quanto a conoscenza di più fatti e documenti tra i quali:

- 1) l’incendio del 22 giugno 2006 sulle linee di “ricottura e decapaggio” KL3 (*Cold Annealing and Pickling line*) e GBL3 (*Hot/Cold Annealing and Pickling line*) dello stabilimento tedesco di Krefeld della ThyssenKrupp Nirosta (società facente parte al pari della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. della ThyssenKrupp Stainless), considerato dalla stessa ThyssenKrupp Stainless talmente distruttivo e devastante che solo per miracolo non vi erano stati morti, né feriti gravi;
- 2) la ricostruzione nel 2006 delle predette linee di Krefeld, dotandole di un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi prima non presenti;

- 3) la valutazione del rischio d'incendio da parte delle Compagnie di Assicurazione in seguito all'incendio di Krefeld quale rischio talmente elevato
- da imporre per le linee di "ricottura e decapaggio" del Gruppo ThyssenKrupp Stainless, compresa l'APL5 di Torino, una franchigia specifica di 100 milioni di euro ben superiore alla precedente pari a 30 e doppia rispetto a quella di 50 prevista per gli altri tipi di impianti
- e da escludere la riduzione della franchigia in assenza di efficaci sistemi di prevenzione e protezione antincendio;
- 4) la decisione del Comitato Esecutivo della ThyssenKrupp Stainless illustrata al meeting di Krickebeck del 17 febbraio 2007, che prevede appositi investimenti per la sicurezza antincendio in linea con le indicazioni tecniche del Working Group Stainless (WGS), e, in particolare, per l'installazione di un sistema di rivelazione e spegnimento incendi sulle linee di ricottura e decapaggio quale l'APL5 di Torino;
- 5) la relazione del 16 marzo 2007, predisposta dall'ing. Andrea Brizzi, consulente tecnico della società assicuratrice Axa, che raccomanda alla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. l'installazione di un sistema di protezione antincendio automatico mediante spray ad acqua o sprinkler sulle linee di ricottura e decapaggio di Terni;
- 6) la relazione del 26 giugno 2007, predisposta dall'ing. Andrea Brizzi, consulente tecnico della società assicuratrice Axa, che raccomanda alla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. l'installazione di un sistema di protezione antincendio automatico mediante spray ad acqua o sprinkler sulle linee di ricottura e decapaggio di Torino, ivi compresa l'APL 5;
- 7) la relazione del 31 luglio 2007, predisposta dall'ing. Uwe Weber, consulente tecnico della società assicuratrice Axa, che raccomanda alla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. l'installazione di un sistema di spegnimento incendi automatico fisso sulle linee di ricottura e decapaggio, ivi compresa l'APL 5 di Torino;
- 8) la "Richiesta di autorizzazione agli investimenti per i lavori di prevenzione incendi" del 5 ottobre 2007 che descrive l'APL5 di Torino come linea non conforme "alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del comando provinciale dei vigili del fuoco e del WGS";
- ed accettando il rischio del verificarsi di infortuni anche mortali sulla linea APL5 dello stabilimento di Torino, poiché -in virtù degli effettivi poteri decisionali inerenti alla sua posizione apicale, nonché della specifica competenza e della delega possedute in materia di sicurezza del lavoro e prevenzione incendi nell'ambito degli stabilimento di Torino e Terni prendeva:

-dapprima, la decisione di posticipare dal 2006/2007 al 2007/2008 gli investimenti antincendio per lo stabilimento di Torino pur avendone già programmata la chiusura
-poi, la decisione di posticipare l'investimento per l'adeguamento dell'APL5 di Torino alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del comando provinciale dei vigili del fuoco e del WGS, ad epoca successiva al suo trasferimento da Torino a Terni ("*FROM TURIN*"),
e ciò nonostante che la linea APL5 fosse ancora in piena attività e vi continuassero a lavorare gli operai rimasti, per giunta nell'ambito di uno stabilimento quale quello di Torino in condizioni di crescenti abbandono e insicurezza.
Compresso in Torino il 6, il 7, il 16, il 19 e il 30 dicembre 2007.

ESPENHAHN

C) **reato di cui all'art. 423 c.p.**, perché, in qualità di Amministratore Delegato e membro del Comitato Esecutivo (c.d. board) della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, esercente anche lo stabilimento sito in Torino, corso Regina Margherita 400, con delega per la produzione e sicurezza sul lavoro, il personale, gli affari generali e legali, cagionava sulla linea di "ricottura e decapaggio" (*Cold Annealing and Pickling line*), denominata APL5, installata presso lo stabilimento della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. sito in Torino un incendio che si sviluppava nel modo estremamente violento e rapido descritto nel capo B) e atto a cagionare la morte o la lesione dei lavoratori presenti lungo la linea predetta in quanto ometteva di adottare misure tecniche, organizzative, procedurali, di prevenzione e protezione contro gli incendi (previste dagli artt. 33-37 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547; 3, comma 1, lettere a, b, d, g, o, p, r, s, t; 4, comma 1; 4, comma 2; 4 comma 5 lettere a, b, c, d, e, h, i, q; 4, comma 7; 12, 13, 21, 22, 34, 35, 37, 38, 43 D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626; D.M. 10 marzo 1998; artt. 5 e segg. D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334) sulla linea di "ricottura e decapaggio" (*Cold Annealing and Pickling line*), denominata APL5

- costituente un luogo a elevato rischio di incendio per la presenza di olio idraulico in pressione, olio di laminazione e carta imbevuta di olio di laminazione
 - installata presso lo stabilimento di Torino rientrante nell'ambito delle industrie a rischio di incidenti rilevanti e sprovvisto del certificato di prevenzione incendi
- misure quali:
- una adeguata e completa valutazione del rischio incendio
 - una effettiva organizzazione dei percorsi informativi e formativi nei confronti dei lavoratori

-un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi, misure rese ancor più necessarie per la situazione che si era creata a causa della disposta chiusura dello stabilimento, e che aveva determinato la drastica riduzione del numero dei dipendenti ed il venir meno delle professionalità più qualificate

tutto ciò pur rappresentandosi la concreta possibilità del verificarsi di incendi sulla linea APL5 di Torino, in quanto a conoscenza di più fatti e documenti tra i quali:

1) l'incendio del 22 giugno 2006 sulle linee di "ricottura e decapaggio" KL3 (*Cold Annealing and Pickling line*) e GBL3 (*Hot/Cold Annealing and Pickling line*) dello stabilimento tedesco di Krefeld della ThyssenKrupp Nirosta (società facente parte al pari della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. della ThyssenKrupp Stainless), considerato dalla stessa ThyssenKrupp Stainless talmente distruttivo e devastante che solo per miracolo non vi erano stati morti, né feriti gravi;

2) la ricostruzione nel 2006 delle predette linee di Krefeld, dotandole di un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi prima non presenti;

3) la valutazione del rischio d'incendio da parte delle Compagnie di Assicurazione in seguito all'incendio di Krefeld quale rischio talmente elevato

-da imporre per le linee di "ricottura e decapaggio" del Gruppo ThyssenKrupp Stainless compresa l'APL5 di Torino una franchigia specifica di 100 milioni di euro ben superiore a quella precedente di 30 e doppia rispetto a quella di 50 prevista per gli altri tipi di impianti -e da escludere la riduzione della franchigia in assenza di efficaci sistemi di prevenzione e protezione antincendio;

4) la decisione del Comitato Esecutivo della ThyssenKrupp Stainless illustrata al meeting di Krickebeck del 17 febbraio 2007 che prevede appositi investimenti per la sicurezza antincendio in linea con le indicazioni tecniche del Working Group Stainless (WGS), e, in particolare, per l'installazione di un sistema di rivelazione e spegnimento incendi sulle linee di ricottura e decapaggio quale l'APL5 di Torino;

5) la relazione del 16 marzo 2007, predisposta dall'ing. Andrea Brizzi, consulente tecnico della società assicuratrice Axa, che raccomanda alla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. l'installazione di un sistema di protezione antincendio automatico mediante spray ad acqua o sprinkler sulle linee di ricottura e decapaggio di Terni;

6) la relazione del 26 giugno 2007, predisposta dall'ing. Andrea Brizzi, consulente tecnico della società assicuratrice Axa, che raccomanda alla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a.

l'installazione di un sistema di protezione antincendio automatico mediante spray ad acqua o sprinkler sulle linee di ricottura e decapaggio di Torino;

7) la relazione del 31 luglio 2007, predisposta dall'ing. Uwe Weber, consulente tecnico della società assicuratrice Axa, che raccomanda alla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. l'installazione di un sistema di spegnimento incendi automatico fisso sulle linee di ricottura e decapaggio, ivi compresa l'APL 5 di Torino;

8) la "Richiesta di autorizzazione agli investimenti per i lavori di prevenzione incendi" del 5 ottobre 2007 che descrive l'APL5 di Torino come linea non conforme "alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del comando provinciale dei vigili del fuoco e del WGS";

ed accettando il rischio del verificarsi di incendi sulla linea APL5 dello stabilimento di Torino, poiché -in virtù degli effettivi poteri decisionali inerenti alla sua posizione apicale, nonché della specifica competenza e della delega possedute in materia di sicurezza del lavoro e prevenzione incendi nell'ambito degli stabilimento di Torino e Terni- prendeva:

-dapprima, la decisione di posticipare dal 2006/2007 al 2007/2008 gli investimenti antincendio per lo stabilimento di Torino

-poi, la decisione di posticipare l'investimento per l'adeguamento dell'APL5 di Torino alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del comando provinciale dei vigili del fuoco e del WGS, ad epoca successiva al suo trasferimento da Torino a Terni ("*FROM TURIN*")

e ciò nonostante che la linea APL5 fosse ancora in piena attività e vi continuassero a lavorare gli operai rimasti, per giunta nell'ambito di uno stabilimento quale quello di Torino in condizioni di crescenti abbandono e insicurezza.

Compresso in Torino il 6 dicembre 2007.

PRIEGNITZ, PUCCI, MORONI, SALERNO, CAFUERI

D) reato di cui agli artt. 61 n. 3 c.p., 589 commi 1, 2 e 3, c.p., perché, nelle rispettive qualità di:

-Consigliere del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo (c.d. board) della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, esercente anche lo stabilimento sito in Torino, corso Regina Margherita 400, con delega per il commerciale ed il marketing Pucci Marco;

-Consigliere del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo (c.d. board) della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, esercente

anche lo stabilimento sito in Torino, corso Regina Margherita 400, con delega per l'amministrazione, finanza controllo di gestione, approvvigionamenti e servizi informativi Priegnitz Gerald;

-Dirigente con funzioni di Direttore dell'Area Tecnica e Servizi della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a., con sede in Terni, viale Brin 218, investito di competenza nella pianificazione degli investimenti in materia di sicurezza antincendio anche per lo stabilimento di Torino, Corso Regina Margherita n. 400 Moroni Daniele;

-Direttore dello stabilimento esercito dalla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. e sito in Torino, corso Regina Margherita 400 Salerno Raffaele;

-Dirigente con funzioni di Responsabile dell'Area EAS (ecologia, ambiente e sicurezza) e di RSPP dello stabilimento esercito dalla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. e sito in Torino, corso Regina Margherita 400 Cafueri Cosimo;

cagionavano la morte di Schiavone Antonio, Scola Roberto, Laurino Angelo, Santino Bruno, Marzo Rocco, Demasi Giuseppe, e Rodinò Rosario (lavoratori dipendenti operanti presso la linea APL5 di ricottura e decapaggio del predetto stabilimento), i quali, intervenuti con estintori manuali per domare un incendio sviluppatosi sulla linea a causa dello sfregamento del nastro contro la struttura metallica dei macchinari o contro grumi di carta ivi accumulatisi, venivano investiti da una vampata di fuoco ("flash fire") prodottasi con improvvisa violenza in seguito alla rottura di un tubo contenente olio idraulico ad elevata pressione che in buona parte nebulizzava generando uno spray di vapori e di goccioline minutissime che trovava innesco nel focolaio d'incendio già in atto, e decedevano in conseguenza delle ustioni riportate, e ciò per colpa, e, segnatamente, per imprudenza, negligenza, imperizia, e violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (ed in particolare degli artt. 33-37 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547; 3, comma 1, lettere a, b, d, g, o, p, r, s, t; 4, comma 1; 4, comma 2; 4 comma 5 lettere a, b, c, d, e, h, i, q; 4, comma 7; 12, 13, 21, 22, 34, 35, 37, 38, 43 D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626; D.M. 10 marzo 1998; artt. 5 e segg. D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334), in quanto con riferimento alla linea di "ricottura e decapaggio" (*Cold Annealing and Pickling line*), denominata APL5:

- costituente un luogo a elevato rischio di incendio per la presenza di olio idraulico in pressione, olio di laminazione e carta imbevuta di olio di laminazione
- installata presso lo stabilimento di Torino rientrando nell'ambito delle industrie a rischio di incidenti rilevanti e sprovvisto del certificato di prevenzione incendi

Priegnitz e Pucci omettevano, quali membri del Comitato Esecutivo della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a., di sottolineare l'esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, informative, formative, di prevenzione e protezione dagli incendi presso lo stabilimento di Torino non appena avuta conoscenza della loro necessità;

Moroni ometteva, in sede di pianificazione degli investimenti per la sicurezza e la prevenzione incendi, di sottolineare l'esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, di prevenzione e protezione dagli incendi presso lo stabilimento di Torino non appena avuta conoscenza della loro necessità e malgrado le ripetute sollecitazioni ricevute dal gruppo della ThyssenKrupp Stainless;

Salerno e Cafueri omettevano di segnalare l'esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, informative, formative, di prevenzione e protezione dagli incendi presso lo stabilimento di Torino non appena avuta conoscenza della loro necessità, malgrado la diretta e piena conoscenza della situazione di gravi e crescenti abbandono e insicurezza nel predetto stabilimento, misure rese ancor più necessarie

- per l'assenza sulla linea APL5 di altre misure idonee a ridurre il rischio d'incendio o almeno l'esposizione dei lavoratori a tale rischio quali:

- estintori a lunga gittata in luogo di quelli esistenti

- sensori nella zona compresa tra l'aspo svolgitore e la saldatrice in grado di rilevare la posizione non corretta del nastro e di arrestare automaticamente la marcia del nastro

- una procedura operativa che in caso di incendio prevedesse l'azionamento immediato e sistematico del pulsante di emergenza già esistente

- un pulsante di emergenza in grado di disattivare l'alimentazione elettrica delle centrali oleodinamiche della linea APL5, togliere pressione ai condotti dell'olio, ed evitarne così la fuoriuscita ad alta pressione in caso di rottura dei tubi

- e per la situazione che si era creata a causa della disposta chiusura dello stabilimento, che aveva determinato:

- la drastica riduzione del numero dei dipendenti

- il venir meno delle professionalità più qualificate, e, in particolare, sia dei capi turno manutenzione cui era demandata secondo le procedure aziendali la gestione dell'emergenza incendi, sia degli operai più esperti e specializzati

-la riduzione degli interventi di manutenzione e di pulizia sulle linee, con conseguenti perdite di olio dai tubi e accumuli di carta non rimossa in prossimità e sotto i macchinari, su un pavimento in piano privo della pendenza necessaria per il deflusso

-frequenti incendi di varie proporzioni.

Con le aggravanti:

-di aver commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

-di aver agito nonostante la previsione dell'evento, essendosi rappresentati la concreta possibilità del verificarsi di infortuni anche mortali sulla linea APL5 dello stabilimento di Torino, in considerazione di fatti e documenti tra quelli di cui ai punti da 1 a 8 del capo A).

Commesso in Torino il 6, il 7, il 16, il 19 e il 30 dicembre 2007.

PRIEGNITZ, PUCCI, MORONI, SALERNO, CAFUERI

E) reato di cui agli artt. 61 n. 3 c.p., 449 c.p., in relazione all'art. 423 c.p., perché, nelle rispettive qualità di:

-Consigliere del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo (c.d. board) della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, esercente anche lo stabilimento sito in Torino, corso Regina Margherita 400, con delega per il commerciale ed il marketing Pucci Marco;

-Consigliere del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo (c.d. board) della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, esercente anche lo stabilimento sito in Torino, corso Regina Margherita 400, con delega per l'amministrazione, finanza controllo di gestione, approvvigionamenti e servizi informativi Priegnitz Gerald;

-Dirigente con funzioni di Direttore dell'Area Tecnica e Servizi della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a., con sede in Terni, viale Brin 218, investito di competenza nella pianificazione degli investimenti in materia di sicurezza antincendio anche per lo stabilimento di Torino, Corso Regina Margherita n. 400 Moroni Daniele;

-Direttore dello stabilimento esercito dalla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. e sito in Torino, corso Regina Margherita 400 Salerno Raffaele;

-Dirigente con funzioni di Responsabile dell'Area EAS (ecologia, ambiente e sicurezza) e di RSPP dello stabilimento esercito dalla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. e sito in Torino, corso Regina Margherita 400 Cafueri Cosimo;

cagionavano presso la linea di "ricottura e decapaggio" (*Cold Annealing and Pickling line*), denominata APL5, installata presso lo stabilimento della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. sito in Torino, un incendio che si sviluppava nel modo estremamente violento e rapido descritto nel capo D) e atto a cagionare la morte o la lesione dei lavoratori presenti lungo la linea predetta, e ciò per colpa, e, segnatamente, per imprudenza, negligenza, imperizia, e violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (ed in particolare degli artt. 33-37 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547; 3, comma 1, lettere a, b, d, g, o, p, r, s, t; 4, comma 1; 4, comma 2; 4 comma 5 lettere a, b, c, d, e, h, i, q; 4, comma 7; 12, 13, 21, 22, 34, 35, 37, 38, 43 D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626; D.M. 10 marzo 1998; artt. 5 e segg. D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334), in quanto con riferimento alla predetta linea:

- costituente un luogo a elevato rischio di incendio per la presenza di olio idraulico in pressione, olio di laminazione e carta imbevuta di olio di laminazione
- installata presso lo stabilimento di Torino rientrante nell'ambito delle industrie a rischio di incidenti rilevanti e sprovvisto del certificato di prevenzione incendi in quanto sulla linea di "ricottura e decapaggio" (*Cold Annealing and Pickling line*),

Priegnitz e Pucci omettevano, quali membri del Comitato Esecutivo della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a., di sottolineare l'esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, informative, formative, di prevenzione e protezione dagli incendi presso lo stabilimento di Torino non appena avuta conoscenza della loro necessità;

Moroni ometteva, in sede di pianificazione degli investimenti per la sicurezza e la prevenzione incendi, di sottolineare l'esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, di prevenzione e protezione dagli incendi presso lo stabilimento di Torino non appena avuta conoscenza della loro necessità e malgrado le ripetute sollecitazioni ricevute dal gruppo della ThyssenKrupp Stainless;

Salerno e Cafueri omettevano di segnalare l'esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, informative, formative, di prevenzione e protezione dagli incendi presso lo stabilimento di Torino non appena avuta conoscenza della loro necessità, malgrado la diretta e piena conoscenza della situazione di grave e crescente insicurezza nel predetto stabilimento, misure rese ancor più necessarie

- per l'assenza sulla linea APL5 di altre misure idonee a ridurre il rischio d'incendio o almeno l'esposizione dei lavoratori a tale rischio quali:

- estintori a lunga gittata in luogo di quelli esistenti

- sensori nella zona compresa tra l'aspo svolgitore e la saldatrice in grado di rilevare la posizione non corretta del nastro e di arrestare automaticamente la marcia del nastro

- una procedura operativa che in caso di incendio prevedesse l'azionamento immediato e sistematico del pulsante di emergenza già esistente

- un pulsante di emergenza in grado di disattivare l'alimentazione elettrica delle centrali oleodinamiche della linea APL5, togliere pressione ai condotti dell'olio, ed evitarne così la fuoriuscita ad alta pressione in caso di rottura dei tubi

- e per la situazione che si era creata a causa della disposta chiusura dello stabilimento, che aveva determinato:

- la drastica riduzione del numero dei dipendenti

- il venir meno delle professionalità più qualificate, e, in particolare, sia dei capi turno manutenzione cui era demandata secondo le procedure aziendali la gestione dell'emergenza incendi, sia degli operai più esperti e specializzati

- la riduzione degli interventi di manutenzione e di pulizia sulle linee, con conseguenti perdite di olio dai tubi e accumuli di carta non rimossa in prossimità e sotto i macchinari, su un pavimento in piano privo della pendenza necessaria per il deflusso

- frequenti incendi di varie proporzioni.

Con l'aggravante di aver agito nonostante la previsione dell'evento, essendosi rappresentati la concreta possibilità del verificarsi di incendi sulla linea APL5 dello stabilimento di Torino, in considerazione di fatti e documenti tra quelli di cui ai punti da 1 a 8 del capo A).

Compresso in Torino il 6 dicembre 2007.

L'ENTE THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI S.P.A. (in persona del Presidente Jurgen FECHTER)

F) dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25 septies del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 dipendente dal reato di omicidio colposo aggravato di cui al capo D) commesso in Torino il 6, il 7, il 16, il 19 ed il 30 dicembre 2007 da Pucci Marco, Priegnitz Gerald, Moroni Daniele, Salerno Raffaele, Cafueri Cosimo, nelle rispettive qualità ivi indicate, nell'interesse e a vantaggio della THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a.

* * * * *

dichiara di proporre, con il presente atto, ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata il 28.02.2013 e depositata il 27.05.2013 (precisando che l'impugnazione è tempestiva scadendo il relativo termine il 13.07.2013 ovvero il 45° giorno dalla scadenza del termine di 90 giorni fissato dalla Corte per il deposito della sentenza) **nel processo n. 2/12 R.G. (n. 31095/07 R.G.N.R.), dalla 1^ Corte d'Assise d'Appello di Torino,**

che ha ritenuto la condotta contestata all'imputato Espenhahn al capo B) integrativa del reato di cui agli artt. 589 commi 1, 2, 3 e 61 n. 3 c.p. e la condotta contestata al capo C) integrativa del reato di cui agli artt. 449 e 61 n. 3 c.p.; il reato di cui agli artt. 449 e 61 n. 3 c.p. assorbito nel reato complesso a lui contestato al capo A); i reati di cui agli artt. 437 comma 2 e 589 commi 1, 2, 3 e 61 n. 3 c.p. uniti dal vincolo del concorso formale; ed ha rideterminato la pena inflitta in anni 10 di reclusione; ha ritenuto il reato contestato al capo E) agli imputati Priegnitz, Pucci, Moroni, Salerno e Cafueri assorbito dal reato complesso loro contestato al capo A); ritenuto per tali imputati i reati loro contestati ai capi A) e D) uniti dal vincolo del concorso formale; ed ha rideterminato la pena inflitta rispettivamente in anni 7 di reclusione per Priegnitz e Pucci riconoscendo loro le circostanze attenuanti generiche, in anni 9 per Moroni, in anni 8 e mesi 6 per Salerno ed in anni 8 per Cafueri; ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado della Corte d'Assise di Torino

per i seguenti motivi

- 1) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, di cui all'art. 606 lett. b) c.p.p., ed in particolare degli art. 43, 575, 423, 589, 449 c.p. in relazione alla riqualificazione della condotta contestata all'imputato Espenhahn ai capi A) e C) dell'imputazione (art. 575 e 423 c.p. commessi con dolo eventuale) nelle fattispecie di reato colposo aggravate dalla previsione dell'evento previste dagli art. 589 commi 1, 2, 3 e 61 n. 3 c.p. e art. 449 e 61 n. 3 c.p..**
- 2) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato, di cui all'art. 606 lett. g) c.p.p., nella parte in cui, date le premesse sulla ricostruzione dei fatti, sulla previsione dell'evento**

e sul comportamento tenuto dall'imputato Espenhahn, la sentenza conclude ritenendo:

-che abbia agito con imprudenza, sebbene gravissima, e dunque con colpa, avendo sostituito le proprie personali valutazioni a quelle che avrebbe dovuto invece fare secondo diligenza;

-che abbia accettato, pur essendosi rappresentato l'evento disastroso poi verificatosi, soltanto l'evento minore rappresentato da piccoli focolai di incendio facilmente domabili;

-che abbia confidato, sebbene con gravissima imprudenza, che si sarebbero evitati incendi disastrosi con conseguenze letali per i lavoratori perché fino a quel momento gli operai erano sempre riusciti a spegnere gli incendi nelle loro fasi iniziali.

- 3) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, di cui all'art. 606 lett. b) c.p.p., ed in particolare degli art. 449 c.p. (in relazione all'art. 423 c.p.) e 437 comma 2 c.p., qualificato come reato complesso, in relazione al ritenuto assorbimento del primo nel secondo (erronea applicazione del principio di specialità).
- 4) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, di cui all'art. 606 lett. b) c.p.p., ed in particolare degli art. 81 comma 1, 437 e 589 commi 1, 2 e 3 c.p. in relazione al riconoscimento del vincolo del concorso formale tra i due reati.
- 5) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato, di cui all'art. 606 lett. g) c.p.p., nella parte relativa al trattamento sanzionatorio degli imputati.

* * * * *

Premessa

Ad avviso della Procura Generale di Torino, la sentenza impugnata appare minata da tali e tante contraddizioni nella motivazione e da tali errori nell'applicazione e nell'interpretazione della legge penale da rendere indispensabile la proposizione del ricorso per Cassazione, affinché si

proceda alla corretta qualificazione giuridica dei reati contestati all'amministratore delegato della ThyssenKrupp Harald Espenhahn, alla luce dei principi di diritto costantemente affermati dalla Corte di Cassazione nella specifica materia del dolo eventuale, con specifica applicazione dell'istituto ai reati di omicidio e incendio conseguenti alla violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, e con corretta applicazione dei medesimi al caso di specie.

La contestazione di reati di omicidio e incendio dolosi, commessi con dolo eventuale, nella materia della sicurezza sul lavoro è senz'altro una novità nel panorama giurisprudenziale, ma il fatto che non vi siano precedenti in termini non autorizzava sicuramente il Giudice d'Appello ad adottare soluzioni semplicistiche o superficiali, ed ancor meno ad adottare acriticamente criteri espressi da talune sentenze della Corte di Cassazione in materie completamente diverse quali i reati contro il patrimonio (ed in particolare la ricettazione, dove il dolo eventuale riguarderebbe non la verifica dell'evento, bensì il presupposto della condotta, ossia il delitto antecedente e la provenienza delittuosa delle cose), o tesi "alternative" sul dolo eventuale proposte da qualche isolato autore. La peculiarità della materia impone, al contrario, un'analisi approfondita che tenga conto di tutti gli elementi probatori emersi nel caso specifico al fine di individuare quale sia stato il concreto atteggiarsi della volontà del soggetto agente, e di considerare specificamente il fatto che si tratta di reati contro la vita e l'incolumità di una pluralità di persone, nei quali il bene giuridico tutelato ha un valore incommensurabilmente superiore a qualsiasi beneficio o vantaggio perseguito dal soggetto agente con la propria condotta.

In tale contesto appare infatti del tutto fuori luogo il ricorso, effettuato dal Giudice d'Appello, al criterio del "bilanciamento tra interessi in gioco" riferito all'accettazione del danno e dunque dell'evento anziché al rischio, ed appare parimenti illogico il ragionamento sul "grado di resistenza della volontà del soggetto agente" riferito alla ricostruzione ipotetica di come avrebbe agito l'autore del reato se avesse avuto la certezza di cagionare l'evento. Evidentemente si tratta di criteri che possono essere talora utilizzati, ma che non possono adattarsi al caso di specie, e più in generale a tutti i casi aventi ad oggetto reati contro la vita e l'incolumità personale, come ad esempio gli infortuni sul lavoro e gli incidenti stradali, perché comporterebbero l'eliminazione radicale della categoria del dolo eventuale in quelle materie. L'argomento verrà affrontato più approfonditamente nel seguito, ma si deve sin d'ora segnalare che, forse proprio per le ragioni su esposte, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha saggiamente elaborato numerosi e diversi criteri per l'individuazione del discrimine tra dolo eventuale e colpa cosciente, utilizzabili

a seconda dei casi per evitare di incorrere in soluzioni illogiche come quella adottata nella sentenza impugnata.

La sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Torino, pur con un approccio metodologico parzialmente diverso e con un'esposizione degli argomenti talora un po' involuta, ha riscritto nelle prime trecento pagine la motivazione in fatto della sentenza di primo grado ricalcandone sostanzialmente tutti i ragionamenti ed evidenziando addirittura ulteriori elementi di prova a carico degli imputati, per poi discostarsi radicalmente e senza alcuna reale motivazione nelle conclusioni in diritto relative al dolo eventuale (ed anche in relazione al concorso formale tra i reati ed all'assorbimento del reato di incendio colposo nel capoverso dell'art. 437 c.p.).

Al contrario, coerentemente con la ricostruzione in fatto sviluppata nelle prime trecento pagine della sentenza d'Appello, vi è stata piena e totale condivisione degli argomenti e dei ragionamenti effettuati dalla Corte d'Assise di primo grado relativamente ai reati di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche e di omicidio e incendio colposi, ed anzi la motivazione è sorretta nella sentenza di secondo grado dalla valorizzazione di numerosi ulteriori elementi di prova a carico degli imputati e da ulteriori approfondimenti del materiale probatorio che ne confermano e ne rafforzano la responsabilità.

In tale contesto appare invero difficilmente comprensibile la scelta di dedicare moltissime pagine ed approfonditi ragionamenti alla conferma ed al rafforzamento degli argomenti posti a sostegno della condanna per i capi di imputazione e sui quali l'evidenza della prova appariva chiarissima già nella sentenza di primo grado, e di limitare invece ad una succinta quanto semplicistica motivazione la riforma della decisione sul tema fondamentale del processo, ossia il dolo eventuale contestato all'imputato Espenhahn. Questa specifica parte della sentenza appare infatti del tutto avulsa dal contesto generale, al punto da sembrare un corpo estraneo inserito (con poca convinzione) per tentare di giustificare una decisione assunta "a prescindere", ovvero a dispetto delle evidenti risultanze processuali, di cui si riconosce pienamente la validità nella motivazione in fatto, e palesemente in contrasto con le stesse.

Infatti, la principale e più evidente caratteristica della parte della sentenza impugnata relativa al dolo eventuale contestato all'imputato Espenhahn è la contraddittorietà. Mentre nelle prime trecento pagine la Corte d'Assise d'Appello ricostruisce analiticamente e con dovizia di particolari l'evento materiale, le sue cause, e le violazioni -anche dolose- che lo hanno

determinato, inquadra correttamente le fattispecie di reato, ed illustra con precisione le posizioni di garanzia rivestite dagli imputati ed i relativi obblighi (violati), nel paragrafo conclusivo (da pag. 297 a pag. 308) dedicato al dolo eventuale contestato all'amministratore delegato della ThyssenKrupp Harald Espenhahn, per addivenire alla derubricazione dei reati di omicidio e incendio dolosi nelle corrispondenti fattispecie colpose aggravate dalla previsione dell'evento, stravolge completamente le norme ed i principi di diritto in materia di dolo eventuale (che pure continua apoditticamente ad enunciare) nell'applicazione al caso concreto, giungendo alla conclusione che l'imputato abbia agito con imprudenza, sebbene gravissima, e dunque con colpa. Per giungere a tale conclusione accoglie la tesi, del tutto minoritaria in dottrina e inesistente in giurisprudenza (a meno di forzare l'interpretazione delle sentenze, come in effetti ha fatto il Giudice d'Appello con la sent. n. 12433/10 delle Sezioni Unite), secondo cui il dolo eventuale consiste nell'accettazione dell'evento di reato (e del danno che ne consegue) anziché nell'accettazione del rischio di tale evento.

Inoltre, mentre nella parte della sentenza in cui motiva le condanne per il reato di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche e di omicidio ed incendio colposi aggravati dalla previsione dell'evento, valutando analiticamente le prove ed i fatti e descrivendo correttamente il contesto di gravissime violazioni della normativa antinfortunistica in cui si sono inseriti, la Corte d'Assise d'Appello giudica in modo oggettivo e con la dovuta severità il comportamento degli imputati ravvisando in capo a tutti la concreta previsione degli eventi disastrosi poi verificatisi, nella parte conclusiva dedicata al dolo eventuale sostiene con un evidente salto logico del tutto privo di motivazione che l'imputato Espenhahn avrebbe accettato soltanto un evento minore di quello concretamente rappresentatosi, ossia piccoli incendi facilmente domabili anziché il disastroso incendio ed il flash fire che ha portato alla morte dei sette lavoratori.

Tale conclusione rappresenta una grave contraddizione nella motivazione dell'impugnata sentenza, la quale prima dice che Espenhahn ha previsto concretamente i tragici eventi del flash fire, dell'incendio disastroso e della conseguente morte dei lavoratori, e poi dice che, senza aver fatto o fatto fare alcun intervento per ridurre il rischio, ha accettato solo l'evento "minore" di piccoli focolai non diffusivi. Senza contare che, come si illustrerà meglio nel prosieguo, accettare il rischio di piccoli incendi e non di grandi è un'affermazione priva di senso, in considerazione del fatto che un incendio è per sua natura un fenomeno non controllabile e può sempre degenerare in un incendio disastroso, soprattutto in un'acciaieria dove sono presenti materiali

combustibili in grandi quantità (olio di laminazione, olio idraulico, carta, segatura) e non mancano certo le fonti di innesco (impianti di saldatura, quadri elettrici, motori elettrici, cuscinetti).

Non è dunque possibile, ragionando secondo logica, affermare che l'amministratore delegato avrebbe accettato il rischio limitatamente ai "piccoli focolai" come dice la sentenza impugnata nella sua approssimativa motivazione, perché accettandolo avrebbe inevitabilmente accettato anche il rischio di incendi diffusivi e disastrosi (sarebbe un po' come ammettere che, accendendo un falò nel bosco in una giornata secca e di vento, si accetta il rischio di bruciare solo qualche arbusto e non l'intero bosco, e gli esempi potrebbero essere molti altri).

E' però la stessa sentenza impugnata a smentire nettamente la propria affermazione secondo cui gli imputati avrebbero accettato soltanto il rischio di piccoli ed inoffensivi focolai, quando sostiene, a pagina 317 della motivazione, *"si può qui aggiungere che solo gli imputati conoscevano a fondo il vero specifico rischio che correavano gli operai, che non era genericamente quello di essere coinvolti in focolai, bensì quello di essere ghermiti - improvvisamente e senza possibilità di scampo- da un flash fire"*.

A sostegno della precedente affermazione conclusiva sull'assenza di dolo, con una palese contraddizione nella motivazione, la Corte d'Assise d'Appello ha inoltre sostenuto che l'imputato Espenhahn avrebbe fatto prevalere le proprie *"personali valutazioni"* (errate) in merito all'effettivo rischio di incendio presente nello stabilimento di Torino su quelle che avrebbe invece dovuto fare se fosse stato diligente, e che avrebbe conseguentemente ritenuto per imprudenza e dunque per colpa che gli eventi disastrosi concretamente previsti non si sarebbero realizzati.

Al contrario, nella prima parte della sentenza, la Corte d'Assise d'Appello aveva invece più volte affermato che la valutazione del rischio incendio (perfettamente conosciuto da Espenhahn) per lo stabilimento di Torino ed il relativo documento redatto da Espenhahn (in collaborazione con il RSPP Cafueri) erano stati consapevolmente e volontariamente artefatti al fine di dissimulare i reali elementi di rischio presenti sugli impianti di Torino, allo scopo di poter classificare il rischio incendio sulla linea cinque come medio anziché elevato, e dunque risparmiare sulle misure di prevenzione antincendio.

Sul punto si tornerà ampiamente nel seguito del ricorso, ma si rileva sin d'ora come dissimulare consapevolmente e volontariamente gli elementi di rischio effettivamente esistenti e conosciuti per "alleggerire" la valutazione del rischio incendio e dunque non mettersi nelle condizioni di

dover obbligatoriamente implementare le misure di sicurezza, è esattamente la condizione di chi agisce con dolo eventuale e non certo con semplice colpa.

Ed ancora, pur avendo riconosciuto nella prima parte della sentenza che le condizioni di manutenzione e pulizia dello stabilimento di Torino erano profondamente cambiate negli ultimi tempi (con conseguente maggior numero di incendi e maggiore pericolosità degli stessi), che erano venute meno tra i lavoratori le professionalità più qualificante ed i capi turno esperti, e che non veniva più effettuata alcuna formazione ai lavoratori chiamati quotidianamente a cambi di mansioni, la Corte d'Assise d'Appello conclude sostenendo che l'imputato Espenhahn confidava -sebbene con gravissima imprudenza- che non si sarebbero verificati eventi disastrosi (che pure si rappresentava concretamente) ritenendo che gli operai riuscissero a farvi fronte come avevano sempre fatto in passato.

In pratica, il Giudice d'Appello “giustifica” il comportamento di Espenhahn sostenendo che, poiché aveva sempre fatto fare agli operai, senza averli in alcun modo formati in materia di prevenzione incendi, i vigili del fuoco "intensivi" (nel senso che erano chiamati a spegnere incendi quotidiani e talora più incendi ogni giorno, cosa che neppure i vigili del fuoco professionisti normalmente fanno), accettando il fatto che spegnessero ogni giorno diversi focolai di incendio e pretendendo che ciò avvenisse sempre nelle fasi iniziali per evitare che divampassero in incendi disastrosi, pur in assenza di impianti di rilevazione fumi/calore che li aiutassero a scorgere precocemente i principi di incendio, poteva legittimamente fare affidamento sul fatto che riuscissero sempre a cavarsela (e che continuassero a farlo anche nelle disastrose condizioni –sopra indicate- in cui si trovavano ad operare negli ultimi tempi).

In altri termini, la Corte d'Assise d'Appello ritiene evidentemente ragionevole il fatto che Espenhahn confidasse che gli operai vincessero ogni giorno la loro gara di velocità con la morte, eliminando sul nascere ognuno dei diversi focolai di incendio che quotidianamente si verificavano, prima che uno di tali focolai, divampando in un incendio diffusivo, uccidesse loro. Ciò equivale a dire che, secondo il Giudice d'Appello, Espenhahn non era in dolo perché confidava che gli operai vincessero ogni giorno tutte le “gare” di velocità con ognuno dei focolai, visto che poteva bastare perderne una per lasciarci la vita, come in effetti è poi drammaticamente accaduto la notte del 6 dicembre 2007.

Questo confidare, che anche secondo la Corte d'Assise d'Appello “*era intriso di un'enorme imprudenza*”, è ad avviso della Procura Generale scrivente esattamente il contrario del

“ragionevole affidamento”, fondato su elementi concreti, che la Corte di Cassazione indica costantemente quale elemento distintivo della colpa cosciente rispetto al dolo eventuale.

Inoltre, la sentenza della Corte d’Assise d’Appello applica in modo erroneo la legge penale con riferimento ad alcuni fondamentali principi di diritto quali l'istituto del concorso formale (che ha riconosciuto tra i reati di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche ed omicidio colposo, ritenendo che siano stati commessi con un'unica azione), la disciplina del reato complesso e le regole sul principio di specialità e sull'assorbimento (che ha applicato ritenendo il reato di incendio colposo assorbito nel capoverso dell'art. 437 c.p., qualificato come reato complesso).

Per motivare la propria decisione su questi argomenti il Giudice d’Appello "inventa" addirittura un fatto inesistente, ed in quanto tale ovviamente mai emerso nel processo, ossia che lo stesso Pubblico Ministero avrebbe ritenuto assorbiti nel capoverso dell'art. 437 c.p. i reati di lesioni personali colpose conseguenti all'incendio del 6 dicembre 2007. Tale circostanza non solo non corrisponde a verità, atteso che i predetti reati sono oggetto di un autonomo procedimento penale (RGNR 6960/08) stralciato in data 01.03.2008 dal fascicolo principale perché non ancora completamente istruito quando in quest'ultimo è stato emesso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ma è indicativa di un approccio estremamente superficiale ed approssimativo del Giudice d’Appello proprio sugli argomenti per i quali ha riformato la sentenza di primo grado (in quanto ha motivato dando per acquisita una circostanza non corrispondente a verità che non è mai stata oggetto di accertamento nel corso dei due gradi di giudizio). Si veda in proposito l’allegato 2 al presente ricorso.

Infine, un ulteriore profilo di contraddittorietà della motivazione dell’impugnata sentenza emerge in modo evidente nella parte relativa al trattamento sanzionatorio degli imputati dove, pur avendo correttamente inquadrato i ruoli ed i relativi poteri nell’ambito dell’azienda, la Corte d’Assise d’Appello conclude in modo diametralmente opposto a quelle che sarebbero state le logiche conseguenze, disattendendo i consolidati principi in materia di sicurezza sul lavoro, ed applicando pene in proporzione di gran lunga maggiori a chi non aveva alcun potere decisionale e di spesa rispetto a chi invece li aveva (e li aveva esercitati nella specifica materia della prevenzione incendi), ed arrivando addirittura ad irrogare le pene più basse ai due consiglieri delegati membri del board, Pucci e Priegnitz, e quelle più elevate ai loro collaboratori.

Le predette considerazioni, unitamente ai numerosi ulteriori rilievi, saranno dettagliatamente illustrati nei motivi di ricorso per Cassazione nel seguito indicati. Per maggiore comodità di lettura e facilità di consultazione la giurisprudenza sul dolo eventuale verrà allegata separatamente (allegato 1 al presente ricorso).

* * * * *

I motivi di ricorso relativi alla esatta qualificazione giuridica dei reati di omicidio e incendio dolosi contestati all'imputato Espenhahn e riqualificati dal Giudice d'Appello nelle corrispondenti fattispecie di reati colposi saranno trattati unitariamente, benché integrino i due diversi vizi della violazione di legge e della contraddittorietà e illogicità della motivazione.

- 1) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, di cui all'art. 606 lett. b) c.p.p., ed in particolare degli art. 43, 575, 423, 589, 449 c.p. in relazione alla riqualificazione della condotta contestata all'imputato Espenhahn ai capi A) e C) dell'imputazione (art. 575 e 423 c.p. commessi con dolo eventuale) nelle fattispecie di reato colposo aggravate dalla previsione dell'evento previste dagli art. 589 commi 1, 2, 3 e 61 n. 3 c.p. e art. 449 e 61 n. 3 c.p.**
- 2) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato, di cui all'art. 606 lett. g) c.p.p., nella parte in cui, date le premesse sulla ricostruzione dei fatti, sulla previsione dell'evento e sul comportamento tenuto dall'imputato Espenhahn, la sentenza conclude ritenendo:**
 - che abbia agito con imprudenza, sebbene gravissima, e dunque con colpa, avendo sostituito le proprie personali valutazioni a quelle che avrebbe dovuto invece fare secondo diligenza;**
 - che abbia accettato, pur essendosi rappresentato l'evento disastroso poi verificatosi, soltanto l'evento minore rappresentato da piccoli focolai di incendio facilmente domabili;**

-che abbia confidato, sebbene con gravissima imprudenza, che si sarebbero evitati incendi disastrosi con conseguenze letali per i lavoratori perché fino a quel momento gli operai erano sempre riusciti a spegnere gli incendi nelle loro fasi iniziali.

La sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Torino, dopo aver dedicato ad una minuziosa ed attenta ricostruzione dei fatti le prime trecento pagine, affronta e risolve il punto fondamentale del processo, ossia la contestazione del dolo eventuale all'imputato Espenhahn, in poco meno di dodici pagine, da pag 297 a pag 308. In questo breve passaggio della sentenza vengono superficialmente esaminati e totalmente disattesi i criteri normalmente utilizzati in dottrina e giurisprudenza per distinguere il dolo eventuale dalla colpa cosciente, e vengono completamente ribaltati i principi fondamentali e basilari elaborati dalla prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di dolo eventuale.

Pur senza ammetterlo esplicitamente, la Corte d'Assise d'Appello di Torino sposa infatti la tesi, espressa da una dottrina minoritaria, secondo cui il dolo eventuale consisterebbe non nell'accettazione del rischio di provocare l'evento che costituisce reato, ma nell'accettazione dell'evento stesso del reato, e dunque del danno che ne consegue. Per non dire chiaramente di aver accolto tale tesi la Corte indugia un po' tra le varie definizioni elaborate dalla giurisprudenza giungendo poi a "correggere" la tesi prevalente sostenendo che la locuzione "accettazione del rischio" deve intendersi nel senso che il soggetto agente non avrebbe mutato la propria condotta anche se fosse stato certo di cagionare l'evento; ma con ciò introduce un elemento ulteriore e del tutto ipotetico che di fatto sostituisce all'azione reale di chi accetta di correre un rischio l'azione ipotetica di chi accetta di cagionare un evento. Di fatto, per dimostrare che l'imputato ha agito con dolo eventuale, la Corte pretende la prova che sarebbe stato disposto ad agire anche con dolo diretto, con ciò distogliendo il ragionamento da ciò che è realmente accaduto e spostandolo su un fatto meramente ipotetico.

In tal modo, nel giudizio di bilanciamento con il vantaggio che il soggetto agente si ripromette di ottenere con la propria azione, si sostituisce al rischio di un evento possibile ma incerto nella sua realizzazione la prospettazione di un danno certo, con la conseguenza che la verifica ipotetica sarà quasi sempre sbilanciata nel senso di rendere non conveniente l'azione e di escludere quindi il dolo eventuale. Richiedere che il soggetto agente sia così determinato da non essere disposto a rinunciare all'azione anche con la certezza di cagionare l'evento significa, infatti, richiedere a livello ipotetico la determinazione volitiva del dolo diretto, e ciò si rivela un'evidente forzatura a

maggior ragione quando i beni in gioco hanno valori tra loro molto diversi come nel caso di specie, in cui non sarà mai ragionevolmente ipotizzabile che la bilancia penda a favore del risparmio se sull'altro piatto c'è l'evento morte dei lavoratori, mentre potrebbe certamente farlo se sull'altro piatto ci fosse solo il rischio di tale evento.

A ben vedere, tale impostazione ha una portata molto più ampia di questo specifico processo, perché esclude in radice la possibilità di ipotizzare il dolo eventuale nella materia della sicurezza sul lavoro e anche, più in generale, in tutti quei casi in cui è in gioco la vita o l'incolumità delle persone e dunque vi è enorme sproporzione tra il valore dei beni giuridici oggetto di bilanciamento, come ad esempio negli incidenti stradali dove la vita o l'incolumità personale in gioco è anche quella dello stesso soggetto agente, il quale evidentemente si asterrebbe sempre dall'azione se sul piatto della bilancia vi fosse la certezza di cagionare l'evento incidentale (diverso è il caso dei reati contro il patrimonio -come ad esempio la ricettazione su cui vi sono molte sentenze di legittimità- per i quali il ragionamento non pone particolari problemi, posto che il fatto costituente reato –ossia la condotta che esaurisce in sé il reato, non essendovi un evento distinto- è rappresentato dalla certezza della provenienza delittuosa del bene acquistato, e certamente può essere bilanciato con il vantaggio che il soggetto agente intende trarre dall'acquisto del medesimo).

Le conseguenze che la sentenza impugnata trae da tale ragionamento sono dunque scontate.

Secondo la Corte, infatti, “è proprio la comparazione fra **obiettivo** perseguito da *ESPENHAHN ed eventi dannosi* (previsti e non sperati) a risolvere in questo processo in maniera nettamente negativa la verifica ipotetica”, e dunque “è **impensabile che**” l'amministratore delegato della ThyssenKrupp “**abbia agito in maniera tanto irrazionale**” da preferire, nel giudizio di bilanciamento tra i beni in gioco, il risparmio tutto sommato modesto di € 800.000 derivante dall'omessa installazione degli impianti antincendio rispetto al danno enorme derivante dalla morte dei lavoratori e dalla distruzione dell'impianto, che si era pienamente rappresentato e aveva chiaramente previsto come possibile conseguenza delle sue azioni ed omissioni.

Così come il ragionamento sul dolo eventuale, anche le conclusioni cui è pervenuta la Corte d'Assise d'Appello sono palesemente in contrasto con le evidenze processuali emerse nel corso dei due gradi di giudizio ed ampiamente condivise nella prima parte dell'impugnata sentenza, e collidono radicalmente con i principi di diritto costantemente affermati dalla Corte di Cassazione. Pur rinviando al prosieguo della trattazione l'approfondimento del tema, è sufficiente qui ricordare come nella prima parte della sentenza si dica chiaramente che non venisse più fatto

alcun tipo di investimento nello stabilimento di Torino prossimo alla chiusura, mentre nelle conclusioni viene preso in considerazione soltanto il risparmio relativo alle opere antincendio la cui omissione ha causato l'evento. E' inoltre palesemente errata la considerazione esposta nell'impugnata sentenza secondo cui la somma di €800.000 sarebbe la quantificazione esatta del risparmio in quanto *correlata alla confisca ex D.Lgs. 231/01*, posto che tale somma rappresenta "il profitto" del reato cui è collegata la responsabilità amministrativa dell'ente, e non certamente il risparmio complessivo derivante dal non fare più alcun tipo di investimento. Ma sul punto si tornerà ampiamente nella parte relativa all'analisi della sentenza impugnata.

Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso si tratta dunque di stabilire se il dolo eventuale si configuri, sotto il profilo della volontà, nell'accettazione del rischio, come afferma la giurisprudenza della Suprema Corte e la migliore dottrina, o nell'accettazione dell'evento (e dunque del danno) conseguente, come ha invece sostenuto l'impugnata sentenza. Si dovrà inoltre individuare, tra i criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per delineare il discrimine tra dolo eventuale e colpa cosciente, quelli adatti al caso concreto e più in generale alle ipotesi di infortuni sul lavoro, attribuendo al termine "rischio" il suo corretto significato letterale di evento possibile ma non certo.

Inoltre, come si è detto in premessa, pur avendo riconosciuto nella prima parte della sentenza il drastico peggioramento delle condizioni di manutenzione e pulizia dello stabilimento di Torino negli ultimi tempi (con conseguente maggior numero di incendi e maggiore pericolosità degli stessi), il venir meno tra i lavoratori delle professionalità più qualificante e dei capi turno esperti e la mancanza totale di formazione ai lavoratori chiamati quotidianamente a cambi di mansioni, la Corte d'Assise d'Appello ha assolto l'imputato Espenhahn dalle imputazioni dolose sostenendo che confidava -sebbene con gravissima imprudenza- che non si sarebbero verificati eventi disastrosi *"perché la realtà quotidiana dello stabilimento vedeva gli operai raggiungere pressoché costantemente l'obiettivo di spegnimento dei focolai ricorrenti"*.

L'affermazione della Corte, che a ben vedere contiene un postulato con una motivazione solo apparente, equivale in realtà a dire che Espenhahn non confidava su alcun elemento concreto ma "sperava" che la fortuna continuasse in qualche modo ad assistere i suoi operai, nonostante la loro attività di "vigili del fuoco" improvvisati e completamente allo sbaraglio diventasse ogni giorno più difficile e pericolosa.

L'assenza totale di elementi concreti idonei a giustificare e a rendere "ragionevole" una tale speranza si riverbera inevitabilmente sulla motivazione dell'impugnata sentenza, che appare del tutto disancorata dalla realtà processuale e priva di qualsiasi riferimento a dati fattuali che rendano verosimile la conclusione cui perviene.

Oltre che privo di motivazione, l'argomento in esame è inoltre palesemente in contrasto con gran parte delle affermazioni contenute (e correttamente motivate) nella prima parte della sentenza, e rappresenta la negazione del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'affidamento che consente di derubricare il dolo eventuale in colpa cosciente è soltanto quello "ragionevole" e fondato su elementi concreti, e non la mera speranza nella buona sorte.

Con riferimento a tale aspetto si tratta dunque di chiarire se per configurare la colpa cosciente possa essere sufficiente un debolissimo ed evanescente "confidare con gravissima imprudenza" che l'evento non si verifichi (come ha sostenuto la Corte d'Assise d'Appello nell'impugnata sentenza) o sia invece necessario un ben più forte e solido "ragionevole affidamento" sulle proprie capacità di impedire l'evento o comunque su elementi concreti che possano evitarlo, come insegna costantemente la Corte di Cassazione.

Infine, con un incomprensibile salto logico, dopo aver ampiamente sostenuto e diffusamente spiegato che tutti gli imputati si erano rappresentati ed avevano concretamente previsto gli eventi disastrosi che si sono poi concretizzati, la sentenza impugnata conclude dicendo che *"accettarono tutti il rischio (e dunque vollero) che si verificassero eventi diversi: cioè fenomeni di focolaio non diffusivo (che si provocavano tutti i giorni nello stabilimento)"*.

L'affermazione secondo cui sarebbero stati accettati solo i piccoli focolai, del tutto apodittica e priva di motivazione (non vi è infatti neppure una parvenza di spiegazione su come si sia pervenuti ad una simile ed assurda conclusione) si pone, al pari della precedente, in aperta contraddizione con le conclusioni cui la sentenza impugnata è pervenuta in tema di rappresentazione e concreta previsione dell'evento disastroso oggetto del processo. Soprattutto, si pone in aperto contrasto con l'affermazione contenuta alla successiva pagina 317 della motivazione, dove la Corte d'Assise d'Appello sostiene esattamente il contrario, ossia che *"gli imputati conoscevano a fondo il vero specifico rischio che correavano gli operai, che non era genericamente quello di essere coinvolti in focolai, bensì quello di essere ghermiti - improvvisamente e senza possibilità di scampo- da un flash fire"*.

Inoltre, come si è già accennato nella premessa e si dirà nella parte relativa all'analisi della sentenza, si tratta di un postulato del tutto privo di logica, se solo si considera che la pericolosità degli incendi consiste proprio nella loro diffusività, che non consente di distinguere sul piano del rischio tra incendi di piccole dimensioni e incendi distruttivi, soprattutto in un ambiente ove è presente il rischio di coinvolgimento dei circuiti oleodinamici contenenti olio in pressione e dunque di flash fire. Il concetto stesso di "*fenomeni di focolaio non diffusivo*", usato dal Giudice d'Appello per descrivere gli incendi che si verificavano quotidianamente nello stabilimento di Torino, è una contraddizione in sé, perché è emerso chiaramente dall'istruttoria dibattimentale (ed è stato recepito in più parti dell'impugnata sentenza) che quando si parla di focolaio si parla di un incendio in fase iniziale, dotato senz'altro di attitudine a diffondersi, soprattutto in presenza di sostanze infiammabili in grande quantità e circuiti contenenti olio in pressione, com'era nel caso di specie.

In realtà, seguendo logicamente il ragionamento della Corte d'Assise d'Appello sul punto si arriverebbe ad ipotizzare in capo all'imputato Espenhahn addirittura il dolo diretto. Ed infatti, accettare che accadano quotidianamente piccoli incendi rappresentandosi chiaramente che in qualunque momento possono degenerare in un incendio devastante significa accettare concretamente non solo il rischio di tale ultimo evento, ma addirittura l'evento stesso. Al contrario, anziché trarre le dovute conclusioni dalla propria (gravissima) affermazione, la sentenza impugnata ha fatto un salto logico all'indietro, ipotizzando (ed anzi inventando) in favore dell'imputato Espenhahn una sorta di accettazione limitata e parziale dell'evento concretamente previsto, e facendola coincidere proprio con gli eventi che accadevano quotidianamente nello stabilimento di Torino e che erano quindi ovviamente accettati.

A tale ultimo proposito si tratta dunque di stabilire se -e se sì come- in presenza di una piena e completa rappresentazione dell'evento maggiore (flash fire, disastroso incendio e morte degli operai), ed in assenza di qualsiasi intervento tecnico ovvero organizzativo finalizzato a ridurre il rischio, sia ipotizzabile, a discrezione del soggetto agente, l'accettazione dell'evento parziale o comunque minore (piccolo focolaio senza conseguenze sull'integrità fisica degli operai).

In conclusione, la sentenza impugnata ha ritenuto che l'imputato Espenhahn abbia agito "*con imprudenza, che è una forma di colpa*".

Per giungere a tale conclusione ha però dovuto sostenere, tra l'altro, che Espenhahn ha sostituito le proprie personali valutazioni sul rischio di incendio a quelle che avrebbe invece dovuto

effettuare se avesse agito con diligenza, ed ha quindi ritenuto erroneamente che non si sarebbero verificati incendi disastrosi con morte o lesioni alle persone.

Tale affermazione rappresenta però l'ennesima evidente contraddizione nella motivazione dell'impugnata sentenza, posto che il Giudice d'Appello ha più volte sostenuto ed ampiamente argomentato, nella prima parte della medesima sentenza, che l'amministratore delegato Espenhahn aveva consapevolmente e volontariamente alterato il documento di valutazione dei rischi minimizzando proprio il rischio incendio sulle linee di trattamento, e ciò al fine di giungere ad una valutazione di rischio medio anziché elevato e dunque non avere l'obbligo di adottare misure antincendio quali l'impianto automatico di rilevazione e spegnimento. L'incongruenza è dunque evidente anche in questo passaggio dell'impugnata sentenza: se l'imputato Espenhahn ha dolosamente sottovalutato il rischio incendio che si rappresentava perfettamente nel relativo documento di valutazione, come si può sostenere che abbia colpevolmente effettuato una valutazione errata sul medesimo rischio di incendio nel momento in cui ha deciso di accettarne o meno il rischio?

* * * * *

Analisi della motivazione della sentenza impugnata sul dolo eventuale.

La Corte d'Assise d'Appello inizia con una premessa riassuntiva sulle ragioni della contestazione e del riconoscimento del dolo eventuale in capo al solo amministratore delegato Espenhahn, ritenendo che siano diverse secondo il PM e secondo la Corte di primo grado e che non siano comunque condivisibili.

Riportiamo per comodità di lettura la parte di motivazione sul punto.

IL DOLO EVENTUALE CONTESTATO A ESPENHAHN

L'Accusa ha portato a giudizio il solo a.d. della TKAST con le imputazioni di omicidio ed incendio dolosi.

E ciò all'esito di indagini che l'avevano convinta che tutti gli imputati avevano conosciuto i fattori di rischio di incendi diffusivi e mortali cui era stato esposto lo stabilimento di Torino dopo la decisione della sua chiusura.

Il P.M. ha spiegato il motivo per cui ha differenziato la posizione dell'imputato ESPENHAHN dalle altre: in sintesi, erano rapportabili solo a lui, in virtù della sua posizione apicale, le decisioni di far slittare, prima da un esercizio all'altro e poi a data successiva al trasferimento degli impianti a Terni, l'utilizzo di fondi straordinari antincendio già stanziati dalla holding; tali decisioni si calavano nel contesto di uno stabilimento che, privato progressivamente di tutte le protezioni antincendio anche grazie alle omissioni dei coimputati, continuava a funzionare esposto ad alto rischio di incendi mortali: a giudizio dell'Accusa, questo agire positivo solitario dell'imputato costituiva la prova che egli non aveva solo previsto (come i coimputati) l'evento ma aveva accettato il rischio e dunque voluto che si verificassero sia l'incendio sia le conseguenti morti degli operai.

La prima Corte ha ritenuto che la contestazione differenziata fosse giustificata sotto un'altra prospettiva.

In sintesi, la Corte ha premesso che tutti gli imputati non avevano avuto come obiettivo della loro condotta i due eventi (che pure avevano previsto) e ha anzi ricostruito che tutti avevano sperato che essi non si verificassero. Ha tuttavia ritenuto irragionevole tale speranza in ESPENHAHN e ragionevole negli altri.

Ciò perché, da un lato, l'a.d. aveva i massimi poteri decisionali e non esisteva alcun altro soggetto sulla cui diligenza e capacità di azione egli avrebbe potuto confidare perché venissero evitati gli eventi; dall'altro, perché gli altri imputati potevano invece confidare sui poteri impeditivi superiori posseduti da ESPENHAHN.

Questa Corte ritiene che nessuno dei due ragionamenti sia convincente perché ognuno appare contrastante con elementi fattuali che l'istruttoria ha permesso di raccogliere.

Qui la Corte d'Appello commette il primo errore motivazionale, travisando la tesi sostenuta dall'Accusa e riportata nella requisitoria scritta depositata in atti al termine della discussione. Non è infatti vero che l'accusa ha contestato il dolo eventuale facendo leva soltanto sulla condotta dell'imputato Espenhahn, ma ha evidenziato entrambi gli aspetti, anche quello relativo all'irragionevolezza della speranza che gli eventi non si verificassero, poi accolto dalla Corte di primo grado. Questo in linea con gli orientamenti costantemente espressi dalla Corte di Cassazione, che valorizza l'aspetto volitivo del dolo eventuale –ossia l'accettazione del rischio– sia sotto il profilo del comportamento attivo (od omissivo) posto in essere dall'autore del reato sia

sotto il profilo dell'impossibilità di confidare ragionevolmente (fare ragionevole affidamento) nella propria capacità o comunque nella possibilità concreta di evitare l'evento.

Al fine di chiarire esattamente quale sia stata -e continui ad essere- la tesi sostenuta dalla Procura Generale sul punto, e sgombrare sin d'ora il campo dai numerosi travisamenti contenuti nella sentenza impugnata, si riporta il capitolo 12.2.1 della requisitoria scritta depositata agli atti del giudizio di appello ed allegata anche al presente ricorso (allegato 3), che si richiama quale parte integrante.

12.2.1 "Profilo della volontà: aspetti generali

Riassumendo l'ampia casistica giurisprudenziale sul momento volitivo del dolo eventuale, alla luce degli insegnamenti della Corte possiamo dire che, sotto il profilo della volontà:

- si ha il DOLO EVENTUALE quando l'autore non vuole direttamente, anzi esclude, l'evento conseguente alla propria condotta diretta ad altri scopi, non ha il proposito di cagionare l'evento ma, pur rappresentandosi l'evento come una delle conseguenze concretamente possibili della propria condotta non si astiene, non rinuncia alla condotta che può dar luogo a ulteriori conseguenze rispetto a quelle perseguite ed ai vantaggi che se ne ripromette, anche a costo di cagionare l'evento, ed in tal modo accetta il rischio che l'evento si verifichi come risultato della sua condotta. In altre parole, l'agente non supera il dubbio in senso negativo, non respinge il rischio, non confida che il rischio non si concretizzi, non nutre la sicura fiducia che in realtà l'evento non si realizzerà, non confida nella propria capacità di controllare la propria condotta, non agisce nella ragionevole speranza che l'evento non si verifichi come conseguenza della sua condotta;
- si ha la COLPA COSCIENTE quando l'autore, pur rappresentandosi l'astratta possibilità del verificarsi di un evento non voluto, tuttavia supera il dubbio in senso negativo, respinge il rischio, confida che il rischio non si verifichi, nutre la sicura fiducia che in concreto l'evento non si realizzerà, confida nella propria capacità di controllare la propria condotta, agisce nella ragionevole speranza che l'evento non si verifichi come conseguenza della sua condotta.

Si è già detto che la rappresentazione, in capo a tutti gli imputati, della concreta possibilità di un incendio e della conseguente morte (o lesione) di lavoratori sulle linee di ricottura e decapaggio e sulla linea 5 dello stabilimento ThyssenKrupp di Torino deriva in primo luogo dalla conoscenza della legge e delle norme, ed inoltre dai numerosi elementi sopra illustrati.

Si tratta ora di esaminare in che cosa si sia concretizzata e manifestata all'esterno la volontà dell'amministratore delegato Espenhahn, al fine di stabilire se essa sia qualificabile in termini di accettazione del rischio, e dunque di dolo eventuale, o se invece si possa ritenere che abbia agito confidando nella ragionevole speranza che l'evento non si sarebbe verificato, e dunque con colpa cosciente.

Per Espenhahn le condotte rilevanti sono in realtà due: la prima omissiva, comune anche agli altri imputati, rappresentata dall'omessa adozione delle cautele antinfortunistiche (ed in particolare – ma non solo - degli impianti automatici di rilevazione e spegnimento incendi); la seconda commissiva, che lo distingue dagli altri imputati, rappresentata dalla decisione di non fare più a Torino alcun investimento per l'antincendio, e di eliminare anche quelli che erano già stati previsti e pianificati, per farli poi a Terni dopo il trasferimento delle linee. L'insieme di tali condotte, ed in particolare la seconda, che denota la chiara volontà di abbandonare Torino, di non spendere più denaro, (concretizzato in un atto formale quale la nota integrativa di bilancio), tempo e lavoro in uno stabilimento destinato alla chiusura dirottandolo invece dove serve ancora, è sicuramente indicativo dell'accettazione del rischio, e dunque idoneo a fornire la prova del dolo eventuale.

Infatti, analizzando le condotte dell'imputato Espenhahn nel contesto concreto in cui si sono state attuate si vede come esse configurino **esattamente il comportamento costantemente descritto dalla giurisprudenza in tema di dolo eventuale**: il comportamento di colui che, ponendo in essere una condotta diretta ad altro scopo (ossia evitare di spendere inutilmente, in una prospettiva che tiene conto esclusivamente dell'aspetto economico della gestione aziendale), **si sia rappresentato la concreta possibilità del verificarsi dell'ulteriore conseguenza dell'incendio e della morte dei lavoratori, e ciò nonostante abbia comunque agito accettando il rischio di cagionarla**, adottando tale decisione "economica" a qualunque costo ed anteponeandola ad ogni altra

diversa valutazione, anche a quella sulla sicurezza dei lavoratori. Magari ha anche sperato in cuor suo che il rischio non si concretizzasse realmente, ma non poteva nutrire alcuna fiducia che ciò avvenisse in quanto non dipendeva più dalla sua volontà, e non ha posto in essere alcuna azione che potesse consentirgli di confidare ragionevolmente nella possibilità di evitarlo (omettendo persino di attivarsi per attuare in via di urgenza interventi minori, che avrebbero però potuto ridurre un po' il rischio per i lavoratori e magari fornirgli un elemento concreto su cui confidare, come ad esempio gli estintori carrellati a lunga gittata, adottati a Terni immediatamente dopo l'incendio di Krefeld, utili per non fare avvicinare le persone al fronte del fuoco).

La condotta posta in essere dall'imputato Espenhahn, ovvero il comportamento positivo consistito nella **decisione di posticipare** dall'anno fiscale 2006/2007 al 2007/2008 (e dunque di non fare più, posto che a quell'epoca lo stabilimento di Torino sarebbe stato ormai chiuso) l'investimento di 1.500.000 euro previsto per impianti antincendio nello stabilimento di Torino, e poi di posticipare anche l'investimento di 800.000 euro già previsto per l'adeguamento antincendio della linea 5 ad epoca successiva al suo trasferimento da Torino a Terni (*from Turin*), oltre a dimostrare l'accettazione del rischio da parte del suo autore, costituisce l'elemento distintivo della sua posizione rispetto a quella degli altri imputati, ai quali viene contestata soltanto una condotta omissiva, dalla quale non è dato desumere sufficienti elementi indicativi dell'eventuale accettazione del rischio (tanto più che potevano fare ragionevole affidamento sulle capacità di Espenhahn). Del resto, come si è già detto, non potendosi entrare nella psiche dell'uomo per verificare se l'evento sia stato escluso o sia stato visto dall'agente come possibile, come probabile o come certa conseguenza della sua azione, ci si deve attenere ad una indagine sintomatica, e cioè all'esame degli elementi fattuali indicativi all'esterno della volontà (così Cass. 25 marzo 2008 n. 12680, nello stesso senso Cass. 27 marzo 2008 n. 12954). Come si è detto, le concrete modalità di azione e la condotta dell'amministratore delegato Espenhahn dimostrano la volontà di abbandonare lo stabilimento di Torino ormai prossimo alla chiusura, e dimostrano altresì che nel perseguire scelte esclusivamente organizzative ed economiche egli ha accettato il rischio di incendi e dei conseguenti infortuni.

Naturalmente non rileva in alcun modo il fatto che non avesse interesse a cagionare incendi o infortuni, ed anzi che avesse l'interesse contrario di evitarli, stiamo infatti parlando di dolo eventuale e non di dolo intenzionale o diretto (in questo senso si è

espressa anche la giurisprudenza, ed in particolare Cass. 25 marzo 2008, n. 12680). E neppure rileva il fatto, usato dagli imputati come argomento difensivo, che non vi fosse comunque l'intenzione di installare sulla linea 5, nella zona ove è avvenuto il nostro incendio, (ma neppure sulle altre linee di Terni e su quelle provenienti da Torino), gli impianti automatici di rilevazione spegnimento. Alla luce dell'obbligo di installarli, che come abbiamo visto deriva dalla legge, e delle numerose indicazioni ricevute in proposito da parte di assicuratori, WGS ed organismi pubblici di controllo, tale circostanza costituisce al più, se mai ce ne fosse bisogno, un'ulteriore prova della volontà di omettere le cautele antinfortunistiche.

Ciò che occorre invece approfondire, sotto il profilo della volontà, è la linea di confine tra dolo eventuale e la colpa cosciente, sotto il profilo degli elementi che potrebbero indurre il soggetto agente a confidare ragionevolmente che l'evento non si verifichi, e dunque farne ricondurre l'atteggiamento psicologico nell'alveo della colpa.

Nel caso oggetto del presente giudizio occorre **dunque accertare se vi sia stata in capo all'imputato Espenhahn la ragionevole speranza che in concreto l'evento non si sarebbe realizzato**, o se abbia confidato nella propria capacità di controllare la propria condotta, o ancora se abbia potuto ragionevolmente confidare in qualcosa o qualcuno in grado di rassicurarli sufficientemente.

A tal proposito occorre innanzitutto ricordare che, nell'interrogatorio del 04.11.09, l'imputato Espenhahn ha dichiarato, rispondendo alla domanda sul perché non si fosse più recato nello stabilimento di Torino dopo il settembre 2007: *“Come Presidente del Consiglio di Amministrazione io ero della convinzione di avere presso lo stabilimento di Torino dei buoni operai, collaboratori. Inoltre c'erano collaboratori come Salerno. Inoltre c'erano anche dei lavoratori di Terni che assistevano Salerno”* con ciò lasciando intendere di aver fatto affidamento su di loro per confidare che non si verificassero incendi, infortuni o altri disastri.

Ma gli operai, ed in particolare quelli professionalmente più qualificati ed i capi turno manutenzione, cui tra l'altro era demandata proprio la gestione dell'emergenza antincendio, negli ultimi tempi erano andati via in vista della chiusura dello stabilimento, e quelli rimasti non erano certamente nelle migliori condizioni di efficienza e operatività, essendo stressati e preoccupati per il loro futuro. Inoltre, come si è già detto, negli ultimi

tempi i cambi di mansione erano molto frequenti e non programmati, per far fronte alle continue dimissioni di chi trovava un altro lavoro, e gli operai rimasti erano costretti ad improvvisare svolgendo nuovi compiti e lavorando su impianti che non conoscevano, il tutto senza alcuna preventiva formazione.

Tutte circostanze perfettamente note all'amministratore delegato, che aveva dapprima programmato e successivamente gestito tramite l'ufficio personale di Terni, l'esodo del personale dello stabilimento di Torino verso dimissioni, pensionamenti e cassa integrazione. Negli ultimi tempi il rischio di infortuni a Torino era dunque molto più alto che in passato, al punto che un eventuale affidamento sugli operai in tali circostanze non sarebbe stato certamente ragionevole, ed anzi sarebbe qualificabile in termini di vero e proprio azzardo. Inoltre, se anche la situazione non fosse stata così catastrofica com'era, è pacifico in giurisprudenza che il datore di lavoro non può fare affidamento sui propri collaboratori e dipendenti per adempiere ai propri obblighi in materia di sicurezza sul lavoro ed ancor meno per supplire alle proprie mancanze o alle carenze nei dispositivi di prevenzione e protezione. E questo neanche quando può contare su lavoratori di comprovata esperienza... figuriamoci nel nostro caso!

Cassazione 29.11.2001 n. 42978

Il datore di lavoro potrebbe evocare in legittimo affidamento, su un corretto comportamento del lavoratore, solo ove egli avesse previamente adempiuto agli obblighi di legge su di lui gravante, tale affidamento non potendo altrimenti invocarsi in funzione surrogatoria e sanante di propri inadempimenti.

Cassazione 09.07.2008 n. 27959

Nel caso in cui l'affidante ponga in essere una condotta causalmente rilevante la condotta colposa dell'affidato, anch'essa con efficacia causale nella determinazione dell'evento, non vale ad escludere la responsabilità del primo.

Cassazione 28.02.2003 n. 9291

Quando il datore di lavoro è in colpa, non può essere esentato da responsabilità adducendo la distrazione del lavoratore atteso che la distrazione non connota di abnormità il comportamento assunto essendo essa facilmente prevedibile dal datore di lavoro tenuto a fare il possibile per proteggere il lavoratore anche dalla sua stessa

imprudenza. La situazione non si modifica quando si sia in presenza di un lavoratore esperto, giacché la familiarità con il lavoro svolto, è fattore che, secondo la comune esperienza comporta minore attenzione da parte del lavoratore e deve dunque essere tenuto presente dal datore di lavoro e controbilanciato con opportune cautele, sempre nei limiti del possibile.

Cassazione 01.06.2001 n. 19183

Non vale ad escludere il rapporto di causalità l'eventuale affidamento che il titolare della posizione di garanzia possa fare sull'intervento di terzi, o addirittura del soggetto passivo tutelato sulla posizione di garanzia stessa, circa l'effettuazione di comportamenti idonei ad affrancare una situazione di pericolo posta in essere da lui stesso, che quindi già versi in colpa per aver violato determinate norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte: in tal caso difatti l'omessa attivazione del terzo o la mancata attuazione di idonei comportamenti da parte del lavoratore tutelato dalla posizione di garanzia non si configurano affatto come affatto eccezionale ed imprevedibile, sopravvenuto, da solo sufficiente a produrre l'evento.

Nella situazione concreta in cui versava lo stabilimento ThyssenKrupp di Torino l'amministratore delegato Espenhahn **non poteva contare neppure sui dispositivi e presidi antincendio, che come abbiamo visto ampiamente in precedenza erano rappresentati soltanto da estintori manuali e idranti**, peraltro in condizioni di manutenzione ed efficienza insufficienti. Situazione ulteriormente aggravata dall'inadeguatezza del piano di emergenza ed evacuazione aziendale, che prevedeva l'intervento diretto dei lavoratori per lo spegnimento degli incendi.

A livello di presidi antincendio non vi era dunque soltanto la gravissima carenza rappresentata dall'omessa installazione di impianti automatici di rilevazione e spegnimento: anche i dispositivi esistenti erano inidonei e insufficienti, e ciò nonostante non erano stati fatti neppure interventi minori (c.d. tamponi) in via di urgenza, che avrebbero almeno ridotto un po' il rischio per i lavoratori, come ad esempio gli estintori carrellati a lunga gittata, adottati a Terni immediatamente dopo l'incendio di Krefeld, utili per non fare avvicinare le persone al fronte del fuoco.

In una tale situazione **non è dunque neppure ipotizzabile l'idea di poter ragionevolmente confidare che non si verificheranno incendi sugli impianti e sulle**

linee, e soprattutto, in caso di incendio, di poter evitare la morte o il ferimento dei lavoratori, proprio in considerazione del contenuto del piano di emergenza che prevedeva il loro intervento diretto anziché l'allontanamento dal luogo di pericolo. Nessun elemento concreto potrebbe dunque giustificare nel caso di specie un ragionevole affidamento da parte del datore di lavoro, che potrebbe soltanto sperare nella buona sorte o nella fortuna, ma non certamente confidare nella ragionevole speranza che l'evento non si verifichi.

Un discorso a parte merita, infine, il c.d. pulsante di emergenza, che nella prospettiva difensiva non solo avrebbe potuto impedire l'evento ma, con riferimento all'elemento soggettivo del reato, avrebbe potuto consentire agli imputati, ed in particolare all'amministratore delegato Espenhahn, di contare sul fatto che sarebbe stato utilizzato e, conseguentemente, di confidare che l'evento non si sarebbe verificato.

Infatti, quello che la difesa ha chiamato per tutto il processo **"pulsante di emergenza"** in realtà era **soltanto un pulsante di arresto funzionale della linea**, che non aveva nessuna delle caratteristiche che le norme impongono obbligatoriamente per i pulsanti di emergenza e che pertanto **non era in alcun modo riconoscibile** come tale (si ricorda, tra l'altro, che il pulsante presente sul pulpito principale era addirittura protetto da una ghiera metallica, in palese violazione della normativa).

In secondo luogo, ma è l'aspetto più importante, **non esisteva** nello stabilimento ThyssenKrupp di Torino **alcuna procedura scritta, e neppure verbale, che prevedesse l'utilizzo di pulsanti di emergenza;** e neanche nel piano di emergenza ed evacuazione aziendale troviamo alcuna indicazione o riferimento che prenda anche solo in considerazione la possibilità di utilizzo dei pulsanti di emergenza. Non sono affatto nominati. Inoltre, non essendovi alcuna procedura (e neppure disposizioni verbali) che ne prevedeva l'utilizzo, i lavoratori non avevano indicazioni in proposito, non erano formati sul suo funzionamento e non avrebbero quindi saputo né come né quando utilizzarlo. Del resto il fatto che non ci fosse una procedura che prevedesse l'utilizzo del c.d. pulsante di emergenza e che lo stesso non fosse neppure menzionato in alcuna procedura aziendale (come molte delle altre "carenze" della valutazione dei rischi) non è un caso ma risponde ad una ben precisa scelta di politica aziendale: l'azienda non voleva che si usasse anche perché se fosse stato utilizzato ad ogni incendio che si verificava avrebbe interrotto spessissimo la produzione.

In terzo luogo, comunque, l'utilizzo di quello che la difesa ha chiamato per tutto il processo "**pulsante di emergenza**" **non avrebbe impedito l'evento** in quanto, se anche fosse stato un vero pulsante di emergenza, se anche ci fossero state le procedure per il suo utilizzo, e se anche i lavoratori fossero stati formati per usarlo (tutte circostanze delle quali si è dimostrata l'insussistenza nel caso di specie), con il suo utilizzo non sarebbero state chiuse tutte le valvole dell'impianto oleodinamico ma soltanto le valvole c.d. "a tre vie". Sarebbero invece rimaste aperte le valvole c.d. "a due vie", che pure erano presenti sull'impianto e proprio nella zona dell'incendio, e quindi avrebbe potuto verificarsi l'evento esattamente come si è verificato: con il getto di olio idraulico alimentato dalla centrale oleodinamica.

Infine, come illustrato dal consulente tecnico del pubblico ministero Fiorentini nella sua consulenza dimostra come, anche nel caso di valvole "a tre vie", sarebbe comunque rimasto il c.d. "getto residuo" costituito dall'olio contenuto nel tubo a valle della valvola, che da solo avrebbe potuto uccidere o ferire gli operai presenti nel suo raggio d'azione (nel nostro caso tutti e sette i lavoratori). Anche con riferimento al c.d. pulsante di emergenza, non è dunque neppure ipotizzabile l'idea che Espenhahn potesse ragionevolmente confidare che non si verificassero incendi sugli impianti e sulle linee, e soprattutto, in caso di incendio, che si potesse evitare la morte o il ferimento dei lavoratori.

Conclusioni:

Sotto il profilo della volontà, per Espenhahn le condotte rilevanti sono in realtà due: la prima omissiva, rappresentata dall'omessa adozione delle misure tecniche, organizzative, procedurali, informative, formative, di prevenzione e protezione dagli incendi (tra cui in particolare l'omessa valutazione del rischio incendio, l'omessa formazione dei lavoratori, e l'omessa adozione degli impianti automatici di rilevazione e spegnimento incendi); la seconda commissiva, rappresentata dalla decisione di non fare più a Torino alcun investimento per l'antincendio, e di eliminare anche quelli che erano già stati pianificati. Tali condotte dimostrano la decisione di abbandonare lo stabilimento di Torino, e sono sicuramente idonee a fornire la prova della volontà nella forma di accettazione del rischio, e dunque del dolo eventuale. Nessun elemento concreto avrebbe infatti potuto giustificare

nel caso di specie un ragionevole affidamento nel fatto che l'evento non si verificasse:
l'imputato Espenhahn avrà forse potuto sperare nella buona sorte o nella fortuna, ma non certamente confidare ragionevolmente di poter evitare l'incendio ed il conseguente infortunio."

Proseguendo nell'analisi della motivazione dell'impugnata sentenza vediamo che dopo la premessa la Corte d'Assise d'Appello affronta il tema centrale del processo ossia la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, e la definizione di dolo eventuale.

A tal fine dà atto dell'interpretazione estensiva che la giurisprudenza e la dottrina hanno costantemente fornito dell'art. 43 c.p., e lo fa correttamente nel senso di includervi anche il dolo eventuale inteso come accettazione del rischio, precisa che l'elemento rappresentativo, ossia la previsione dell'evento, è comune anche alla colpa cosciente e dunque non può costituire profilo differenziale tra le due fattispecie, e conclude sostenendo l'irrilevanza del grado di probabilità rappresentatosi dall'agente.

Su quest'ultimo punto la sentenza pretende poi di confutare una presunta affermazione del Procuratore Generale secondo cui anche il grado di probabilità con cui il soggetto agente si rappresenta l'evento costituirebbe elemento idoneo a distinguere tra loro le due figure, ma in realtà l'accusa non ha affatto sostenuto questo. Il Procuratore Generale ha infatti indicato, per inquadrare esaurientemente il tema del dolo eventuale, tutte le massime giurisprudenziali in materia, ivi comprese quelle che lo differenziano dalla colpa cosciente anche in ragione del differente grado di previsione dell'evento, ma ha poi concluso che la differenza tra le due figure non risiede nella previsione più o meno concreta dell'evento bensì nell'accettazione (o nell'esclusione) del rischio (si veda a tal proposito la requisitoria scritta e le sentenze depositate dal Procuratore Generale).

Al termine di questo passaggio la Corte fornisce poi una preziosa e corretta indicazione metodologica, che purtroppo disattenderà al momento di trarre le conclusioni sul dolo dell'imputato Espenhahn, e chiarisce che "le sentenze di legittimità che indicano ai giudici di merito elementi sintomatici del dolo eventuale non sono mai strutturate come decaloghi chiusi ed anzi invitano sempre ad una "penetrante indagine in ordine al fatto unitariamente inteso, alle sue probabilità di verificarsi, alla percezione soggettiva della probabilità, ai segni della

percezione del rischio, ai dati obiettivi capaci di fornire una dimensione riconoscibile dei reali processi interiori e della loro proiezione finalistica”.

Tale indicazione, se correttamente applicata nel caso di specie in relazione agli elementi evidenziati nelle prime trecento pagine della sentenza ed utilizzati poi soltanto per motivare il riconoscimento della colpa con previsione, avrebbe infatti senz'altro portato a riconoscere il dolo eventuale in capo all'amministratore delegato della ThyssenKrupp. Ma su quest'ultimo punto la motivazione è mancata del tutto, e non è stato preso in considerazione alcuno degli elementi di prova pur ampiamente evidenziati nella prima parte della sentenza.

Riportiamo per comodità di lettura la parte di motivazione sul punto (sottolineature e grassetto di chi scrive).

Nell'affrontare la questione della linea di demarcazione fra dolo eventuale e colpa cosciente, si è ben consapevoli di come essa sia complessa e delicata, riguardando la ricostruzione di un atteggiamento intellettuale interiore dell'agente, che come tale sfugge a prove dirette che non siano la confessione; la verifica va dunque necessariamente condotta anche in via indiretta, utilizzando indizi e regole di esperienza e valorizzando tutti gli elementi probatori raccolti fra cui anche il comportamento dall'agente calato nel patrimonio complessivo delle sue conoscenze.

Ma qualunque ragionamento probatorio deve innanzitutto premettere la chiara definizione dell'oggetto da verificare.

*La nozione di dolo eventuale, inesistente nel nostro codice, è frutto di una lunga elaborazione giurisprudenziale e dottrina che ha interpretato estensivamente l'art. 43 c.p. per motivi che non è qui il caso di riprendere perché si tratta di diritto vivente, cioè patrimonio tanto indiscusso da non dover essere chiosato. Si è in definitiva ritenuto responsabile del delitto doloso non solo chi dirige intenzionalmente la propria condotta alla produzione dell'evento ma anche chi accetta consapevolmente **il rischio** che esso si verifichi come conseguenza del proprio comportamento, e ciò persino se tale evento non sia da lui desiderato o risulti indifferente rispetto ai suoi interessi.*

Il nostro codice prevede invece espressamente (ma rispetto alla colpa, cioè all'atteggiamento soggettivo fuori dell'intenzione) l'aggravante di aver agito nonostante la previsione dell'evento, che rimane non voluto.

E' quindi chiaro e condiviso che non può essere la previsione dell'evento a differenziare i due istituti del dolo eventuale e della colpa cosciente, ma deve essere l'esistenza o meno della volizione.

Il P.M., nella sua requisitoria orale in fase d'Appello, ha indicato alcune sentenze di legittimità che differenziano i due istituti sulla base della concretezza o meno della previsione, nel senso che quando l'evento viene rappresentato dall'agente come concreto e probabile ci si troverebbe nella sfera della volizione eventuale, quando invece l'evento è previsto solo come teoricamente possibile in quella della colpa con previsione.

Ma si tratta di argomenti che qui non sono d'aiuto perché confondono il piano degli elementi probatori che possono essere sintomatici del dolo eventuale con quello delle caratteristiche differenziali dei due istituti.

E' a tutti chiaro che ci muoviamo in un'area che esclude che l'agente si rappresenti l'evento come certo; in questo caso, infatti, il rapporto di consequenzialità fra condotta ed evento sarebbe tanto immediato e stringente da permettere di ricostruire in capo all'agente una sua volizione diretta (e non eventuale) che qui non interessa.

Qui ci muoviamo invece in un'area in cui l'agente si rappresenta l'evento come non certo ma possibile, con gradi progressivi di possibilità da quella minima a quella significativamente concreta e probabile (ma mai certa).

E' pur vero che, fra gli elementi sintomatici della accettazione del verificarsi (e dunque della volizione) dell'evento da parte dell'agente, può offrirsi al Giudice il grado più o meno alto di concretezza e probabilità della previsione del verificarsi dell'evento quale conseguenza dell'azione.

Ma ciò non permette di affermare in via generale che, per ritenere sussistente il dolo eventuale, sia necessaria e sufficiente la dimostrazione della previsione da parte dell'agente della concretezza e probabilità del verificarsi dell'evento. In altre parole, tale tipo di previsione rimane solo uno degli strumenti offerti al Giudice per accertare la sussistenza della volizione dell'agente e non una sua caratteristica essenziale.

La possibile interferenza fra il piano della prova dell'istituto e quello dei suoi elementi essenziali deriva, all'evidenza, dalla difficoltà di dare dimostrazione di un elemento tutto interiore ed impalpabile quale la volizione dell'agente. Le sentenze di legittimità che indicano ai giudici di merito elementi sintomatici del dolo eventuale non sono mai strutturate come decaloghi chiusi ed anzi invitano sempre (come anche la sent. Cass. Sez.,

1, 1.2.2011, V. n. 14011, cit., [si precisa che il numero 14011 della sentenza è stato indicato in modo errato, e che quello corretto è 10411], *ampiamente riportata nella sentenza appellata) ad una “penetrante indagine in ordine al fatto unitariamente inteso, alle sue probabilità di verificarsi, alla percezione soggettiva della probabilità, ai segni della percezione del rischio, ai dati obiettivi capaci di fornire una dimensione riconoscibile dei reali processi interiori e della loro proiezione finalistica”, sottolineando che “si tratta di un’indagine di particolare complessità, dovendosi inferire atteggiamenti interni, processi psicologici attraverso un procedimento di verifica dell’id quod plerumque accidit alla luce delle circostanze esteriori che normalmente costituiscono l’espressione o sono, comunque, collegate agli stati psichici”*.

A questo punto la sentenza impugnata passa ad esaminare le caratteristiche essenziali e differenziali del dolo eventuale rispetto alla colpa cosciente, e lo fa con riferimento esclusivo alla sentenza della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 12433/10, imp. Nocera, in tema di rapporti tra ricettazione ed incauto acquisto, precisando come i principi in essa enunciati abbiano validità indiscussa nel tempo e siano dunque generalmente applicabili in tutti i casi di dolo eventuale, a prescindere dal tipo di reato. In realtà tale sentenza, nel vasto panorama delle pronunce di legittimità sul dolo eventuale, è una delle rare pronunce recenti che si ispirano all'impostazione dottrinarie di matrice tedesca risalente ai primi anni del 1900, ossia alle "formule di Frank", recepite dalla sentenza con la formula “costi quel che costi”, ampiamente superate dalla dottrina e giurisprudenza successive. Inoltre, l’approccio particolarmente rigoroso nell’accertamento del dolo eventuale è dovuto nel caso specifico alla necessità di delimitare l’ambito di operatività dell’art. 648 c.p. rispetto all’art. 712 c.p., evitando che attraverso il dolo eventuale le condotte di incauto acquisto vengano ricondotte a fattispecie di ricettazione (si ricorda che prima della sentenza delle Sezioni Unite secondo una parte della giurisprudenza il reato di ricettazione sarebbe stato punibile solo a titolo di dolo diretto e non anche di dolo eventuale).

In questo caso, tra l’altro, il dolo eventuale riguarderebbe non la verifica dell’evento, bensì il presupposto della condotta (delitto antecedente e provenienza delittuosa delle cose), ed infatti nella pronuncia delle Sezioni Unite si precisa chiaramente che l’agente deve essersi rappresentato la possibilità dell’esistenza del presupposto del reato e, ciò nonostante, averne accettato il rischio. E’ dunque evidente come tale affermazione sia riferita al momento rappresentativo del dolo, e non al momento volitivo, come invece vorrebbe sostenere la Corte d’Assise d’Appello

nell'impugnata sentenza, e sia dunque citata del tutto a sproposito nel caso oggetto del presente processo, dove la rappresentazione e previsione dell'evento è stata ritenuta pienamente provata.

In particolare, la Corte d'Assise d'Appello fa riferimento alla parte della sentenza in cui si precisa che l'accettazione del rischio deve avvenire a seguito di una deliberazione con la quale l'agente sceglie fra agire, accettando l'eventualità di commettere l'azione vietata, e il non agire, ma soprattutto alla parte in cui indica al Giudice il compito di ricostruire ciò che avrebbe deciso l'agente ove -diversamente dal reale- si fosse prefigurata come certa la verifica dell'evento; verificare cioè se, in quest'ultima ipotesi, egli avrebbe comunque perseverato nella sua condotta. La sentenza impugnata accoglie l'impostazione sopraindicata e precisa come l'espressione ricorrente secondo la quale il dolo eventuale consiste nell'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento debba essere intesa esclusivamente nel senso indicato dalla sentenza citata.

A tale ultimo proposito appare evidente una delle numerose contraddizioni che caratterizzano la motivazione dell'impugnata sentenza, che solo poche righe prima aveva enunciato il (corretto) criterio metodologico secondo cui *le sentenze di legittimità che indicano ai giudici di merito elementi sintomatici del dolo eventuale non sono mai strutturate come decaloghi chiusi ed anzi invitano sempre ad una "penetrante indagine in ordine al fatto unitariamente inteso, alle sue probabilità di verificarsi, alla percezione soggettiva della probabilità, ai segni della percezione del rischio, ai dati obiettivi capaci di fornire una dimensione riconoscibile dei reali processi interiori e della loro proiezione finalistica"*. Dunque, da una parte si dice che le sentenze della Corte di Cassazione non indicano in modo tassativo quali siano i procedimenti da seguire e gli elementi da valorizzare per individuare il dolo eventuale, e subito dopo si aderisce *tout court* ed in modo esclusivo alle indicazioni metodologiche di una singola sentenza, peraltro pronunciata in una materia ed un contesto radicalmente diversi da quelli oggetto del presente processo.

Infatti, come si è già detto, la sentenza n. 12433/10 delle sezioni unite riguarda un caso di ricettazione ossia un reato "di mera condotta" contro il patrimonio, e si sofferma in particolare sulla differenza con la contravvenzione che punisce l'acquisto di cose di sospetta provenienza. È evidente che non possono essere adottati gli stessi parametri quando si parla di reati "di evento" contro l'incolumità fisica e la vita o di reati contro il patrimonio, atteso che la verifica ipotetica sul comportamento che avrebbe tenuto l'agente qualora avesse avuto certezza di cagionare l'evento che costituisce reato non può che avere, nel primo caso, esito negativo, con conseguente esclusione in radice di qualsiasi possibilità di configurare il dolo eventuale. Se si pensa infatti al caso dell'automobilista che per sfuggire ad un inseguimento supera ad alta velocità alcuni

semafori rossi, oppure di quello che imbocca contromano lo svincolo di una tangenziale cagionando un incidente mortale, entrambi risolti dalla Corte di Cassazione nel senso di ritenere sussistente il dolo eventuale, appare chiaro che se si applicasse il ragionamento ipotetico su come avrebbero agito qualora avessero avuto la certezza di provocare un grave incidente la risposta sarebbe senz'altro negativa, non fosse altro perché l'incidente mette a repentaglio anche l'incolumità dello stesso soggetto agente (chi è quel pazzo che non rinuncerebbe ad un'azione se sapesse che certamente lo coinvolge in un grave incidente automobilistico?). Analogamente, se si pensa al caso oggetto del presente procedimento, o più in generale ad un imprenditore che per risparmiare omette di adottare misure antinfortunistiche cagionando un infortunio mortale, è evidente che la domanda ipotetica volta ad accertare se avrebbe perseverato nel proprio comportamento avendo la certezza di cagionare l'infortunio non potrà che avere risposta negativa (nessun imprenditore sano di mente ometterebbe di adottare una misura antinfortunistica se sapesse che certamente tale omissione provocherà la morte di un lavoratore). Al contrario, nel caso di un collezionista di opere d'arte che acquista un quadro sapendo che può essere provento di furto, il ragionamento ipotetico su come avrebbe agito se avesse avuto la certezza della provenienza furtiva può essere validamente utilizzato per escludere che si sia trattato di incauto acquisto, così come cita ad esempio nel contesto della motivazione la sentenza delle sezioni unite, e può certamente portare alla conclusione che il soggetto agente non avrebbe rinunciato all'azione.

Il metodo della verifica ipotetica in cui si saggia il grado di resistenza della volontà dell'agente rispetto alla certezza di provocare l'evento non può dunque essere considerato un metodo valido per qualsiasi tipo di reato, ed in particolare non si ritiene possa essere validamente utilizzato nel caso oggetto del presente procedimento, a meno di voler escludere in radice la configurabilità stessa del dolo eventuale nei reati contro la persona commessi con violazione delle norme per la sicurezza sul lavoro (ed anche in quelli commessi con violazione delle norme relative alla circolazione stradale).

Inoltre, a ben vedere, tale metodo non pare né affidabile né di facile applicazione, atteso che in un ambito già di per sé delicato come è quello dell'indagine sull'elemento soggettivo del reato, in cui si deve desumere l'atteggiamento psicologico del soggetto agente da elementi rivelatori all'esterno della volontà, si introduce un'ulteriore valutazione del tutto ipotetica su come avrebbe agito quel medesimo soggetto in una condizione diversa da quella reale, il che porta ad uno sterile esercizio troppo cervellotico e contorto, e del tutto inutile.

Nel Giudizio di Appello il Procuratore Generale ha sostenuto che, se si pretendesse dall'accusa la prova che il soggetto agente non avrebbe mutato la propria condotta anche nella certezza di cagionare l'evento, si ricadrebbe nel diverso istituto del dolo diretto. La sentenza impugnata censura tale ragionamento sostenendo che confonde il piano della verifica ipotetica cui è chiamato il Giudice con quello dei fatti realmente verificatisi, in cui l'agente ha in ogni caso tenuto la sua condotta nella previsione non certa dell'evento.

In realtà il ragionamento del Procuratore Generale deve essere spiegato meglio: se si pretendesse dall'accusa la prova che il soggetto agente non avrebbe mutato la propria condotta anche nella certezza di cagionare l'evento, si richiederebbe di provare che egli era disposto ad agire anche con dolo diretto e non soltanto con dolo eventuale come ha in effetti agito, il che è del tutto inutile posto che il processo riguarda il fatto realmente accaduto, e non quello che sarebbe potuto accadere nelle intenzioni dell'agente, e l'imputazione contestata è a titolo di dolo eventuale (e non di dolo diretto).

In conclusione, ad ulteriore sostegno delle tesi affermate, la sentenza impugnata segnala che talune sentenze della Corte di Cassazione hanno definito il dolo eventuale come accettazione dell'evento, e riporta due delle numerose definizioni utilizzate in giurisprudenza, scegliendo quelle che più facilmente possono essere interpretate conformemente alla posizione sostenuta.

La Corte d'Assise d'Appello parla qui per la prima volta espressamente della tesi (del tutto minoritaria in dottrina ed inesistente in giurisprudenza) secondo cui il dolo eventuale consisterebbe nell'accettazione dell'evento, come se fosse qualcosa di diverso da ciò che ha precedentemente sostenuto e che sposterà poi decisamente nel prosieguo. Si tratta di un espediente tecnico per rafforzare la propria debole motivazione sul punto: prima espone la propria tesi, che gira intorno e sostanzialmente coincide con quella dell'accettazione dell'evento senza però dichiararlo espressamente, e poi sostiene che la Corte di Cassazione ha "talora" seguito tale tesi nelle proprie sentenze, dimenticando di segnalare che si tratterebbe non di un principio enunciato compiutamente ma di una frase isolata estrapolata da una singola pronuncia (Cass. 4, n. 11222 del 2010, imp. Lucidi, citata nella nota 782, che afferma incidentalmente, riferendo un'affermazione della dottrina ritenuta pertinente e riportata tra virgolette "*è il verificarsi della morte che deve essere stato accettato e messo in conto dall'agente, pur di non rinunciare all'azione che, anche ai suoi occhi, aveva la seria possibilità di provocarlo*"), in un panorama vastissimo di sentenze che parlano di accettazione del rischio.

In realtà la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mai sostenuto, in materia di dolo eventuale, la tesi dell'accettazione dell'evento (perché in tal caso riconosce il dolo diretto).

Inoltre, il fatto esaminato nel caso della sentenza n. 11222/10, imp. Lucidi, citata dal Giudice d'Appello come esempio di pronuncia in cui sarebbe stata accolta la tesi dell'accettazione dell'evento per negare la sussistenza del dolo eventuale, non è in alcun modo comparabile con la vicenda oggetto del presente processo.

Nel caso "Lucidi" l'imputato ha agito in uno stato di ira determinato da una lite con la fidanzata, seguendo l'impulso del momento che lo ha indotto a violare le regole della circolazione stradale, e si è trovato improvvisamente davanti lo scooter che ha investito senza aver avuto il tempo di riflettere e, quindi, di accettare o meno il rischio. Si legge infatti nella sentenza: *"la persona più prossima al punto di vista dell'imputato ... testimonia ... del tempo intercorso tra percezione e "botto", eventi separati da un battito di ciglia. Un tempo incompatibile con quel quid di cosciente, con quella decisione di "rischiare" che è necessario intestare all'imputato per poter, poi, a lui riferire l'omicidio a titolo di dolo eventuale."*

Nel nostro caso l'imputato Espenhahn ha scelto di non adottare le necessarie misure di sicurezza antincendio nello stabilimento di Torino in una condizione psicologica certamente molto diversa da quella del conducente che, in preda all'ira, lancia l'autovettura a velocità superiore a 90 km/h in un centro abitato attraversando un incrocio con il semaforo rosso, con l'evidente possibilità provocare un incidente e di ledere non solo altre persone, ma anche se stesso.

La scelta di Espenhahn, al contrario di quella dell'automobilista, non è stata dettata dall'impulso emotivo del momento, ma è stata una scelta consapevole e ponderata assunta nonostante fosse a conoscenza, come chiaramente indicato nella prima parte della sentenza, delle condizioni di grave insicurezza e degli enormi pericoli di incendio dello stabilimento di Torino. Inoltre, l'imputato Espenhahn non si è limitato ad accettare il rischio connesso alla scelta di non effettuare i necessari investimenti antincendio nello stabilimento di Torino, ma ha assunto consapevolmente e volontariamente condotte attive finalizzate al risparmio ben sapendo che comportavano un ulteriore aggravamento del rischio di incendio (quali le decisioni di ridurre la manutenzione e la pulizia, di non effettuare più la formazione ai lavoratori rimasti, chiamati a continui cambi di mansioni, di non sostituire i lavoratori specializzati ed esperti che davano le dimissioni, di posticipare e in definitiva cancellare anche gli investimenti già previsti e deliberati).

Con riferimento alla regola della verifica del grado di resistenza della volontà dell'agente, innanzi alla certezza di provocare l'evento, la Corte d'Assise d'Appello sostiene che essa trova accoglimento *"nella già citata sentenza Cass. Sez. 1, 1.2.2011, V., n. 1411 783 che la prima Corte ha inteso seguire"* (si precisa che il numero 1411 della sentenza è stato indicato in modo errato, e che quello corretto è 10411), ed anche in altre sentenze come ad esempio Cass., Sez. 5, n. 44712 del 2008, citata nella nota 783. In entrambi i casi la Corte ha riconosciuto la sussistenza del dolo eventuale.

Tale ultima sentenza (della prima si è già parlato e si parlerà ancora nel presente ricorso) riguarda la vicenda di una donna affetta dal virus dell'Hiv la quale, omettendo di comunicarlo al partner ed omettendo di adottare idonee precauzioni nei rapporti sessuali, accetta il rischio di contagio e trasmette la malattia cagionando lesioni personali con dolo eventuale.

Questo caso, pur radicalmente diverso da quello oggetto del presente processo, presenta molti elementi comuni alla fattispecie in esame, ed anzi nel comportamento tenuto dall'imputato Espenhahn è ravvisabile un'accettazione del rischio senz'altro maggiore rispetto a quella della donna nei cui confronti la Corte ha ritenuto sussistere il dolo eventuale.

Infatti:

- La donna sa di essere affetta da HIV ed è consapevole della possibilità di trasmissione e degli effetti della malattia.
- Espenhahn è consapevole delle gravi carenze in materia di prevenzione e protezione incendi sugli impianti dello stabilimento di Torino, è consapevole della necessità di adottare misure antincendio *"per la protezione dei lavoratori"* (pagina 152 della sentenza impugnata), e conosce le gravissime conseguenze (anche per le persone) derivanti da incendi disastrosi sugli impianti.
- La donna omette di informare dei rischi il suo compagno, con il quale intrattiene una lunga relazione sessuale.
- Espenhahn non solo omette di informare dei rischi i lavoratori dello stabilimento di Torino, ma addirittura dissimula il rischio confezionando artificiosamente un documento di valutazione del rischio incendio non corrispondente alla realtà (*"il DVR del maggio 2007 fu confezionato nella consapevole e volontaria dissimulazione degli elementi di rischio reali della lavorazione"*, pagina 261 della sentenza impugnata).
- La donna non adotta *"le opportune e necessarie protezioni nei rapporti sessuali"*

- Espenhahn non adotta le opportune e necessarie misure antincendio (*sistemi automatici di rivelazione e spegnimento automatici, come indicato nell'impugnata sentenza, pag. 152*) che sa di dover adottare per la protezione dei lavoratori, ed anzi contribuisce attivamente all'aggravamento della condizione di rischio (riducendo manutenzione, pulizia, formazione ecc.) pur di perseguire il suo obiettivo economico.

Questi, in sintesi, sono i passaggi essenziali del ragionamento effettuato dalla Corte di Cassazione:

“Senza alcuna pretesa di completezza, va detto, in estrema sintesi, che il criterio distintivo di gran lunga prevalente si fonda sul cosiddetto criterio della accettazione del rischio; si sarebbe, quindi, in presenza di dolo eventuale quando l'agente, pur non volendo l'evento, accetta il rischio che si verifichi come risultato della sua condotta, comportandosi anche a costo di determinarlo, mentre risponderebbe a titolo di colpa aggravata - colpa cosciente - l'agente che, pur rappresentandosi l'evento come possibile risultato della sua condotta, agisca nella ragionevole speranza che esso non si verifichi”.

“... al fine di comprendere l'effettivo atteggiarsi della volontà dell'agente, occorre verificare, per ritenere, ad esempio, il dolo eventuale, l'esistenza nell'agente di un atteggiamento psicologico che riconduca l'evento nella sfera di volizione, come quando, ad esempio, egli si rappresenti l'evento come concretamente probabile e tuttavia egli agisca, accettando il rischio del suo verificarsi”.

“I Giudici del merito hanno, invero, fatto buon governo dei principi indicati ed hanno ragionevolmente concluso per la sussistenza in capo alla D. del dolo eventuale sulla base di alcune considerazioni di fatto che consentono di ritenere che la donna fosse perfettamente a conoscenza del male dal quale era affetta, che fosse altresì consapevole della concreta possibilità di trasmettere il male al proprio compagno con il protrarsi della relazione sessuale e che non potesse avere dubbi in ordine al possibile, ed anzi, probabile, esito letale della infezione da HIV. La Corte di merito ha, infatti, spiegato che la D. era ben consapevole di essere affetta sin dal (OMISSIS) dalla sindrome di HIV come testimoniato dai numerosi documenti clinici in atti”.

“E' fuori contestazione, pertanto, che la donna si sia rappresentata la concreta possibilità di trasmettere il virus al suo partner e ciò non solo perché, come ha osservato la Corte territoriale, i mass media, ... ma specialmente perché la consapevolezza del rischio derivava dalla concreta e drammatica esperienza di vita della donna, come sopra descritta.”

“Ebbene nonostante la consapevolezza indicata la D. ritenne di intrattenere una lunga relazione sessuale con il Da. - dal (OMISSIS) - senza avvertirlo dei pericoli ai quali si esponeva e senza adottare le opportune e necessarie protezioni nei rapporti sessuali.”

Non vi è alcun dubbio allora che la donna abbia agito essendo perfettamente consapevole del concreto rischio di infezione al quale esponeva il suo compagno- evento non solo concretamente possibile, ma altamente probabile con il protrarsi dei rapporti sessuali - ed accettando il rischio del verificarsi dell'evento, alla fine davvero verificatosi.”

Riportiamo per comodità di lettura la parte di motivazione della sentenza impugnata sul punto (sottolineature e grassetto di chi scrive).

Torniamo dunque a individuare quali siano le caratteristiche essenziali e differenziali del dolo eventuale rispetto alla colpa cosciente e non solo i loro eventuali sintomi.

Esse sono state individuate da alcune sentenze particolarmente autorevoli la cui validità rimane indiscussa nel tempo.

Fra queste, vi è la sentenza SSUU n. 12433/10, imp. Nocera, Riv. 246323 che appare molto netta nel richiamare una regola storica di derivazione dottrinarica secondo la quale l'accettazione del rischio non può avvenire per pura disattenzione, noncuranza, o mero disinteresse, ma a seguito di un'opzione, di una deliberazione con la quale l'agente, consapevolmente sceglie fra agire, accettando l'eventualità di commettere l'azione vietata, e il non agire.

La Cassazione indica al Giudice il compito di verificare, nel caso concreto, e dunque alla luce di tutti gli elementi probatori rilevanti, se l'agente, rappresentandosi l'eventualità di determinare l'evento, non avrebbe agito diversamente anche nella certezza di causarlo.

Al Giudice dunque spetta un compito preciso seppur molto complesso: tener conto di tutti gli elementi specifici e di contesto della particolare vicenda sottoposta a giudizio per ricostruire ciò che avrebbe deciso l'agente ove –diversamente dal reale- si fosse prefigurata come certa la verifica dell'evento.

Verificare cioè se, in quest'ultima ipotesi, egli avrebbe comunque perseverato nella sua condotta.

Questa Corte condivide tale impostazione e osserva che soltanto questa verifica ipotetica permette di dimostrare un'aliquota volitiva effettiva in capo all'agente, profilo che è pur sempre ed indefettibilmente richiesto dalla lettera dell'art. 43 c.p., che ascrive il delitto a

titolo di dolo soltanto nel caso in cui l'evento non solo sia da lui preveduto ma anche "voluto".

In questo senso va intesa l'espressione ricorrente secondo la quale il dolo eventuale consiste nell'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento.

Non è in altre parole condivisibile l'interpretazione che ha dato della norma il P.M. quando ha sostenuto che, per ritenere integrato il dolo eventuale, basterebbe la prova che l'agente abbia posto in essere la propria condotta con azzardo, cioè consapevole che essa avrebbe causato il rischio di evento; osserva il P.M. che, se si pretendesse dall'Accusa la prova che egli avrebbe agito comunque nella certezza dell'evento, si slitterebbe nel diverso istituto del dolo diretto.

In questo argomentare si confondono due piani che vanno tenuti distinti: quello della verifica ipotetica cui è chiamato il Giudice (ove si saggia il grado di resistenza della volontà dell'agente rispetto alla certezza di provocare l'evento) e quello effettivamente verificatosi, in cui l'agente ha in ogni caso tenuto la sua condotta nella previsione non certa dell'evento.

Inoltre si ricorda che il Giudice di legittimità ha talora sottolineato che la legge prevede espressamente come oggetto della accettazione e volizione non il rischio di evento ma esattamente l'evento di reato.

La regola della verifica del grado di resistenza della volontà dell'agente, innanzi alla certezza di provocare l'evento, trova accoglimento nella stessa già citata sentenza Cass. Sez. 1, 1.2.2011, V., n. 1411 che la prima Corte ha inteso seguire (si segnala che il numero della sentenza è indicato in modo errato, essendo invece 10411).

Infatti in tale decisione si legge: Mentre, infatti, nel dolo eventuale occorre che la realizzazione del fatto sia stata "accettata" psicologicamente dal soggetto, nel senso che egli avrebbe agito anche se avesse avuto la certezza del verificarsi del fatto, nella colpa con previsione la rappresentazione come certa del determinarsi del fatto avrebbe trattenuto l'agente.

Il concetto si spiega ulteriormente in altre efficaci espressioni di altre sentenze di legittimità descrittive della volizione dell'agente quali "agire anche a costo di determinare l'evento", oppure "accettare di pagare un (eventuale) prezzo pur di poter agire e raggiungere il risultato voluto".

Dopo aver enunciato i principi ed i criteri cui intende attenersi nella decisione del caso, la Corte d'Assise d'Appello passa sommariamente in rassegna la giurisprudenza della Corte di Cassazione sul dolo eventuale. Le numerosissime sentenze sulle tema (che non sono esaminate) vengono ricondotte a due gruppi: quelle che riguardano fattispecie di reati violenti contro l'incolumità fisica e quelle che riguardano violazioni di regole di circolazione stradale da cui siano derivati incidenti mortali.

Secondo il Giudice d'Appello nel primo gruppo rientrano fattispecie caratterizzate dalla continuità fra le condotte tenute -normalmente atti violenti contro la persona- e l'evento morte che ne consegue, ed in questi casi sarebbe più agevole desumere il dolo eventuale atteso che il soggetto agente ha già dato prova di voler attentare all'incolumità della vittima. In una nota (786) si dà atto del fatto che in taluni di questi casi la Corte di Cassazione arriva ad individuare il dolo diretto, e porta l'esempio di una violenza sessuale su una bambina di due anni deceduta in conseguenza delle lesioni riportate (*Cass., Sez. 3, 6.10.2008, C., n. 38031*). A tal proposito la sentenza impugnata pretende ancora una volta di confutare una presunta argomentazione del Procuratore Generale, sostenendo che avrebbe citato tale sentenza nella requisitoria d'appello *"per sottolineare che vi si affermerebbe che l'agente aveva agito dolosamente pur avendo un interesse contrario all'evento morte"* mentre invece la Corte di Cassazione ha solo ritenuto che l'imputato avesse agito senza un interesse a uccidere. In realtà non è così, il Procuratore Generale ha citato la sentenza perché in quel caso la difesa aveva sostenuto che l'imputato non poteva essere in dolo avendo un interesse contrario all'uccisione "dell'oggetto" del suo interesse sessuale, esattamente come ha fatto la difesa dell'imputato Espenhahn nel presente processo sostenendo che il proprio assistito non poteva essere in dolo in quanto aveva un interesse contrario alla distruzione di un impianto che intendeva ricollocare a Terni. La citazione è stata fatta principalmente per dimostrare quanto fosse assurda e insensata una simile tesi difensiva (ovviamente respinta dalla Corte di Cassazione), ma evidentemente la Corte d'Assise d'Appello non ha ben compreso, o più semplicemente non la pensava nello stesso modo, avendo poi recepito integralmente la "singolare" tesi nella sentenza impugnata.

A ben vedere, però, le sentenze ricondotte dal Giudice d'Appello a questo primo gruppo ben difficilmente possono essere annoverate tra quelle in tema di dolo eventuale, atteso che normalmente la Corte di Cassazione conclude ritenendo che vi sia il dolo diretto, ed anzi, più in generale, ritiene che sia fuori luogo il riferimento al dolo eventuale in tutti i casi in cui un soggetto compia atti violenti contro un altro soggetto perché se lo uccide si configura la

fattispecie di omicidio preterintenzionale o quella di morte come conseguenza di altro delitto (a seconda che l'azione violenta sia diretta a percuotere e ledere oppure a commettere altri reati), e se lo ferisce si configura il reato di lesioni personali dolose con dolo diretto. Si tratta evidentemente di questioni estranee al presente processo, così come a ben vedere sono estranee al presente processo le sentenze che parlano di atti violenti contro la persona poi degenerati in omicidio, e dunque tutte le sentenze che il Giudice d'Appello ha considerato nel primo gruppo.

Nel secondo gruppo ritroviamo, citando testualmente la motivazione dell'impugnata sentenza *"condotte di guida che hanno violato regole di comportamento particolarmente significative (attraversamento di incrocio stradale ad alta velocità con il semaforo rosso) accompagnate da condizioni ambientali tali da far presumere la presenza in loco di possibili vittime"*. Secondo il Giudice d'Appello in questi casi è tanto prevalente l'obiettivo perseguito dal soggetto agente (fuga, fretta, condizioni di alterazione mentale) da fargli abbandonare qualunque remora morale di poter ledere l'altrui incolumità; in altre parole si coglierebbe in questi casi nelle sentenze di legittimità la raccomandazione di tener conto di una volizione nell'agente cieca o determinata dal *"costi quel che costi"* pur di raggiungere l'obiettivo perseguito.

A prescindere dai dubbi sul fatto che l'alterazione mentale possa costituire una condizione in cui sia possibile configurare il dolo eventuale, appare del tutto evidente come la descrizione delle condotte rientranti in questo secondo gruppo di sentenze, proprio come viene spiegata dalla Corte d'Assise d'Appello, si attaglia perfettamente al caso oggetto del presente processo. La sentenza impugnata giunge invece a conclusioni opposte, contraddicendosi per l'ennesima volta su un punto fondamentale della motivazione, e disattendendo totalmente (o comunque dimenticando) le premesse svolte nelle prime trecento pagine.

Si parla infatti di condotte *"che hanno violato regole di comportamento particolarmente significative accompagnate da condizioni ambientali tali da far presumere la presenza in loco di possibili vittime"*: nel nostro caso abbiamo la violazione (riconosciuta in sentenza) di tutte le regole di sicurezza sul lavoro possibili e immaginabili, e condizioni ambientali che assicuravano la presenza di vittime. È evidentemente molto più grave il comportamento di chi, come l'imputato Espenhahn, viola scientemente numerosissime fondamentali norme di sicurezza in condizioni ambientali che gli garantiscono la presenza in loco di vittime certe rappresentate dagli operai (che tra l'altro ha incaricato di effettuare l'intervento immediato sugli incendi), rispetto a quella dell'automobilista descritta nella sentenza impugnata. Rispetto al caso oggetto del presente processo bisogna poi considerare che nelle condotte descritte l'automobilista pone in essere una

condotta certamente meno grave in quanto agisce generalmente d'impulso e mette a repentaglio anche la propria vita, cosa che l'amministratore delegato di una grande multinazionale certamente non fa, ponderando bene le proprie scelte ed esponendo a rischio soltanto la vita dei propri dipendenti. Complessivamente la condotta tenuta dall'imputato Espenhahn è dunque incommensurabilmente più grave di quella dell'automobilista portata ad esempio nella sentenza impugnata, e ciò emerge proprio dalle argomentazioni ampiamente sviluppate nelle prime trecento pagine della sentenza stessa.

Infine, concludendo la descrizione della casistica giurisprudenziale sul dolo eventuale, e pur ammettendo *che numerose sentenze di legittimità mettono l'accento, per verificare il dolo, sulle caratteristiche del comportamento tenuto dall'imputato*, la Corte d'Assise d'Appello stabilisce che non vi è alcuna differenza tra condotte commissive ed omissive, che la scelta di eliminare qualsiasi investimento ed anche quelli già pianificati per lo stabilimento di Torino *appare solo la formalizzazione di una lunga serie di omissioni che avevano da tempo tagliato gli investimenti destinati alla prevenzione*, e che il comportamento dell'imputato Espenhahn è stato condiviso con altri imputati ed era sostanzialmente uguale al loro, cui è stata contestata soltanto la colpa con previsione.

Con tali conclusioni il Giudice d'Appello mostra di aver superficialmente valutato e conseguentemente travisato il fondamento e le ragioni delle contestazioni mosse dalla Pubblica Accusa all'imputato Espenhahn, il quale ha posto in essere tutte le condotte omissive contestate anche agli altri imputati, e, in aggiunta a quelle, anche le specifiche condotte commissive consistenti nel far dapprima slittare e successivamente decadere gli investimenti antincendio previsti per lo stabilimento di Torino. In questo senso la sua volontà risulta certamente più forte e determinata rispetto a quella degli altri imputati, che hanno posto in essere soltanto le condotte omissive e che avevano comunque minori poteri (argomento, quest'ultimo, relevantissimo in materia di sicurezza sul lavoro, sul quale si tornerà oltre).

Per quanto riguarda l'attribuzione delle decisioni che hanno portato all'eliminazione degli investimenti antincendio nello stabilimento di Torino al solo imputato Espenhahn, la sentenza impugnata sostiene che sia risultato smentito il fatto che Espenhahn abbia assunto tali decisioni in solitudine, assumendo che il consiglio dell'imputato Moroni sia stato determinante, che la decisione sia stata condivisa o almeno avallata dai due membri del board Pucci e Priegnitz, e che sia stata altresì condivisa dalla persona incaricata della gestione dei rapporti con le assicurazioni Wilhelm Fischer (soggetto estraneo al presente processo).

Qui l'errore di diritto in cui cade la Corte d'Assise d'Appello è evidente e gravissimo. Premesso che come si è già osservato non si tratta di distinguere tra condotte omissive e commissive ma di aggiungere, per il solo imputato Espenhahn, le seconde alle prime, è chiaro che non si possono equiparare le condotte di Espenhahn a quelle di Moroni (ed ancor meno di Fischer) in quanto solo il primo aveva il potere di assumere (ed ha infatti assunto, ammettendolo anche in interrogatorio) decisioni come quella di far slittare gli investimenti, mentre il secondo aveva un mero potere consultivo. Il fatto che l'amministratore delegato si sia consultato con il suo collaboratore Moroni, e che questi fosse persona tecnicamente competente, non cambia le cose atteso che anche Espenhahn era perfettamente competente ed autonomo in materia di sicurezza e si era concretamente rappresentato i rischi derivanti dalle proprie azioni ed omissioni (fatto ampiamente riconosciuto dalla Corte d'Assise d'Appello nella prima parte della sentenza). Tale circostanza rende la competenza ed il consiglio di Moroni del tutto irrilevanti in rapporto alla responsabilità di Espenhahn, diversamente da ciò che si potrebbe forse sostenere se l'amministratore delegato fosse privo di competenze in materia di sicurezza sul lavoro e si affidasse perciò totalmente al proprio collaboratore. Nella nostra situazione, se anche fosse dimostrato che il consiglio di Moroni sia stato determinante per l'assunzione della decisione, la conclusione sulla responsabilità di Espenhahn non cambierebbe, atteso che al più si potrebbe ipotizzare un concorso del dirigente nel reato doloso commesso dall'amministratore delegato, che non verrebbe comunque meno.

Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda il ragionamento relativo all'ipotetica condivisione della decisione anche da parte del sig. Fischer, persona che a quanto risulta dagli atti si occupava esclusivamente di rapporti con le assicurazioni, non si sa con quali competenze tecniche, e senz'altro priva di informazioni sulle condizioni in cui versava lo stabilimento di Torino negli ultimi tempi. Inoltre, come evidenzia lo stesso Giudice d'Appello, quest'ultimo chiedeva in data 31 agosto 2007 all'imputato Salerno se avesse senso fare gli interventi apparentemente concordati con gli assicuratori nello stabilimento di Torino destinato alla chiusura, e ciò dimostra che la decisione di abbandonare qualsiasi investimento su quel sito non gli era evidentemente stata comunicata in precedenza.

Quanto al fatto che la decisione sia stata condivisa o almeno avallata dai due membri del board Pucci e Priegnitz, la Corte d'Assise d'Appello ne aggrava la posizione rispetto a quanto sostenuto dal Procuratore Generale parlando di "vaglio necessario" del board, e pone a loro carico una pesantissima responsabilità, ma che non incide in alcun modo sulla posizione di Espenhahn che

ha, tra l'altro, confessato in interrogatorio di aver assunto la decisione (anche qui si potrebbe ipotizzare al più un concorso nel reato doloso di Espenhahn, che non verrebbe comunque meno). A tale ultimo proposito si evidenzia sin d'ora l'ennesima contraddizione nella motivazione dell'impugnata sentenza che, dopo il ragionamento di cui si è appena detto, applica agli imputati Pucci e Priegnitz una pena decisamente inferiore a quella dell'imputato Espenhahn e addirittura inferiore a quella di tutti gli altri imputati, che pacificamente avevano poteri di gran lunga inferiori e non hanno assunto alcuna decisione.

Riportiamo per comodità di lettura la parte di motivazione sul punto (sottolineature e grassetto di chi scrive).

Ciò premesso, desumiamo i criteri per affrontare nel merito la questione specifica dal complesso delle sentenze di legittimità.

Pressoché tutte le sentenze della Cassazione pronunciate sul punto negli ultimi anni hanno riguardato fattispecie di reati contro l'incolumità fisica o di violazioni di regole di circolazione stradale causatrici di morti.

Nel primo gruppo di pronunce l'attenzione del Giudice di legittimità viene appuntata sul valore sintomatico della continuità fra le condotte tenute (atti violenti semmai reiterati diretti contro la persona) e l'evento traumatico della morte: è indubbio infatti che in tali casi al Giudice sarà più agevole effettuare la verifica ipotetica cui è chiamato giacché l'agente ha già dato con la sua condotta la prova materiale di voler attentare all'incolumità della vittima⁷⁸⁶.

⁷⁸⁶ *Tale continuità è anzi alcune volte così spinta da far concludere per un dolo diretto: è il caso della sent. Cass., Sez. 3, 6.10.2008, C., n. 38031, non massimata in un caso di violenza sessuale su bimba di due anni deceduta a causa dei traumi interni ove il dolo ricostruito a partire dalla cieca violenza della condotta è anzi quello diretto. La sentenza è stata citata dal P.M. nella requisitoria d'Appello, ma un'attenta lettura della motivazione porta a ricostruire che la Cassazione ha solo ritenuto (p.13) che l'imputato avesse agito senza un interesse a uccidere.*

*Nel secondo gruppo ritroviamo **condotte di guida che hanno violato regole di comportamento particolarmente significative** (attraversamento di incrocio stradale ad alta velocità con il semaforo rosso) **accompagnate da condizioni ambientali tali da far presumere la presenza in loco di possibili vittime.***

Spesso in tali fattispecie concrete ritroviamo che l'agente o agiva in condizioni estreme di fretta e/o in stato di alterazione mentale (da abuso di sostanze psicoattive) ovvero era animato dal fermo obiettivo di allontanarsi da una zona (ad esempio perché inseguito dalle forze di polizia).

Queste due ultime connotazioni diventano molto importanti per l'interprete che, nel giudizio ipotetico da effettuare, può ritenere nell'agente rispettivamente affievoliti gli ordinari freni inibitori ovvero tanto prevalente l'obiettivo perseguito da fargli abbandonare qualunque remora morale di poter ledere l'altrui incolumità; in altre parole si coglie in questi casi nelle sentenze di legittimità la raccomandazione di tener conto di una volizione nell'agente cieca o determinata dal costi quel che costi pur di raggiungere l'obiettivo perseguito.

Il P.M., nel citare alcune di tali sentenze ed, in particolare, quelle che riguardano il primo gruppo di reati (violenza diretta contro la persona), ha sostenuto che tali casi non sono dissimili dalla vicenda addebitata ad ESPENHAHN, il quale, violando le norme preposte alla protezione dell'incolumità fisica dei lavoratori, avrebbe di fatto compiuto azioni violente contro di loro. L'argomento è palesemente forzato e, comunque, non spiega la diversa contestazione operata nei confronti degli altri imputati, riconosciuti colpevoli di consapevoli condotte che avevano altrettanto esposto i lavoratori ai rischi di incendio e di morte.

Si è già detto che, secondo il P.M., la prova del dolo eventuale dell'a.d. risiederebbe soprattutto nelle sue due condotte commissive perché esse rappresenterebbero la sua radicale, cinica e definitiva decisione di abbandonare a se stesso lo stabilimento di Torino senza alcuna prevenzione antincendio per tutto il tempo in cui avrebbe continuato a funzionare.

E' vero -e lo abbiamo appena ricordato in caso di reati contro l'incolumità delle persone- che numerose sentenze di legittimità mettono l'accento, per verificare il dolo, sulle caratteristiche del comportamento tenuto dall'imputato. Ma bisogna convenire in questo caso che la differenza fra condotte omissive e commissive appare evanescente, perché la decisione di slittamento dell'utilizzo dei fondi appare solo la formalizzazione di una lunga serie di omissioni che avevano da tempo tagliato gli investimenti destinati alla prevenzione. Inoltre, anche teoricamente, non è la natura commissiva o omissiva della condotta a costituire indice di volizione perché essa è semmai emblematica di un più diretto nesso di

causalità fra azione ed evento ma non rappresentativa dell'atteggiamento che sorregge la prima.

Non basta. Il criterio differenziale fra le condotte commissive ed omissive tenute dagli imputati non regge alla ricostruzione della vicenda venuta dall'istruttoria. E' risultato smentito che ESPENHAHN abbia tenuto le due condotte commissive in solitudine; alla luce del contenuto inequivoco delle mail sequestrate, l'a.d. ha indicato in MORONI il collaboratore al cui giudizio egli si affidò per prendere la decisione dei due slittamenti finanziari; lo stesso MORONI non ha potuto negarlo e, poiché abbiamo ricostruito che la valutazione costi/benefici legata a tali scelte era di natura squisitamente tecnica, possiamo dedurre che il consiglio di MORONI sia stato determinante per far assumere da parte dell'a.d. le decisioni in questione.

Non basta: le due condotte commissive passarono il vaglio necessario del board (disturbato più volte) ove i due consiglieri PRIEGNITZ e PUCCI le condivisero o comunque non le avversarono, con quelle regole di maggioranza nelle decisioni che erano state fissate dalla delibera del CdA del 25.7.01.

E infine, vi è pure un'altra persona che condivise la decisione di slittamento finanziario, nel senso di contribuire almeno ad alimentare dubbi sulla diversa decisione di spendere subito i fondi stanziati da TKL per misure antincendio a Torino: si tratta di Wilhelm FISCHER che inviò la lettera del 31.8.07 a SALERNO; costui era responsabile per l'Italia di TKR (articolazione di TKAG che costituiva snodo ineludibile nei rapporti fra TKASt e AXA).

A questo punto la Corte d'Assise d'Appello accenna al secondo snodo essenziale della vicenda, ossia se l'imputato Espenhahn abbia ragionevolmente confidato che l'evento non si sarebbe verificato, e lo fa criticando sul punto la sentenza di primo grado che aveva ritenuto tale speranza irragionevole giudicando che l'imputato avesse agito con dolo eventuale. A tal fine riporta uno stralcio della sentenza n. 10411 del 2011 della Corte di Cassazione, citata anche dal Giudice di primo grado, in cui si dice chiaramente che "*Si versa, nella forma di colpa definita "cosciente" qualora l'agente, nel porre in essere la condotta nonostante la rappresentazione dell'evento, ne abbia escluso la possibilità di realizzazione, non volendo né accettando il rischio che quel risultato si verifichi, nella convinzione, o nella ragionevole speranza, di poterlo evitare per abilità personale o per intervento di altri fattori*".

Poiché tale definizione non è evidentemente in linea con la conclusione cui vuole giungere il Giudice d'Appello, il discorso sulla ragionevolezza della speranza di evitare gli eventi viene però immediatamente abbandonato (verrà ripreso nella parte finale del capitolo) per tornare al tema del bilanciamento tra l'obiettivo perseguito ed il danno che costituisce il prezzo (eventuale) da pagare per il suo conseguimento. (Si noti come la Corte d'Appello abbia ormai sostituito il termine "rischio" con il termine "danno" e dunque, pur continuando a non ammetterlo espressamente, sia ormai approdata alla tesi dell'accettazione dell'evento. Infatti poche righe più avanti si legge: *"Il Giudice di merito di questo caso deve dunque mettere a confronto l'obiettivo perseguito con l'evento di danno non voluto, ma previsto come possibile dall'agente quale conseguenza della propria azione"*).

Con un'ardita operazione di equilibrismo, infatti, la sentenza impugnata sposta l'accento sul tema del giudizio ipotetico cui sarebbe chiamato il Giudice e sul bilanciamento di cui si è detto, collegandoli al concetto di ragionevole speranza attraverso il riferimento alla fattispecie concreta esaminata dalla Corte di Cassazione (quella dell'automobilista in fuga dalla polizia che supera ad alta velocità una serie di semafori rossi e provoca un incidente mortale), che è considerata particolarmente significativa in quanto caratterizzata da un obiettivo fortemente perseguito dall'agente quale la fuga dalla polizia, e tale da prevalere nel giudizio di bilanciamento sull'evento di danno previsto giustificando così il riconoscimento del dolo eventuale (in realtà, come si è già detto, il ragionamento funziona solo se nel giudizio di bilanciamento si considera il rischio di incidente mortale, mentre non regge se si considera l'evento incidentale in cui è in gioco anche la vita del soggetto agente, posto che chiunque preferirebbe essere fermato dalla polizia piuttosto che morire in un incidente e dunque il dolo eventuale non sussisterebbe mai in questi casi).

A tale ultimo proposito, per confermare la validità della regola del bilanciamento nell'individuazione del dolo eventuale, il Giudice d'Appello porta ancora ad esempio il caso del rapinatore che, scappando, per guadagnare la fuga spara alla guardia giurata che lo insegue... ma trattandosi di un chiaro esempio di dolo diretto ottiene di dimostrare proprio il contrario, e cioè che quando -con o senza giudizio di bilanciamento- si accetta l'evento che costituisce reato (e dunque si agisce con la certezza di cagionarlo) l'unica categoria di riferimento utilizzabile è quella del dolo diretto.

La realtà è che Espenhahn, pur prevedendo il possibile accadimento dell'evento disastroso, ha deciso di rischiare sperando evidentemente che non si verificasse. Quindi ha accettato l'evento in

forma eventuale. Se avesse avuto la certezza che l'evento si sarebbe verificato non avrebbe perseverato nella sua condotta, come non l'avrebbe fatto il conducente del veicolo in fuga citato nella sentenza 10411/11 della Corte (perché mai una persona in fuga dalla polizia per un reato minore dovrebbe perseverare nel comportamento pericoloso se avesse la certezza -come sostiene il Giudice d'Appello- di provocare un incidente mortale? Nel bilanciamento tra vantaggi e conseguenze non avrebbe alcun senso).

Ed infatti la Cassazione riconosce nell'episodio di cui alla sentenza n. 10411/11 il dolo eventuale proprio perché il conducente ha accettato il rischio di provocare un incidente anche mortale, ma ha agito certamente non nella certezza che ciò avvenisse, ed anzi sperando che non si verificasse! Proprio come ha fatto l'amministratore delegato Espenhahn, che ha accettato il rischio di cagionare incendi ed infortuni anche mortali, certamente non nella certezza che avvenissero, ed anzi sperando (ma non confidando ragionevolmente) che non si verificassero.

Riportiamo per comodità di lettura la parte di motivazione sul punto (sottolineature e grassetto di chi scrive).

La prima Corte ha invece, come si è detto, valorizzato un altro elemento indiretto del dolo eventuale costituito dalla irragionevolezza della giustificazione data da ESPENHAHN circa la sua speranza che non si verificassero i due eventi di reato.

Secondo il primo Giudice, nelle reali condizioni gestionali e di lavorazione dello stabilimento di Torino nell'autunno del 2007, ESPENHAHN non poteva ragionevolmente confidare su nulla che impedisse il disastro: non sulla capacità tecnica e operativa del direttore SALERNO (scarsamente competente, affiancato da RSPP altrettanto non competente, e comunque non dotato di alcun significativo potere autonomo di decisione e di spesa), non sulla capacità di intervento degli operai addetti alla produzione e all'emergenza (che non erano stati formati e non erano dotati di adeguati mezzi di spegnimento e protezione). La speranza di ESPENHAHN, che pure la prima Corte gli riconosce, non era ragionevole perché egli era consapevole di aver messo in moto un meccanismo che non veniva più governato né da se stesso né da altri.

L'assenza di ragionevolezza nella speranza di evitare gli eventi comporta, secondo la prima Corte, che si versi nel dolo eventuale e non nella colpa cosciente.

Sul punto la prima Corte riporta un passo della già citata sent. Cass. 1, 1.2.2011, V. n. 14011: Si versa, invece, nella forma di colpa definita "cosciente", aggravata dall' avere

agito nonostante la previsione dell'evento (art. 61 n. 3 cod. pen.), qualora l'agente, nel porre in essere la condotta nonostante la rappresentazione dell'evento, ne abbia escluso la possibilità di realizzazione, non volendo né accettando il rischio che quel risultato si verifichi, nella convinzione, o nella ragionevole speranza, di poterlo evitare per abilità personale o per intervento di altri fattori.

Non vi è dubbio che l'affermazione sembrerebbe in sé calzante rispetto alle giustificazioni date dall'imputato.

Ma, accantonando per un momento il concetto di ragionevolezza su cui si tornerà, non bisogna dimenticare la fattispecie concreta cui si riferiva la sentenza di legittimità citata, che era quella di un automobilista che aveva attraversato in presenza di semaforo rosso più volte incroci successivi, sfuggendo all'inseguimento della Polizia.

La ragionevolezza o meno della speranza di evitare gli eventi era in quel caso strettamente avvinta ad un'altra caratteristica di quell'azione, che era quella dell'obiettivo perseguito fortemente dall'agente. Infatti nella stessa sentenza si mette in risalto quest'ulteriore indice rivelatore del dolo eventuale particolarmente utile per effettuare quella verifica ipotetica a cui richiama il Giudice del rinvio. La Corte di legittimità infatti afferma: Nel dolo eventuale il rischio deve essere accettato a seguito di una deliberazione con la quale l'agente subordina consapevolmente un determinato bene ad un altro. L'autore del reato, che si prospetta chiaramente il fine da raggiungere e coglie la correlazione che può sussistere tra il soddisfacimento dell'interesse perseguito e il sacrificio di un bene diverso, effettua in via preventiva una valutazione comparata tra tutti gli interessi in gioco - il suo e quelli altrui - e attribuisce prevalenza ad uno di essi. L'obiettivo intenzionalmente perseguito per il soddisfacimento di tale interesse preminente attrae l'evento collaterale, che viene dall'agente posto coscientemente in relazione con il conseguimento dello scopo perseguito. Non è, quindi, sufficiente la previsione della concreta possibilità di verifica dell'evento lesivo, ma è indispensabile l'accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno che costituisce il prezzo (eventuale) da pagare per il conseguimento di un determinato risultato.

Il Giudice di merito di questo caso deve dunque mettere a confronto l'obiettivo perseguito con l'evento di danno non voluto, ma previsto come possibile dall'agente quale conseguenza della propria azione.

La regola è la medesima in tutti gli innumerevoli casi, ricorrenti nelle aule di giustizia, in cui il rapinatore scappando spari alla guardia giurata pur di riuscire a darsi alla fuga: egli non vuole la morte della vittima (ed anzi in cuor suo spera che ciò non avvenga perché più grave potrà essere l'imputazione in caso di indagini a suo carico) ma avverte come prevalente, per potersi allontanare, l'esigenza di neutralizzare chi glielo possa impedire. L'interesse perseguito e il danno previsto non sono fra di loro confliggenti, seppur il secondo non sia sperato. La morte della guardia giurata diventa il prezzo da pagare per ottenere di realizzare l'obiettivo.

Esaurite tutte le premesse e gli argomenti generali fin qui esaminati la Corte d'Assise d'Appello entra nel merito del caso specifico oggetto del processo, ed applica le regole che si è data alla posizione dell'imputato Espenhahn, disattendendo radicalmente gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di dolo eventuale e piegando a servizio della propria tesi i principi enunciati dalla Suprema Corte.

Finalmente il Giudice d'Appello mostra apertamente di aderire alla tesi di quella dottrina minoritaria che identifica il dolo eventuale con l'accettazione dell'evento, e di volerla applicare al caso di specie, con l'ovvia conseguenza di escluderlo.

Si legge infatti nell'impugnata sentenza: "E' proprio la comparazione fra obiettivo perseguito da ESPENHAHN ed eventi dannosi (previsti e non sperati) a risolvere in questo processo in maniera nettamente negativa la verifica ipotetica".

L'obiettivo perseguito viene individuato dalla Corte d'Assise d'Appello nel risparmio (o accantonamento) delle somme destinate ad investimenti antincendio nello stabilimento di Torino, quantificato nella somma di €800.000 (in quanto correlata alla confisca ex D.Lgs. 231/01). Un obiettivo secondario viene poi individuato nel voler continuare ad utilizzare gli impianti provenienti dallo stabilimento Torino dopo il trasferimento a Terni. La caratteristica comune ai due obiettivi viene individuata nel loro carattere economico.

A tale ultimo proposito, ed in particolare in merito alla quantificazione del risparmio perseguito dall'imputato Espenhahn nella somma di €800.000, bisogna rilevare un grave errore logico ed una importante contraddizione nella sentenza impugnata. Coerentemente con ciò che è stato detto nella prima parte della sentenza (dove si legge che non veniva più fatto alcun tipo di investimento nello stabilimento di Torino prossimo alla chiusura), il risparmio di Espenhahn sulle opere prevenzionali non è solo quello relativo agli interventi in rapporto causale con l'evento (ossia

quelli che, se realizzati, avrebbero impedito l'evento, rappresentati nel nostro caso dalle opere antincendio), ma è più in generale il risparmio derivante dal non effettuare più investimenti di alcun tipo, e soprattutto in materia di sicurezza, in uno stabilimento che stava per chiudere, continuando al contempo a sfruttarne le potenzialità produttive. Anche volendo seguire il ragionamento del Giudice d'Appello si deve prendere atto che il bilanciamento tra interessi effettuato dall'amministratore delegato ha evidentemente tenuto conto di tutti i risparmi derivanti dal non investire più nello stabilimento di Torino (per manutenzione, pulizia, manodopera, formazione, sicurezza ecc.), anche se poi uno solo di essi ha concretizzato l'omissione che ha cagionato l'evento oggetto del presente processo. E' infatti palesemente errata la considerazione esposta nell'impugnata sentenza secondo cui la somma di €800.000 sarebbe la quantificazione esatta del risparmio in quanto *correlata alla confisca ex D.Lgs. 231/01*, posto che la somma di cui è stata chiesta ed ottenuta la confisca in primo grado era soltanto "il profitto" del reato di cui vi era in atti la prova documentale, certamente ben inferiore al risparmio complessivamente ottenuto dall'azienda e, ovviamente, inscindibilmente collegata al reato ed alla violazione che lo ha causato.

In realtà la situazione in cui sono maturati gli eventi oggetto del presente processo è un po' più complessa di altre (ed in particolare di quelle oggetto delle sentenze citate nella motivazione dell'impugnata sentenza). La prospettiva in cui si è mosso l'amministratore delegato della ThyssenKrupp era quella di ottenere il massimo rendimento possibile dallo stabilimento di Torino fino alla data di prevista chiusura, ed a tale scopo aveva elaborato una strategia a breve termine che prevedeva la riduzione al minimo indispensabile dei costi per il funzionamento degli impianti (riduzione della manutenzione e della pulizia) e nessun investimento per la sicurezza (e neppure per altro). In tale situazione le omissioni in materia di sicurezza sono state numerosissime (si ricordano i 116 punti di prescrizione dell'ASL TO1, ampiamente citati nella motivazione dell'impugnata sentenza quando parla delle condizioni dello stabilimento) e ciascuna di esse avrebbe potuto cagionare infortuni. Il fatto che il rischio di infortuni si sia poi concretizzato "solo" nell'evento oggetto del presente processo non significa che il risparmio perseguito e realizzato da Espenhahn fosse soltanto quello relativo all'omessa installazione delle misure antincendio, sebbene sia l'unico rilevante nell'ambito del presente procedimento penale. Nel giudizio di bilanciamento si dovrebbe dunque considerare il risparmio totale derivante dal non investire più in alcun modo nello stabilimento di Torino, a fronte del rischio (e non dell'evento) di incendi e infortuni anche mortali.

Gli eventi di reato concretamente previsti dall'imputato Espenhahn vengono individuati dalla Corte d'Assise d'Appello in un "incendio diffusivo e di difficile spegnimento, che mette a concreto repentaglio la vita di un numero indefinito di persone e la struttura stessa dell'impianto" (pagina 305), ed i danni conseguenti vengono quantificati come di relevantissima entità (distruzione dell'impianto, fermo della produzione, risarcimenti alle vittime e alle loro famiglie e danni d'immagine).

Qui la valutazione è corretta, e del resto la previsione dell'evento è stata dettagliatamente ricostruita nei fatti e riconosciuta con ampia motivazione nella sentenza impugnata. Ciò che non è corretto è il ragionamento che il Giudice d'Appello fa muovendo da questa premessa per concludere che l'imputato Espenhahn, pur avendo concretamente previsto un incendio diffusivo e di difficile spegnimento, avrebbe accettato soltanto il rischio di un evento minore, ossia di piccoli focolai facilmente domabili. Ma su questo punto torneremo tra poco.

La sentenza impugnata prosegue dicendo espressamente che intende effettuare il giudizio di bilanciamento tra evento (con conseguente danno) previsto e vantaggio, traendone l'ovvia conclusione di escludere il dolo eventuale. Abbandona dunque definitivamente la tesi dell'accettazione del rischio (che pure ha ripetutamente enunciato nella prima parte del capitolo dedicato al dolo eventuale) per sposare decisamente quella dell'accettazione dell'evento.

Inoltre sostiene, banalizzando la questione con un ragionamento "estremo", che l'accettazione del verificarsi dell'evento sarebbe in questo caso la negazione dell'obiettivo perseguito ... come se negli altri casi non lo fosse! E' indubbio che il verificarsi dell'evento incendio costituisse per Espenhahn la negazione dell'obiettivo perseguito, ma qui emerge ancora una volta il difetto insito nel ragionamento della Corte d'Assise d'Appello, e si rileva proprio dall'esempio fatto in precedenza con riferimento alla sentenza n. 10411/11 della Corte di Cassazione: è chiaro che anche per il conducente di un veicolo in fuga il fatto di provocare un incidente mortale, danneggiando gravemente il veicolo, ponendo fine alla possibilità di sfuggire alle forze dell'ordine e quindi facendosi catturare e rendendosi responsabile di un reato molto più grave di quello precedentemente commesso rappresenta la negazione dell'obiettivo perseguito, senza contare che con tale condotta rischia anche la propria vita oltre a quella degli altri. Evidentemente il conducente del veicolo non aveva messo in conto la certezza che si verificasse l'incidente ed i conseguenti danni, ed anzi aveva sperato proprio che non si verificassero: esattamente come nel nostro caso.

Appare dunque ancora una volta evidente l'errore del Giudice di secondo grado, che pone sul piatto della bilancia l'obiettivo perseguito dall'agente (il risparmio economico) e la certezza dell'evento (disastroso incendio e morte dei lavoratori), mentre nel dolo eventuale il soggetto agente sceglie tra l'obiettivo perseguito ed il rischio che forse l'evento indesiderato si avveri: il che è ben diverso.

Gli eventi, dell'incidente stradale o dell'infortunio sul lavoro, sono sempre la negazione di qualsiasi obiettivo perseguito; al contrario il rischio di incidente o di infortunio è compatibile con il perseguimento di un obiettivo diverso.

Si legge infatti testualmente nella sentenza impugnata: *"Nel comparare l'obiettivo di risparmio - perseguito - con i danni previsti in caso di verifica dei due eventi ... possiamo tranquillamente concludere che, accettando il verificarsi degli eventi, ESPENHAHN non solo non avrebbe fatto prevalere l'obiettivo perseguito ma avrebbe provocato un danno di tali dimensioni da annullarlo e soverchiarlo totalmente ... la verifica dell'evento diventa la negazione dell'obiettivo perseguito"*.

Al termine di questo brillante ragionamento la Corte d'Assise d'Appello conclude con una lapidaria, gratuita e semplicistica affermazione, banalizzando l'intera vicenda processuale con il giudizio secondo cui è ***impensabile che*** un imprenditore esperto come Espenhahn ***abbia agito in maniera tanto irrazionale***.

Tale giudizio, che parrebbe forse più consono ad una conversazione al bar che ad una sentenza, è fortemente indicativo del punto di partenza sul quale si è innestato il ragionamento della Corte d'Assise d'Appello, ed è probabilmente la cartina di tornasole che consente di comprendere le ragioni di una decisione sul dolo eventuale così apertamente e profondamente in contrasto con le evidenze processuali emerse nei due gradi di giudizio e dettagliatamente illustrate nella prima parte della motivazione. Pare infatti, leggendo attentamente la sentenza, che tale valutazione sia in realtà la ragione principale della decisione di non confermare il dolo eventuale, e che poi si sia tentato di costruirvi attorno una motivazione che potesse in qualche modo giustificarla.

La tesi dell'accettazione dell'evento (e del danno che ne consegue) è una evidente forzatura, e non regge ad un vaglio appena meno superficiale di quello della sentenza di appello. Nella materia della sicurezza sul lavoro, in particolare, la sua applicazione porta a negare radicalmente la possibilità di applicare l'istituto del dolo eventuale, atteso che il danno conseguente ad un infortunio o una malattia professionale è sempre enorme per il soggetto che ne sia ritenuto responsabile, ed è sicuramente sempre svantaggioso dal punto di vista economico rispetto al

risparmio ottenuto omettendo di adottare le cautele antinfortunistiche che lo avrebbero evitato (è infatti noto a chi si occupa di sicurezza sul lavoro che anche l'imprenditore più spregiudicato decide di non adottare le necessarie cautele antinfortunistiche mettendo in conto il rischio di infortuni, non certamente la loro realizzazione, ben sapendo che basterebbe un solo infortunio serio, anche non mortale, per fargli spendere molto più di quanto ha risparmiato).

Tornando al caso in esame è infatti evidente che Espenhahn non può avere e non ha certamente bilanciato il risparmio sugli investimenti (anche se, come si è detto, ben maggiore degli € 800.000 considerati in sentenza) con l'enorme danno economico (e morale) derivante dalla morte degli operai e dalla distruzione dell'impianto, ma ha bilanciato tale risparmio con il rischio di incendio e di infortunio mortale, considerandoli eventi non certi nella loro realizzazione.

In estrema sintesi l'amministratore delegato Espenhahn, risparmiando su tutte le misure di sicurezza (fatto considerato provato dallo stesso Giudice d'Appello), ha ottenuto un risparmio, certo, di milioni di euro, a fronte di un rischio, e dunque di un danno (che si raffigurava come concretamente possibile) tutt'altro che certo. Con un po' di fortuna (circostanza che viene sempre presa in considerazione nell'ambito del rischio di impresa), il conto economico sarebbe risultato per lui molto vantaggioso, cosa che in effetti stava quasi per accadere, posto che l'infortunio è avvenuto a dicembre 2007 e lo stabilimento avrebbe chiuso dopo pochi mesi.

Al fine di sostenere ed avvalorare la propria tesi secondo cui l'imputato Espenhahn avrebbe agito nella convinzione che gli eventi disastrosi del 6 dicembre 2007 non si sarebbero concretizzati, la Corte d'Assise d'Appello utilizza anche un altro argomento, ed incorre in una ulteriore, macroscopica, contraddizione.

Il tema è quello della valutazione del rischio incendio, ed il Giudice di appello sostiene qui che Espenhahn (e anche gli altri imputati) "***fecero prevalere le loro personali valutazioni che essi (gli eventi disastrosi n.d.r.) non si sarebbero verificati, nonostante tutti gli avvisi, gli allarmi che avevano ricevuto e che avevano loro indicato chiaramente il contrario***". L'argomento verrà poi ripreso anche alla fine del paragrafo, dove per sostenere che gli imputati agirono solo con colpa (con imprudenza che è una forma di colpa) il Giudice d'Appello ribadisce che "*sostituirono arbitrariamente la propria valutazione dei rischi a quella che essi avrebbero dovuto assumere secondo l'obbligo di diligenza*".

In senso diametralmente opposto a tale argomento, nel corso delle prime trecento pagine della sentenza, vi sono innumerevoli affermazioni del fatto che l'imputato Espenhahn, pur

rappresentandosi pienamente l'elevatissimo rischio di incendio sugli impianti di Torino ed avendo previsto i disastrosi eventi che potevano derivarne, avesse confezionato consapevolmente e volontariamente un documento di valutazione dei rischi che dissimulasse artificiosamente la realtà facendo apparire il rischio soltanto medio anziché elevato come avrebbe dovuto essere, e questo al solo scopo *"di non rendere palesi le consequenziali e doverose misure di prevenzione... che avrebbero azzerato o ridotto al minimo possibile il rischio reale"* (pag. 249 della sentenza impugnata).

L'evidente contraddizione in cui è incorsa la Corte d'Assise d'Appello è in realtà l'ennesimo elemento rivelatore della scarsissima coesione tra la parte motivazionale relativa al dolo eventuale ed il resto della sentenza, ed infatti il ragionamento sulla dolosa sottovalutazione del rischio incendio nel relativo documento è perfettamente coerente con il contesto di gravissime violazioni (molte delle quali dolose) in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi di cui la sentenza impugnata dà pienamente atto dopo aver accuratamente esaminato il materiale probatorio. Inoltre, tale ragionamento viene ripreso più volte nel corso della sentenza, e costituisce uno dei capisaldi su cui si fonda la motivazione in fatto e quella in diritto sugli altri reati.

In un tale contesto appare dunque difficilmente comprensibile come il medesimo Giudice d'Appello abbia potuto invocare a sostegno della derubricazione in colposi dei reati commessi dall'amministratore delegato proprio quella sua personale valutazione del rischio -giudicata qui imprudente e contraria a diligenza- che aveva più volte stigmatizzato sostenendo esattamente il contrario, ossia che Espenhahn era pienamente consapevole dei reali rischi di incendio e di flash fire nello stabilimento di Torino, ed aveva dolosamente mentito nel documento di valutazione dei rischi omettendo di indicarli per risparmiare sulle misure antincendio.

L'atteggiamento psicologico dell'imputato Espenhahn e le sue personali valutazioni sul rischio di incendio, di flash fire, e di conseguenti gravi infortuni sono evidentemente sempre gli stessi, sia quando si parla di "addomesticare" il documento di valutazione dei rischi omettendo artatamente di indicare i rischi conosciuti, sia nella prospettiva dell'accettazione del rischio stesso, che evidentemente, anche alla luce di quanto si è detto, è stato accettato nella sua interezza.

Riportiamo per comodità di lettura la parte di motivazione sul punto (sottolineature in grassetto di chi scrive).

Ed è proprio questo tipo di comparazione fra obiettivo perseguito da ESPENHAHN ed eventi dannosi (previsti e non sperati) a risolvere in questo processo in maniera nettamente negativa la verifica ipotetica.

Si può qui brevemente richiamare che tutte le azioni omissive e commissive tenute dall'a.d. e che furono la causa dei due eventi avevano come obiettivo il risparmio (o, meglio, l'accantonamento) dei fondi già stanziati per Torino, risparmio o accantonamento che avrebbero evitato di dover realizzare opere prevenzionali (fra cui l'impianto di rivelazione e spegnimento automatico) per poi doverle smontare, riprogettare e installare a Terni.

La prima Corte ha pure quantificato esattamente tale risparmio nella cifra di 800.000 euro appostati from Turin e sul punto la quantificazione non è qui suscettibile di dilatazione (essa è correlata alla confisca ex D.Lgs. 231/01, punto della sentenza che non è stata appellata dal P.M.).

Le condotte tenute nel tempo da ESPENHAHN indicarono chiaramente anche un secondo obiettivo che era quello di continuare ad utilizzare gli impianti una volta trasferiti da Torino: si è visto come nei documenti sequestrati ve ne siano di quelli che progettano la sistemazione e la precisa ubicazione proprio della LAF5 in un'area dismessa dello stabilimento di Terni. La prima Corte ha ritenuto che le cattive condizioni di manutenzione in cui era ormai ridotta la APL5 nel dicembre 2007 potevano far dubitare della effettiva intenzione di usare ancora quell'impianto una volta trasferito, ma si tratta di argomento chiaramente soccombente davanti alla effettiva predisposizione di progetti, mezzi e uomini per accoglierlo e farlo funzionare.

Entrambi gli obiettivi perseguiti da ESPENHAHN avevano un contenuto economico.

A questi obiettivi vanno giustapposti gli eventi di reato che ESPENHAHN prevede: essi sono tecnicamente disastrosi nel senso di indicare un incendio diffusivo e di difficile spegnimento, che mette a concreto repentaglio la vita di un numero indefinito di persone e la struttura stessa dell'impianto.

I danni prevedibili, in caso di verifica dei reati, per la TKAST sarebbero stati molteplici: anche a voler estromettere qualunque considerazione circa le remore morali davanti alla previsione della morte dei propri dipendenti, rimangono danni di rilevantissima entità (dell'ordine di vari milioni di euro). Si trattava infatti di eventi che prefiguravano la distruzione degli impianti, il blocco della produzione (per Krefeld era

stato di ben un anno), il risarcimento dei danni per le morti causate; a tali danni si aggiungevano poi quelli di immagine che, stando all'eco del disastro avvenuto a Krefeld, possiamo stimare anch'essi relevantissimi, non solo verso l'esterno del mercato ma anche all'interno della holding (che aveva più volte richiamato le dirigenze delle singole società alla tolleranza zero per gli incendi e messo a disposizione fondi sufficienti ad attuarla in maniera adeguata).

Nel comparare l'obiettivo di risparmio - perseguito - con i danni previsti in caso di verifica dei due eventi (comparazione del tutto possibile perché hanno tutti un contenuto anche economico), noi possiamo tranquillamente concludere che, accettando il verificarsi degli eventi, ESPENHAHN non solo non avrebbe fatto prevalere l'obiettivo perseguito ma avrebbe provocato un danno di tali dimensioni da annullarlo e soverchiarlo totalmente.

Qui non si tratta dunque di un caso in cui l'evento previsto è raffigurato come un prezzo da pagare per il raggiungimento dell'obiettivo, bensì di una vicenda in cui la verifica dell'evento diventa la negazione dell'obiettivo perseguito.

Per un imputato come ESPENHAHN, imprenditore esperto, abituato a ponderare le proprie decisioni nel tempo, anche confrontandosi con altri collaboratori specializzati, è impensabile che egli abbia agito in maniera tanto irrazionale.

Ovviamente questo non significa affatto che ESPENHAHN (e anche gli altri imputati) non prevedessero gli eventi come possibili, ma solo che essi fecero prevalere le loro personali valutazioni che essi non si sarebbero verificati, nonostante tutti gli avvisi, gli allarmi che avevano ricevuto e che avevano loro indicato chiaramente il contrario.

Essi agirono nella convinzione che gli eventi sarebbero stati evitati.

A questo punto la Corte d'Assise d'Appello ritorna al concetto di ragionevolezza della speranza dell'imputato Espenhahn, e critica il ragionamento effettuato dal Giudice di primo grado sostenendo che mostra profili di contraddittorietà rispetto agli altri imputati. Ritiene infatti il Giudice d'Appello che la diversa posizione di Espenhahn nella gerarchia aziendale non incida sulla personale convinzione di ciascuno degli imputati che gli eventi non si sarebbero verificati, e soprattutto che gli altri imputati non potessero ragionevolmente sperare che Espenhahn, dopo aver dimostrato ampiamente di non voler più investire nello stabilimento di Torino, cambiasse improvvisamente idea e si preoccupasse di adottare le necessarie misure di sicurezza antincendio.

Ancora una volta, dunque, l'impugnata sentenza pretende di "scagionare" Espenhahn sostenendo che "così hanno fatto tutti", ed in particolare che gli altri imputati erano in possesso dei medesimi elementi di conoscenza e sapevano che non vi era alcuna intenzione di spendere denaro per porre rimedio alle disastrose condizioni di insicurezza in cui operavano i lavoratori dello stabilimento di Torino.

Tale ragionamento, in palese contrasto con i principi generali in materia di sicurezza sul lavoro, non tiene però conto del fatto che l'unico ad avere i poteri e dunque la possibilità concreta di intervenire, era l'amministratore delegato Espenhahn, il quale aveva anche le competenze tecniche per rendersi conto della necessità e dell'urgenza di migliorare almeno un po' la situazione della sicurezza antincendio dello stabilimento di Torino, cosa che avrebbe potuto fare anche senza mutare la propria decisione di non investire più limitandosi, ad esempio, ad interventi c.d. tampone quali la modifica del piano di emergenza (fornendo ad esempio ai lavoratori l'indicazione di evacuare in caso di incendio e richiedere l'intervento dei Vigili del fuoco), oppure l'installazione di estintori a lunga gittata (che non avrebbero avuto costi perché avrebbero potuto essere poi riutilizzati a Terni, ma che avrebbero fatto sì che gli operai non si avvicinassero alle fiamme nelle quotidiane operazioni di spegnimento incendi). Il fatto che Espenhahn potesse in qualunque momento decidere di intervenire in qualche modo giustifica dunque e rende ragionevole l'affidamento degli altri imputati, come correttamente sostenuto nella sentenza di primo grado.

In ogni caso, l'ipotesi prospettata nella sentenza d'Appello secondo cui la speranza degli altri imputati sarebbe stata irragionevole, al pari di quella di Espenhahn, non incide minimamente sulla posizione dell'amministratore delegato, in quanto potrebbe portare al più ad una contestazione di dolo eventuale anche a carico degli altri imputati, ma non escluderebbe e non attenuerebbe la sua responsabilità per omicidio e incendio dolosi.

Al contrario, la Corte d'Assise d'Appello conclude apoditticamente che *"tutti gli imputati ritennero che gli eventi disastrosi non si sarebbero verificati"*.

A tale ultimo proposito si rende necessaria una considerazione generale sul tenore delle argomentazioni svolte e sul metodo adottato dalla Corte d'Assise d'Appello. Infatti la sentenza impugnata motiva spesso le proprie conclusioni sull'assenza di dolo in capo all'imputato Espenhahn sostenendo che non avrebbe agito da solo o che comunque altri imputati (o altre persone anche non imputate nel procedimento) sarebbero state nelle medesime condizioni ed

avrebbero tenuto gli stessi comportamenti. Tale ragionamento non è però sostenibile a livello di principi generali, perché se anche fosse vero che altri imputati o altre persone hanno commesso i medesimi reati contestati ad Espenhahn, ciò non farebbe certamente venir meno la sua responsabilità, ma al più farebbe emergere ulteriori responsabilità in capo a tali soggetti. La soluzione che il Giudice ha a disposizione in casi come questi è quella di trasmettere gli atti al pubblico ministero affinché proceda alle contestazioni dei reati più gravi anche nei confronti degli altri soggetti, non certo quella di livellare tutte le posizioni verso il basso, ossia sui reati meno gravi, come ha invece fatto la Corte d'Assise d'Appello.

A questo punto la sentenza impugnata si prodiga nel tentare di spiegare le ragioni per le quali tutti gli imputati, ormai livellati alla medesima posizione, avrebbero confidato che gli eventi disastrosi previsti non si sarebbero verificati, e lo fa utilizzando gli stessi argomenti che la prima Corte aveva usato per spiegare l'irragionevolezza di una tale speranza. Il risultato è di una contraddittorietà tale da non meritare neppure un commento, e disattende totalmente il basilare principio costantemente affermato dalla Corte secondo cui il confidare deve essere ragionevole. La ricostruzione dei fatti emersa dall'istruttoria dibattimentale, pienamente condivisa dall'impugnata sentenza, descrive lo stabilimento di Torino nei mesi precedenti la tragedia come un ambiente di lavoro in cui i focolai di incendio erano ormai frequentissimi (giornalieri), e venivano spenti da operai privi di formazione antincendio e dotati di mezzi inadeguati. La stessa Corte d'Assise d'Appello riconosce come in una tale situazione fosse ben strano che gli operai riuscissero a cavarsela e richiama l'affermazione del Giudice di primo grado secondo cui: *"si deve - purtroppo concludere ritenendo che "anomalo" potesse essere, nella situazione data, il fatto che gli operatori fossero fino ad allora sempre riusciti ad intervenire tempestivamente, accorgendosi - subito - di ogni focolaio"*. Inoltre, sempre secondo il Giudice d'Appello: *"la ricorrenza dei focolai in prossimità della rete dei flessibili idraulici rendeva del tutto concreta quella descrizione di flash fire che concordemente la letteratura tecnica e gli studi effettuati nella (o spediti alla) azienda avevano indicato"*. Tutti questi elementi, unitamente agli altri ampiamente illustrati nella sentenza impugnata, evidenziano una fortissima rappresentazione ed una previsione estremamente concreta del tragico e disastroso evento poi verificatosi.

A fronte di tale fortissima rappresentazione dell'evento, il Giudice d'Appello si accontenta, per escludere il dolo eventuale dell'imputato Espenhahn, di una fragilissima speranza che non si sarebbe verificato, del tutto priva di fondamento concreto e svincolata da qualsiasi criterio anche

soltanto logico o ipotetico. Leggiamo infatti nell'impugnata sentenza: "... la realtà quotidiana dello stabilimento vedeva gli operai raggiungere pressoché costantemente l'obiettivo di spegnimento dei focolai ricorrenti. Era dunque su questo che ESPENHAHN (e gli altri imputati) confidava, ritenendo che si sarebbero evitati incendi disastrosi" ed ancora "ovviamente questo confidare era intriso di un enorme imprudenza".

E' un confidare debolissimo anche per la Corte d'Assise d'Appello, esattamente il contrario del "ragionevole affidamento" che richiede la Corte di Cassazione nelle proprie sentenze, e tuttavia viene posto senza alcuna spiegazione a fondamento della derubricazione dei reati dolosi contestati all'imputato Espenhahn nelle corrispondenti fattispecie colpose. Il Giudice d'Appello non spende neppure una parola nella motivazione per spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto di abbandonare il concetto di "ragionevolezza" della speranza sostituendolo con il confidare "intriso di un enorme imprudenza", e (forse consapevole di non trovarne) non cerca neppure di supportare la propria decisione con qualche elemento concreto che la giustifichi.

Secondo il Giudice d'Appello Espenhahn confidava sul fatto che operai (e non vigili del fuoco), che sapeva privi di qualunque formazione e in condizioni psicologiche precarie per il forte stato di ansia determinato dall'imminente chiusura dello stabilimento (che li avrebbe portati a perdere il posto di lavoro e forse a non poter più mantenere le famiglie), sarebbero comunque riusciti a sedare gli incendi nelle "loro fasi iniziali". Dunque, sempre secondo il ragionamento del Giudice d'Appello, pur essendo ben consapevole del fatto che un incendio devastante nell'acciaieria avrebbe provocato la morte dei lavoratori, Espenhahn confidava con gravissima imprudenza che gli operai intervenissero sui quotidiani focolai di incendio (che lo stesso Giudice d'Appello riconosce essere divenuti negli ultimi tempi sempre più frequenti e pericolosi, a causa del netto peggioramento delle condizioni di manutenzione e pulizia dello stabilimento) in modo sufficientemente rapido ed efficace da evitare che divampassero in incendi distruttivi.

In conclusione la Corte d'Assise d'Appello scagiona l'imputato Espenhahn dall'accusa di dolo eventuale accontentandosi del fatto che sperasse in cuor suo, e senza confidare su alcun elemento concreto, che gli operai vincessero ogni giorno la loro gara di velocità con la morte, eliminando sul nascere ognuno dei diversi focolai di incendio che quotidianamente si verificavano, prima che uno di tali focolai, divampando in un incendio diffusivo, li uccidesse. In altre parole, secondo il Giudice d'Appello, Espenhahn avrebbe dunque "legittimamente" riposto il proprio affidamento nel fatto che gli operai vincessero ogni giorno tutte le "gare" di velocità con ognuno dei focolai,

visto che sarebbe stato sufficiente perderne una per lasciarci la vita, come in effetti è poi drammaticamente accaduto.

Inoltre, la sentenza impugnata commette un grave errore, che si traduce nell'ennesimo e probabilmente principale elemento di contraddittorietà della motivazione, di non considerare la circostanza, pur ampiamente descritta nelle pagine precedenti, relativa al notevole peggioramento della situazione dello stabilimento di Torino nei mesi precedenti il tragico infortunio del 6 dicembre 2007.

Se è vero che gli operai erano sempre riusciti a spegnere gli incendi nel corso degli anni, è assurdo pensare -ed ancor meno confidare- che ci riuscissero ancora negli ultimi tempi: con un numero sempre maggiore di incendi, senza formazione, senza la guida di capi turno competenti in materia antincendio, con più sporcizia (combustibile) lungo le linee (carta e olio) e dunque più combustibile, con minore manutenzione e così via. Il drastico peggioramento delle condizioni di lavoro nello stabilimento di Torino, valorizzato dall'impugnata sentenza per rafforzare la prevedibilità e la concreta previsione dell'evento, avrebbe dovuto coerentemente essere considerato anche come elemento tale da rendere del tutto irragionevole qualsiasi affidamento sugli interventi degli operai nello spegnimento degli incendi, e da escludere radicalmente che gli imputati vi potessero confidare in alcun modo, neppure con *"gravissima imprudenza"*.

Ed infatti gli elementi che il Giudice d'Appello richiama per spiegare cosa intende per gravissima imprudenza sono quelli che descrivono le condizioni (pur estremamente carenti) in cui si svolgeva normalmente l'attività lavorativa nello stabilimento di Torino, ma non tengono conto dei cambiamenti radicali verificatisi negli ultimi mesi (si legge infatti nell'impugnata sentenza che *"non si era fatto nulla per eliminare alla radice le cause di insorgenza degli incendi... gli operai non potevano essere costantemente vigili per tutto lo sviluppo dell'impianto... non erano stati informati dei veri rischi che correivano... il loro compito non era stato sostituito da un sistema di spegnimento automatico... non erano stati comunque dotati di estintori che li avrebbero tenuti a distanza di protezione dalle fiamme... non erano stati dotati di indumenti protettivi"*).

La conclusione secondo cui l'imputato Espenhahn avrebbe confidato, pur con gravissima imprudenza, che gli operai riuscissero a spegnere gli incendi come avevano sempre fatto in precedenza si pone dunque in insanabile contraddizione con il fatto -ampiamente riconosciuto nella prima parte della motivazione dell'impugnata sentenza- che le condizioni di lavoro e di sicurezza dello stabilimento di Torino erano drasticamente peggiorate nell'ultimo periodo, con la

conseguenza che la probabilità di riuscita degli interventi di spegnimento era ormai estremamente ridotta.

Il ragionamento della Corte d'Assise d'Appello che ha portato all'esclusione del dolo eventuale dell'imputato Espenhahn viene in conclusione così riassunto: *“accettarono tutti il rischio (e dunque vollero) che si verificassero eventi diversi: cioè fenomeni di focolaio non diffusivo (che si provocavano tutti i giorni nello stabilimento) ma confidarono con gravissima imprudenza che gli operai sarebbero riusciti, come avveniva sempre, a sedarli nelle loro fasi iniziali; confidarono con gravissima imprudenza, dunque, che i focolai non trasmodassero in incendi diffusivi in senso tecnico”*.

Si è già detto dell'illogicità e contraddittorietà dei ragionamenti seguiti fino a questo punto dal Giudice d'Appello, ma si deve ancora rilevare come nella conclusione riepilogativa vi sia una nuova affermazione del tutto apodittica e immotivata, che non trova alcuna premessa né riscontro nelle pagine precedenti ed in nessuna altra parte della sentenza impugnata, ed anzi viene poi nettamente smentita a pagina 317 della medesima sentenza.

Infatti, mentre nella prima parte della sentenza, con un argomento poi ripreso nel presente paragrafo, viene ampiamente illustrata la concreta previsione in capo ad Espenhahn degli eventi disastrosi poi verificatisi, e successivamente, a pagina 317 della sentenza, si sostiene che *“gli imputati conoscevano a fondo il vero specifico rischio che correavano gli operai, che non era genericamente quello di essere coinvolti in focolai, bensì quello di essere ghermiti - improvvisamente e senza possibilità di scampo- da un flash fire”*, con un evidente salto logico del tutto privo di motivazione si conclude qui che l'amministratore delegato avrebbe accettato soltanto, e dunque voluto, un evento minore di quello concretamente rappresentatosi, ossia piccoli incendi facilmente domabili anziché il flash fire ed il conseguente disastroso incendio che ha portato alla morte dei sette lavoratori.

L'affermazione, oltre ad essere incoerente rispetto a quanto sostenuto in altre parti dell'impugnata sentenza, è intrinsecamente illogica.

Accettare il rischio di piccoli incendi (focolai non diffusivi, come dice la sentenza impugnata) e non di grandi è un'affermazione priva di senso, in considerazione del fatto che un incendio è per sua natura un fenomeno non controllabile (ed è pericoloso proprio per questo) e può sempre degenerare o comunque provocare vittime, soprattutto in un contesto come quello dello stabilimento di Torino, dove erano presenti materiali combustibili in grandi quantità e non

mancaivano certo le fonti di innesco. L'imputato Espenhahn, da tecnico esperto qual era, ne era perfettamente a conoscenza, ed infatti si era rappresentato concretamente lo scenario disastroso che si è poi tragicamente realizzato. Ne consegue che non avrebbe potuto accettare il rischio limitatamente ai "piccoli focolai" come dice la sentenza impugnata, perché accettandolo avrebbe inevitabilmente accettato anche quello di incendi diffusivi e disastrosi, che infatti, come si evince dalle stesse affermazioni della Corte d'Assise d'Appello, si rappresentava perfettamente.

E' l'ennesima contraddizione nella motivazione della sentenza impugnata: prima afferma che Espenhahn ha previsto concretamente i tragici eventi dell'incendio disastroso e della conseguente morte dei lavoratori, e poi sostiene che, senza aver fatto o fatto fare alcun intervento per ridurre il rischio, ha accettato solo l'evento "minore" di piccoli focolai non diffusivi.

In pratica il Giudice d'Appello sostiene che l'imputato Espenhahn ha voluto (accettandone il rischio, ma anche l'evento) che nello stabilimento di Torino si verificassero fenomeni di focolaio non diffusivo e dunque, con riferimento a tali focolai, secondo lo stesso Giudice sussiste il dolo. Poiché è impossibile non prevedere, addirittura per una persona comune (e a maggior ragione per un tecnico preparato ed esperto nella prevenzione incendi quale Espenhahn) che qualcuno dei numerosi focolai quotidiani possa divampare, prima o poi, in un incendio diffusivo, ed anzi è solo questione di tempo prima che questo accada, la logica conclusione delle considerazioni della sentenza impugnata porterebbe a riconoscere in capo a Espenhahn il dolo anche con riferimento ad un incendio diffusivo come quello che si è verificato nel caso oggetto del presente processo.

Se poi si considera che lo stesso Giudice d'Appello ritiene provato il fatto che i focolai di incendio si verificassero quotidianamente e che Espenhahn lo sapesse perfettamente, è del tutto illogica rispetto a tali premesse l'affermazione secondo cui Espenhahn avrebbe "accettato il rischio" che si verificassero i suddetti focolai, essendo invece chiaro, sulla base di ciò che lo stesso Giudice ha ritenuto provato, che ha accettato gli eventi "focolai" e non soltanto il rischio che avvenissero. L'unica logica conclusione del ragionamento del Giudice d'Appello avrebbe dunque paradossalmente portato a riconoscere in capo all'imputato Espenhahn il dolo diretto (accettazione dell'evento incendio diffusivo) e non soltanto il dolo eventuale (accettazione del rischio che si verificasse incendio diffusivo) ... invece lo ha portato a negare persino il dolo eventuale!

Riportiamo per comodità di lettura la parte di motivazione sul punto. (Sottolineature e grassetto di chi scrive).

Qui riprendiamo il concetto di ragionevolezza di una tale speranza, concetto utilizzato dalla prima Corte per ritenere invece integrato in ESPENHAHN il dolo indiretto.

Si è detto che l'a.d. non poteva ragionevolmente sperare che SALERNO tamponasse con i pochi poteri a disposizione la situazione ormai compromessa sul piano della sicurezza, né che gli operai riuscissero ad evitare o sedare in sicurezza le fiamme che erano ricorrenti negli impianti.

Il ragionamento effettuato dalla prima Corte mostra degli evidenti profili di intrinseca contraddittorietà rispetto agli altri imputati: in che maniera la diversa posizione nella gerarchia decisionale avuta da ciascuno avrebbe differenziato, rispetto a ESPENHAHN, la loro convinzione che gli eventi non si sarebbero verificati, permettendo di ritenerla ragionevole?

· PRIEGNITZ e PUCCI sapevano –per averlo personalmente condiviso- che, dopo l'allarme sulla sicurezza lanciata nel board del 28.8.07, le decisioni centrali erano state quelle del 5.10.07 di slittamento, a dopo il trasferimento a Terni, dell'utilizzo dei fondi straordinari TKL pur facendo continuare la produzione a Torino;

· MORONI, pur avendo ricevuto tutti i documenti WGS, AXA e Vigili del Fuoco indicativi della necessità delle protezioni, fu colui che consigliò all'a.d. lo slittamento nell'uso dei fondi straordinari per gli impianti che continuavano a funzionare;

· SALERNO e CAFUERI vedevano con i loro occhi le condizioni di abbandono delle linee e i focolai ricorrenti, e videro che ESPENHAHN aveva pure rinunciato, a partire dal settembre 2007, a venire a visitare lo stabilimento di Torino destinato a produrre ancora per circa un anno.

In che maniera tutti costoro potevano ragionevolmente sperare che ESPENAHAN cambiasse all'improvviso indirizzo e ponesse mano da solo ed efficacemente alla realizzazione delle protezioni?

Una siffatta convinzione non appare certo più ragionevole di quella ricostruita in capo all'a.d. che aveva gli stessi elementi di conoscenza (tranne una diretta visione quotidiana dello stabilimento), aveva deciso di non intervenire per nulla sulla sicurezza e –paradossalmente- conservava rispetto ad altri maggiori poteri decisorio e d'intervento.

In verità è la stessa sentenza appellata che offre spunti per poter dare una risposta convincente all'interrogativo circa i motivi per cui tutti gli imputati ritennero che gli eventi disastrosi non si sarebbero verificati.

Si è ricostruito che i focolai, tanto frequenti da essere giornalieri, venivano sempre spenti grazie all'intervento immediato degli addetti alla produzione che riuscivano, pur con i mezzi inadeguati

e pericolosi messi a loro disposizione, ad avere la meglio sulle fiamme (i Rapporti danno atto che gli addetti sono subito intervenuti e hanno tenuto tutto sotto controllo prima ancora dell'intervento delle Squadre; le testimonianze raccolte circa il buon esito degli interventi continui degli operai sono state numerosissime e convergenti; la quantità abnorme di materiale usato negli estintori lo conferma, tanto che la prima Corte conclude che vi era un intervento sistematico degli addetti diventato abitudine quotidiana). La struttura stessa del Piano di Emergenza ed Evacuazione indicava negli addetti alla produzione il primo fronte di intervento contro gli incendi.

Nel rispondere all'obiezione difensiva che puntava a veder riconoscere la natura abnorme nel ritardo dell'intervento la notte dei fatti da parte degli operai, la prima Corte così si esprime (sottolineature di chi qui scrive):

“Terminata questa breve parentesi, si deve qui sottolineare che in quella notte funesta gli addetti alla linea 5 si sono accorti del principio di incendio innescatosi sotto la spianatrice con ritardo, senza prontamente intervenire - come loro stessi ed i loro colleghi erano intervenuti decine, centinaia di volte (v. il capitolo sulle "condizioni"), così permettendo lo sviluppo dell'incendio sino a determinare il "collasso" dei flessibili ed il repentino flash fire. I difensori degli imputati hanno vigorosamente sostenuto come a causare l'incendio del 6.12.07 sia stato un "coacervo di anomalie", tutte contemporaneamente ed inaspettatamente verificatesi; l'affermazione risulta pianamente ma radicalmente smentita dalla realtà delle condizioni in cui operavano gli addetti dello stabilimento, come sopra esposta e con il più volte - dovuto - richiamo al relativo capitolo; l'unica vera ed accertata "anomalia" verificatasi quella notte è stato un - mero - "ritardo" nell'avvistare l'incendio da parte degli addetti; ma non appare neppure corretto classificare tale "ritardo" come "anomalia": anche qui, considerate le condizioni di lavoro, le dimensioni della linea 5, le operazioni da compiere, la complessità della lavorazione - eccetera: insomma, il quadro complessivo, come già esposto - si può - e si deve - purtroppo concludere ritenendo che "anomalo" potesse essere, nella situazione data, il fatto che gli operatori fossero fino ad allora sempre riusciti ad intervenire tempestivamente, accorgendosi - subito - di ogni focolaio.”

Ciò vuol dire che la prima Corte raffigura una realtà di fabbrica che vedeva giornalmente il verificarsi di focolai che, come da disposizioni dettate dal Piano di Emergenza, venivano spenti pressoché costantemente dagli operai (con blande raccomandazioni - “Non fate gli eroi!” di CAFUERI- e rimproveri in caso di inefficacia dimostrata per quelli più gravi - “Complimenti, siete riusciti a bruciare tutto!” di SALERNO-). La notte dei fatti l'efficacia dell'intervento non vi

fu perché esso non risultò immediato, come invece accadeva per gli altri, quotidiani e costanti focolai.

Questa constatazione non sposta di una virgola le conclusioni cui si è pervenuti né in punto causalità dei reati rispetto alle condotte colpose tenute dagli imputati, né sul grado di previsione concreta dei reati disastrosi da parte di tutti: in particolare, la ricorrenza dei focolai in prossimità della rete dei flessibili idraulici rendeva del tutto concreta quella descrizione di flash fire che concordemente la letteratura tecnica e gli studi effettuati nella (o spediti alla) azienda avevano indicato. Sicché il mancato approntamento di protezioni rispetto a questo rischio segnalato configura colpa specifica e cosciente a carico degli imputati.

Ciò non toglie che la realtà quotidiana dello stabilimento vedeva gli operai raggiungere pressoché costantemente l'obiettivo di spegnimento dei focolai ricorrenti.

Era dunque su questo che ESPENHAHN (e gli altri imputati) confidava, ritenendo che si sarebbero evitati incendi disastrosi.

Ovviamente, questo confidare era intriso di un'enorme imprudenza, in quanto non si era fatto nulla per eliminare alla radice le cause di insorgenza degli incendi, in quanto gli operai non potevano essere costantemente vigili per tutto lo sviluppo dell'impianto, in quanto essi non erano stati informati dei veri rischi che correivano, in quanto il loro compito non era stato sostituito da un sistema di spegnimento automatico, in quanto essi non erano stati comunque dotati di estintori che li avrebbero tenuti a distanza di protezione dalle fiamme, in quanto infine essi non erano stati dotati di indumenti protettivi.

Ma, appunto, gli imputati tutti agirono con imprudenza che è una forma di colpa.

Nei dizionari si definisce imprudente l'atto o comportamento palesemente contrastante con le norme di sicurezza dettate dalla ragione o dall'esperienza e tale fu l'atteggiamento soggettivo di tutti gli imputati che sostituirono arbitrariamente la propria valutazione dei rischi a quella che essi avrebbero dovuto assumere secondo l'obbligo di diligenza.

Essi accettarono tutti il rischio (e dunque vollero) che si verificassero eventi diversi: cioè fenomeni di focolaio non diffusivo (che si provocavano tutti i giorni nello stabilimento) ma confidarono con gravissima imprudenza che gli operai sarebbero riusciti, come avveniva sempre, a sedarli nelle loro fasi iniziali; confidarono con gravissima imprudenza, dunque, che i focolai non trasmodassero in incendi diffusivi in senso tecnico. Cioè confidarono con gravissima imprudenza che non si sarebbe verificato l'evento del reato loro contestato sub C) e E) e che produsse a sua volta l'evento mortale di cui ai capi sub B) e D).

Richiamando tutte le motivazioni che nei capitoli precedenti si sono già dedicate alla posizione dell'a.d., se ne conclude che anche ESPENHAHN debba essere ritenuto responsabile di omicidio plurimo con colpa specifica e di incendio colposo, entrambi aggravati dalla previsione degli eventi.

Tale decisione tiene conto del complesso dell'istruttoria condotta e appare coerente con quella assunta nei confronti degli altri imputati.

* * * * *

Esame di alcune tra le più evidenti contraddizioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata.

Si è detto che nella sentenza della Corte d'Assise d'Appello vi è una netta frattura tra le prime trecento pagine della motivazione e le conclusioni sul dolo eventuale, ed in particolare che vi è una profonda contraddizione tra la ricostruzione dei fatti (ivi compreso il progressivo degrado delle condizioni di manutenzione, pulizia, e più in generale sicurezza, dello stabilimento di Torino), delle violazioni e delle responsabilità degli imputati, che delinea un quadro di estrema gravità, certamente ben maggiore di quella ravvisata in primo grado, e la derubricazione dei reati di omicidio e incendio dolosi commessi con dolo eventuale contestati all'imputato Espenhahn nelle corrispondenti fattispecie colpose. Si è anche detto come la motivazione dell'impugnata sentenza su quest'ultimo punto presenti evidenti profili di violazione di legge nell'applicazione dei principi di diritto, ed appaia nel suo complesso assai carente ed estremamente contraddittoria. Esaminiamo ora, a titolo di mero esempio e senza pretesa di esaustività, alcuni passaggi estratti dalla prima parte della sentenza d'Appello che contraddicono palesemente le affermazioni contenute nel capitolo dedicato al dolo eventuale poc'anzi analizzato.

Per maggiore comodità di lettura i passaggi estrapolati dalla sentenza verranno suddivisi per argomenti.

1) Nel primo gruppo vengono indicati gli argomenti da cui si evince che la Corte d'Assise d'Appello ha pienamente riconosciuto, nella prima parte della sentenza, il drastico peggioramento delle condizioni di manutenzione e pulizia dello stabilimento di Torino negli ultimi tempi (con conseguente maggior numero di incendi e maggiore pericolosità degli stessi), il venir meno tra i lavoratori delle professionalità più qualificante e dei capi turno esperti, le carenze nella squadra di

emergenza e la mancanza totale di formazione ai lavoratori chiamati quotidianamente a cambi di mansioni e contemporaneamente al primo intervento antincendio.

A giudizio del Procuratore Generale scrivente ciascuno dei passaggi estrapolati si pone manifestamente in contraddizione con la conclusione cui è pervenuto il Giudice d'Appello quando ha assolto l'imputato Espenhahn dalle imputazioni dolose sostenendo che confidava - sebbene con gravissima imprudenza- che non si sarebbero verificati eventi disastrosi *"perché la realtà quotidiana dello stabilimento vedeva gli operai raggiungere pressoché costantemente l'obiettivo di spegnimento dei focolai ricorrenti"*, senza tenere in alcun conto il fatto che erano cambiate radicalmente le condizioni di sicurezza ed il contesto ambientale, e quindi anche gli interventi dei lavoratori nello spegnimento degli incendi non potevano evidentemente avere la stessa possibilità di riuscita che avevano prima.

A pagina 105 dell'impugnata sentenza si legge (sottolineature e grassetto di chi scrive):

"Specificamente per ciò che attiene l'organico addetto al Servizio di Prevenzione e Antincendio, la situazione risulta radicalmente cambiata al 30.11.07, come risulta dai documenti sequestrati all'ASL1 il 30.1.08 presso Cosimo CAFUERI: complessivamente i Responsabili dell'Emergenza sono 3, gli Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi sono 10, gli addetti alle Squadre di Emergenza sono 8. Per un totale di 21 dipendenti.

Per quel che qui direttamente interessa, dunque, dal febbraio 2006 al 30.11.07 il numero complessivo degli addetti alle Squadre di Emergenza Incendi hanno subito una riduzione del 60%, passando da 52 a 21 unità.

Giancarlo VILLELLA responsabile del personale stabilimento di Torino, colloca la riduzione drastica di produzione e di organico a dopo le vacanze estive del 2007.

La modifica dell'organico non è solo quantitativa ma qualitativa. Come è infatti risultato pacificamente dalle testimonianze non solo degli operai ma di tutti i dipendenti citati anche dalle Difese degli imputati, escono via via dallo stabilimento coloro che hanno maturato gli anni sufficienti al pensionamento, ovvero coloro che, più specializzati, riescono a trovare collocazione in altre fabbriche. Il risultato è che rimangono coloro che hanno meno esperienza o specializzazione."

Con una simile riduzione -non solo quantitativa ma qualitativa- dell'organico addetto all'emergenza ed alla prevenzione incendi l'amministratore delegato Espenhahn non poteva certo

confidare sul fatto che i lavoratori continuassero ad essere in grado di spegnere i principi di incendio come prima, soprattutto se si considera che per lo più rimanevano nello stabilimento quelli con meno esperienza o specializzazione (come sottolinea appunto il Giudice d'Appello).

A pagina 110 dell'impugnata sentenza si legge (sottolineature e grassetto di chi scrive):

"Dall'istruttoria effettuata si ricava in definitiva che l'affidamento della competenza anche di emergenza a partire dal 3.12.07 ai capituono MARTINI, MARANO, SABATINO e MARZO venne loro comunicato da CAFUERI nemmeno con lettera scritta ma solo verbalmente (anche a MARZO) e che la formazione dei neo capituono emergenza venne fatta seduta stante da CAFUERI che spiegò loro che avrebbero dovuto rispondere alle chiamate d'emergenza via radio che sarebbero giunte dagli operai in caso di incendio indomabile e condusse chi era disponibile (ad esempio MARTINI no, perché si riteneva già formato) a visitare lo stabilimento."

La gestione del personale, il cambio di mansioni e lo spostamento venivano decisi da Salerno con Ferrucci (la competenza ad assumere le decisioni in merito agli spostamenti del personale anche con cambio di funzioni era del Direttore dello stabilimento SALERNO insieme allo stesso FERRUCCI – si legge a pag. 105 della sentenza), e dunque con l'ufficio personale di Terni. Poiché è evidente che la dirigenza ternana aveva conoscenza diretta del venir meno dei capi turno responsabili della squadra di emergenza, appare dunque impensabile che Espenhahn potesse seriamente contare sul tempestivo ed efficace intervento dei lavoratori –ormai privi di guida- per spegnere i frequenti principi di incendio prima che divenissero indomabili.

A pagina 130 - 131 dell'impugnata sentenza si legge:

*"Ma la circostanza più macroscopica di mancata formazione del personale sta nel fatto che il nominato Capoturno **dell'Emergenza Rocco MARZO non avesse frequentato nessun corso specializzato in prevenzione incendi.***

*MARZO è stato coralmnte indicato da tutti gli operai sentiti come indubbiamente molto competente per ciò che atteneva la linea di finitura cui era stato per tanti anni adibito. Va da sé, peraltro, che **il responsabile dell'emergenza per tutto lo stabilimento e tutte le linee debba non solo essere formato espressamente per i rischi di incendio ma conoscere anche bene il funzionamento di tutti gli impianti, sui quali sarà chiamato ad operare in condizioni estreme.***

Ebbene, MARZO non conosceva tutte le linee se è vero che Salvatore ABISSO, capoturno trattamento ricottura e decapaggio sia sulla linea 4 che 5 dal 1993 ha detto che quando MARZO era diventato capoturno dell'emergenza gli aveva chiesto di spiegargli un po' le linee di trattamento perché non ne sapeva niente, e lui aveva avuto a disposizione solo mezz'ora...

... non conosceva assolutamente l'area di trattamento per la quale era stato preparato da un capoturno andato in pensione, tal LUCIFERO; non conosceva l'area di laminazione, per la quale aveva avuto qualche ragguaglio da Giuseppe MARTINI." ...

"Daniele MARANO si dimette, perché non si sente formato, non in grado di cumulare tante responsabilità: nel processo dirà: Ho cessato di lavorare il giorno 5 dicembre perché la situazione era ingestibile. Sono andati via GARAVELLA e CHIAROLLA e mi è stata consegnata la radio. Non ho accettato il discorso di "toh, qua c'è la radio". Alle 17. 00 me ne sono andato e ho salutato tutti i colleghi. Non si può fare il capoturno per tre reparti. Mi ha spaventato la partenza dei due addetti agli impianti elettrici. Io ho fatto i corsi dai vigili del fuoco ma non mi sentivo di ricevere la radio per la gestione della emergenze."

Ancora un importante passaggio della sentenza impugnata sul problema della mancanza di formazione antincendio. Come può la Corte d'Appello affermare nelle conclusioni che Espenhahn poteva confidare sulla capacità dei lavoratori di spegnere gli incendi quando nell'ultimo periodo anche il responsabile dell'emergenza non sapeva nulla della materia antincendio e non conosceva le linee?

Impossibile pensare che l'amministratore delegato Espenhahn non si rendesse conto della gravità del problema (e continuasse a confidare nell'intervento di spegnimento incendi da parte degli operai) quando anche i lavoratori ne erano pienamente coscienti, e addirittura decidevano di dare le dimissioni proprio in conseguenza delle condizioni di pericolo derivanti dalla cattiva gestione della sicurezza.

A pagina 79 e 124 dell'impugnata sentenza si legge:

"In tale documento (Manuale di uso e manutenzione revisione 5.3.03 dell'impianto LAF4 di Terni, ndr.) vi è la prova che la TKAST, fin dal 2003, aveva ben presente una serie di pericoli di incendio legati ad un impianto simile alla Linea 5 di Torino.

Tali pericoli erano individuati, durante le fasi di lavorazione, nella contemporanea presenza di carta, olio di laminazione che la imbibisce e olio idraulico condotto in una rete di distribuzione che può rompersi.

Come rimedi atti a prevenire tali rischi erano stati indicati pulizia sistematica atta ad evitare ristagni, adatti sistemi che intervengano nel caso si sviluppi un incendio, la effettiva informazione e formazione di operatori e manutentori circa gli specifici rischi che la macchina offre."

"Ma il contratto (di pulizia, ndr.) era cambiato. Già dal giugno 2007 la direzione di Terni gli chiese una forte disponibilità ad essere elastici nel senso che il loro servizio si sarebbe incrementato in occasione dello smontaggio di una linea e sarebbe invece diminuito quando non ci fosse stato da smontare impianti, e comunque la produzione sarebbe diminuita. Quindi, a partire dal 1.10.2007 il contratto era stato modificato nel senso che non erano stati più previsti né un canone mensile né attività predeterminate, ma si era previsto l'intervento a chiamata con indicazione delle attività da eseguire, e la fatturazione era a consuntivo, con costo maggiore per la singola ora. Nello stabilimento rimanevano comunque presenti 2 dipendenti della EDILECO."

La Corte d'Assise d'Appello evidenzia importanti elementi di conoscenza e di consapevolezza dei rischi di incendio dovuti alla presenza di carta e olio lungo le linee e delle misure di prevenzione da adottare per ridurli, ivi compresa la pulizia sistematica, e successivamente dà atto che proprio nell'ultimo periodo del 2007 è stato modificato il contratto con la ditta di pulizie EDILECO (da canone a chiamata). Tali affermazioni non sono evidentemente coerenti con il riconoscere all'amministratore delegato Espenhahn di aver confidato, sebbene imprudentemente, nel fatto che gli operai potessero continuare -nelle mutate condizioni dell'ultimo periodo- a spegnere gli incendi sulla linea 5 come facevano in passato.

Il Giudice d'Appello riconosce inoltre che la scelta di variare il contratto di pulizia con EDILECO è stata assunta dalla direzione di Terni la quale, quindi, ha accettato l'aumento del rischio incendio pur di risparmiare, ed evidentemente non poteva sperare che con l'aumentare del rischio rimanesse invariata la probabilità di spegnimento tempestivo da parte degli operai.

Tale ragionamento dimostra che l'amministratore delegato Espenhahn:

- non poteva più confidare nei lavoratori come forse poteva fare in precedenza;
- ha accettato il rischio che gli incendi non venissero tempestivamente spenti dai lavoratori, ossia ha accettato il rischio che evolvessero fino a conseguenze disastrose.

A pagina 216 dell'impugnata sentenza si legge:

- *"2007: si dimezza il compenso pagato da TKAST alla ditta C.M.A. (manutenzione e ricarica estintori)*
- *febbraio 2007: ultimo corso antincendio tenuto per il personale a Torino, vista la decisione di chiudere (TOTA)"*

Questi passaggi, sunto di esplicitazioni già fatte nella parte precedente della sentenza, dimostrano pacificamente che Espenhahn era consapevole del peggioramento della situazione di Torino sotto il profilo della manutenzione e formazione antincendio (ed anzi ne era l'artefice e dunque il principale responsabile per aver deciso di cessare gli investimenti). Non si comprende come la Corte d'Appello abbia poi potuto "giustificare" il suo comportamento dicendo che poteva confidare nel fatto che gli operai riuscissero ancora a spegnere i continui principi di incendio.

A pagina 231 dell'impugnata sentenza si legge (sottolineature di chi scrive):

"SALERNO e CAFUERI mentono quando dicono di non aver visto nulla di cambiato nello stabilimento, pur sapendo che: a) ai dipendenti –dopo l'incendio del 2002- era stato ordinato di bloccare l'ingresso ai vigili del fuoco proprio per impedire che vedessero; posto che: b) la carta strappata era tanta che si erano approntati addirittura il sistema dell'aria soffiata per far recuperare i suoi spezzoni e i cassoni per riceverli a bordo linea; posto che l'olio disperso era tanto che si usavano la segatura e le paciasse per raccogliere i suoi stillicidi; posto che: c) si usava lo scotch per isolare i cavi elettrici e tenere insieme i pulpitini; posto che: d) l'ASL li aveva messi in guardia il 17.9.07 circa i nuovi rischi che nascevano dallo spostamento da automatico a manuale di certe mansioni (spostamento dovuto alla contrazione del personale in vista della chiusura) e aveva richiesto di riformulare il DVR."

Qui il Giudice d'Appello dà pienamente atto e riassume alcuni punti sulle condizioni disastrose dello stabilimento di Torino nell'ultimo periodo, il che avrebbe dovuto logicamente portare a ritenere del tutto irragionevole il fatto che Espenhahn potesse confidare che i lavoratori continuassero, come prima, a spegnere prontamente i continui principi di incendio.

A pagina 253 dell'impugnata sentenza si legge (sottolineature di chi scrive):

"La rimozione della carta e dell'olio costituiva l'oggetto dei contratti di pulizia: riducendosi i secondi prima secondo elasticità (giugno 2007) e poi a chiamata (1.10.07), si riduceva la prima e tale conseguenza non era solo prevedibile ma era una conseguenza obbligata delle decisioni ternane anche da parte di chi non veniva a Torino e dunque non vedeva che addirittura la carta veniva soffiata ovvero stivata in cassoni a bordo linea. E qui va data una risposta ad uno specifico argomento speso dalla difesa appellante: indicare un numero basso di nastri col difetto taf significa equivocare fra due concetti completamente diversi; carta impressa che rendeva il prodotto difettoso era solo quello cagionato da carta che rimaneva adesa fino alla fase del forno, mentre carta adesa era quella che non veniva subito staccata prima dell'imbocco e che gli operai si facevano in quattro per staccare e perciò cadeva e costituiva pericoloso combustibile."

Il Giudice d'Appello ammette che i lavoratori si facevano in quattro per eliminare la carta adesa sui nastri in lavorazione e sottolinea che la modifica dei contratti di pulizia aveva portato inevitabilmente ad aumentare la quantità di materiale combustibile lungo la linea, con conseguente aumento del rischio di incendio sotto il profilo della sua maggiore intensità e rapidità di propagazione.

E' l'ennesima conferma del fatto che le decisioni di risparmio dell'amministratore delegato Espenhahn avevano portato ad un peggioramento delle già critiche condizioni di sicurezza nello stabilimento di Torino, con la conseguenza che non poteva più certamente pensare che gli operai riuscissero ancora a risolvere da soli il problema degli incendi spegnendoli sul nascere.

A pagina 260 dell'impugnata sentenza si legge:

"Inoltre l'aggiunta dell'aggettivo palese a gravità responsabilizzava ancor di più gli operai addetti alla produzione, che non avevano ricevuto alcuna formazione, rispetto ad una scelta che poteva determinare molti danni all'azienda: si ricordi che nei Rapporti delle Squadre di Emergenza veniva indicato che gli addetti erano sempre intervenuti per primi, tenendo tutto sotto controllo."

La scelta di far intervenire direttamente i lavoratori, per spegnere i principi di incendio, con attrezzature inadeguate (estintori portatili ad anidride carbonica) ed in assenza di formazione significa accettare il rischio che il principio d'incendio non venga tempestivamente domato. In

altre parole dimostra l'accettazione del rischio di incendi importanti ed anche di eventi lesivi o potenzialmente lesivi dell'integrità fisica dei lavoratori.

A pagina 291 dell'impugnata sentenza si legge (sottolineature e grassetto di chi scrive):

"per Torino il tecnico dell'AXA rilevò l'assenza di squadre d'emergenza e mezzi adeguati, sicché nella tabella concordata (seppur non ancora firmata) si legge l'indicazione della scelta della seconda richiesta. Come a dire: siccome non fornite assicurazioni di svolgere un'adeguata opera di prevenzione primaria, allora diventa imprescindibile quella secondaria con l'installazione della protezione massima...".

*"Quanto all'argomento opposto svolto dalle Difese secondo cui, essendo possibile la protezione primaria, non poteva ritenersi obbligatoria quella secondaria, si osserva che si tratta di osservazioni contro il buon senso. **Il processo ha ricostruito che fu proprio la dirigenza di Terni a far venir meno, per motivi di risparmio decisi a livello centrale, uomini e mezzi (personale formato, pulizia sistematica, manutenzione accurata degli impianti, mezzi di allarme e spegnimento adeguati)** attraverso i quali realizzare la prevenzione primaria. **Nell'estate del 2007 tale situazione raggiunse il suo acme** e certamente in quel momento la indicazione di un sistema automatico di allarme e spegnimento si palesava come misura in grado di azzerare o ridurre al minimo i rischi di incendio o infortunio. E' argomento del tutto paradossale, e come tale da respingere, il richiamo alla lettera della legge nel senso che tale obbligo non risulta sussistente perché già l'obbligo precedente non era stato rispettato."*

Ancora una volta la sentenza impugnata parla chiaramente del notevole peggioramento delle condizioni dello stabilimento di Torino sotto il profilo della pulizia, manutenzione, mezzi antincendio, personale e formazione, e indica nell'estate del 2007 il momento culminante di tale situazione. Ma se è vero che nell'estate del 2007 "tale situazione raggiunse il suo acme" come fa la Corte d'Appello a dire poi che Espenhahn poteva ancora confidare -nel dicembre 2007- nella capacità di spegnimento dei lavoratori?

La consapevolezza di non avere più personale formato e mezzi adeguati a fronteggiare i principi di incendio, unita al fatto di non garantire più una regolare manutenzione e pulizia degli impianti, significa non poter in alcun modo fare affidamento sui lavoratori, ed ancor meno confidare che riuscissero ancora a spegnere i frequentissimi principi di incendio.

A pagina 329 dell'impugnata sentenza si legge:

"nella Relazione al Bilancio della TKAG del settembre 2007 viene illustrato che la TKAST, pur aderendo ai progetti antincendio straordinari della TKL e pur avendo inteso che la formazione del personale ne costituisce uno snodo ineliminabile, non ha investito nulla su questo fronte nello stabilimento di Torino perché destinato alla chiusura."

È l'ennesima affermazione del Giudice d'Appello sul fatto che Espenhahn non intendesse più investire nei progetti antincendio e nella formazione per lo stabilimento di Torino. Appare decisamente illogico pensare che in una tale situazione potesse seriamente (ancorché imprudentemente, come ha detto la Corte) confidare che gli operai continuassero a "cavarsela" da soli nello spegnimento dei quotidiani focolai di incendio.

A pagina 247 dell'impugnata sentenza si legge (sottolineature e grassetto di chi scrive):

"la progressione cronologica dei fatti Non lasciano margini di dubbio sulla stretta ricollegabilità invece di tutte le carenze di Torino a decisioni prese a Terni, ed in particolare a quella di risparmiare assunta dall'a.d. ESPENHAHN:

- *la modifica del contratto di pulizia (da quello che prevedeva personale fisso a quello che lo prevedeva a chiamata) dipendeva dalla maggiore elasticità che si pretendeva da Terni per affrontare il trasloco degli impianti e, se è vero che l'esborso finale non è cambiato, giustamente la prima Corte sottolinea che esso sarebbe dovuto semmai aumentare proprio per le grandi operazioni che si svolgevano nello stabilimento in fase di smobilizzo; la prima Corte ha ben messo in evidenza come era diventata, nel dicembre 2007 la situazione di sporcizia diffusa che riguardava tutto lo stabilimento (si vedano le 116 prescrizioni dell'ASL, tutte accettate dall'azienda, fra cui qui si sottolinea quella della presenza massiva di carta e olio anche nei camminamenti); le Difese opinano che le constatazioni riguardavano aree ormai dismesse ma gli ispettori dell'ASL hanno invece riferito che si trattava di impianti ancora in funzione;*
- *la riduzione dei corsi di formazione fino al loro arresto nel febbraio 2007 (TOTA) e la tolleranza dell'azienda sul relativo assenteismo da parte degli operai erano la diretta conseguenza di risparmio ben esplicitata nella Relazione al Bilancio TKAG 2007 dove candidamente si fa un'eccezione per Torino rispetto alla formazione antincendio,*

peraltro ritenuta prioritaria, perché si tratta di stabilimento destinato a chiusura; tale decisione si ricollega all'idea di utilizzare anche l'elemento umano con elasticità: infatti si sono raccolte testimonianze di operai (PONTIN) che venivano distolti dai corsi per tornare sugli impianti e soprattutto i corsi erano tenuti, in spregio alla legge, fuori dall'orario di lavoro cioè di fatto senz'alcun obbligo di frequentazione; di qui discese il risultato davvero indifendibile rappresentato dall'attribuzione della responsabilità più alta nell'emergenza a chi (MARZO) non aveva mai neppure completato un corso antincendio;

- *la manutenzione degli impianti non seguiva ormai più alcuna programmazione, perché si era dimesso chi (LUCENTI) organizzava e eseguiva le ispezioni periodiche ed era stato sostituito da chi (GIOVANNINI) non era altrettanto competente (vedi suo rifiuto da parte di ASL come RSPP) e diligente (viste le condizioni effettive degli impianti si può dubitare che le ispezioni siano continuate, come dimostra il fatto che non ve ne sono i verbali, come dimostra lo stato del registro della cabina elettrica della APL5 e come infine dichiara BARBETTA); la situazione di assoluta carenza di manutenzione è fotografata con spietatezza nelle condizioni miserevoli riscontrate sulla APL5 già evidenziate e nel rapporto della ASL del 17.9.07; si sfruttavano fermate degli impianti per guasti per annotare false manutenzioni programmate; la fotocellula del nastro della APL5 rimane rotta senza interventi dal 3 al 6.12; anche la mancata manutenzione è il risultato di politiche di risparmio e disinvestimento centrali, visto che le carenze più gravi venivano proprio dal rimescolamento e accorpamento di mansioni senza formazione (anche qui elasticità figlia del risparmio) fra i manutentori che rimanevano nella fabbrica e dal risparmio negli acquisti dei pezzi di ricambio (PAPPALARDO);*
- *la mancata installazione degli estintori a lunga gittata e la sostituzione dell'unico automezzo (fatte invece a Terni subito dopo l'incendio di Krefeld) e la mancata installazione dei sistemi antincendio pur minimi usciti dalla trattativa AXA per la APL5 (e anche per la Linea 4) erano direttamente ricollegabili alla decisione di non spendere denaro per uno stabilimento prossimo al trasloco: lo dicono gli stessi ESPENHAHN e MORONI quando così spiegano il doppio slittamento dei fondi step 1 di TKL; lo stesso a.d. dice che a marzo 2007 informò ufficialmente il CdA che era destinato a chiusura lo stabilimento di Torino, nel quale si erano fatti investimenti antinfortunistici solo fino al 2006;*

- **tutte le decisioni centrali di risparmio, nei vari settori, si incrociavano e divenivano più pericolose per l'altrettanto centrale decisione di chiudere lo stabilimento;** questa era una decisione del tutto legittima ma creava ricadute in termini di assottigliamento del personale formato e dunque nuova ripartizione di mansioni fra chi inesperto rimaneva: lo aveva chiaramente segnalato l'ASL il 17.9.2007 tanto da richiedere un aggiornamento del DVR. Insomma non vi è alcuna soluzione di continuità fra le direttive di risparmio decise a Terni da ESPENHAHN (e PRIEGNITZ e PUCCI) e le gravissime carenze prodottesi a Torino che causarono l'incendio. Ne è definitiva conferma la estrema ristrettezza del budget a firma singola del direttore torinese che, nella concretezza dei suoi poteri, non poteva né assumere altro personale, né acquistare o sottoporre a seria manutenzione gli impianti, né organizzare corsi di formazione, né scegliere le opere antincendio da far installare. E' conseguentemente dimostrato non solo il nesso di concausalità fra le varie norme violate e gli eventi, ma anche che la loro violazione è rapportabile a scelte di carattere gestionale centrale, che riguardarono i più alti gradi amministrativi dell'azienda."

Nel sottolineare come le decisioni fondamentali finalizzate al massimo risparmio nello stabilimento di Torino, causali rispetto agli eventi oggetto del processo, siano riconducibili ai più alti gradi della dirigenza ternana e dunque in particolare all'imputato Espenhahn (e Priegnitz e Pucci), il Giudice d'Appello riepiloga i principali cambiamenti che hanno portato alle disastrose condizioni di manutenzione, pulizia e mancanza di formazione del personale in cui si trovavano ad operare i lavoratori alla data del tragico infortunio.

Il riassunto che la Corte d'Assise d'Appello fa delle scelte di Espenhahn e delle ricadute sulla sicurezza dimostra inoltre che egli ha accettato chiaramente il rischio di eventi disastrosi, ed in particolare di incendi non controllabili, senza alcuna reale possibilità di confidare ragionevolmente nell'intervento di quei pochi operai generici, inesperti e non formati, che erano ormai rimasti nello stabilimento. Anzi, con il proprio comportamento e con la predisposizione del piano di emergenza, che li ha portati a lavorare e a tentare di spegnere i focolai di incendio in quelle condizioni ambientali, l'amministratore delegato li ha volontariamente e consapevolmente esposti al rischio del tragico infortunio oggetto del presente processo.

A pagina 231 dell'impugnata sentenza si legge (sottolineature e grassetto di chi scrive):

*"E, ancora, i documenti ufficiali della TKAG (relazione al Bilancio del 30.9.07) attestano inequivocabilmente che fu presa a livello centrale la decisione di accompagnare la chiusura dello stabilimento di Torino con una simmetrica chiusura radicale degli investimenti per la sua sicurezza antincendio: infatti vi si afferma, da un lato, che la dirigenza TKAST ha aderito alla campagna di sicurezza antincendio indetta da TKL con i suoi stanziamenti straordinari e si proclama che tale sicurezza passa per lo snodo essenziale della formazione del personale e poi **si fa un'eccezione rispetto a Torino, lasciata fuori da tutto ciò proprio perchè destinata alla chiusura**. Lo stesso ESPENHAHN, nel suo esame, ammette di aver informato nel marzo 2007 il CdA della decisione di chiusura dello stabilimento, nel quale non si facevano più investimenti per la sicurezza dal 2006. La ricaduta di tali decisioni centrali si ritrova sia nell'andamento dei contratti sulla pulizia, sia nell'organizzazione tanto deficitaria dei corsi di formazione da sboccare nella nomina a responsabile dell'emergenza di un addetto (MARZO) che non aveva mai superato un corso antincendio e nell'inserimento di un altrettanto non formato (PONTIN) nella squadra di emergenza, sia nella assoluta carenza di formazione di chi veniva spostato a mansioni sconosciute (fra cui quelle primarie di manutenzione degli impianti), sia nelle carenze plateali in tema di manutenzione degli impianti e approvvigionamento di pezzi di ricambio, sia, infine, nella decisione finale di non utilizzare affatto quella amplissima disponibilità finanziaria antincendio che TKL aveva messo a disposizione per il 2006/07 proprio per Torino."*

Ancora una volta, attraverso la relazione al bilancio del 30.09.07, la Corte d'Assise d'Appello elenca le decisioni che hanno portato al rapido e drastico peggioramento delle condizioni di sicurezza dello stabilimento di Torino.

Tali decisioni dimostrano anche che Espenhahn non poteva più confidare nei lavoratori per spegnere prontamente i continui principi di incendio, posto che la situazione era peggiorata nell'ultimo periodo proprio a causa della scelta di non investire più nello stabilimento di Torino. È infatti evidente che, seppure con enormi rischi, in condizioni di lavoro normali l'intervento dei lavoratori nello spegnimento dei piccoli incendi aveva portato spesso a raggiungere il risultato, ma nelle mutate condizioni di esercizio dello stabilimento di Torino non si poteva più ragionevolmente sperare che accadesse, e di tale circostanza avrebbe dovuto tenere conto del Giudice d'Appello nel motivare sul dolo eventuale.

A quanto sin qui evidenziato sul progressivo peggioramento delle condizioni di sicurezza nello stabilimento di Torino culminato nell'estate 2007, ed ampiamente illustrato nell'impugnata sentenza, si deve ancora aggiungere un ulteriore elemento giustamente valorizzato dal Giudice d'Appello, al fine di fornire un'ulteriore spiegazione (oltre a quella della minor pulizia) alla presenza così massiccia di carta e di olio di laminazione lungo le linee di ricottura e decapaggio.

Alle pagine 50 e 253 dell'impugnata sentenza si legge infatti:

"Si ricorderà l'importanza indiscussa dei tempi di riposo fra le fasi di laminazione a freddo e di ricottura e decapaggio ai fini dello smaltimento dell'olio di laminazione e del fenomeno della carta adesa. ...

La testimonianza raccolta nel processo da parte del Responsabile del personale operativo per la manutenzione, Roberto BELTRAME, è appagante: Teoricamente, il nastro avrebbe dovuto stazionare un certo numero di ore dopo la laminazione e prima dell'imbocco nell'APL5 ma tante volte questo, purtroppo, non succedeva perché laminatoio e APL5 lavoravano "just in time", cioè il nastro veniva scaricato e subito caricato."

"L'olio di laminazione, combustibile, colava lungo tutta la linea dai nastri (intrisi soprattutto se non si seguivano i tempi di riposo ma si incrementavano i tempi di produzione) e colava maggiormente proprio nella prima zona, quella d'ingresso."

Il Giudice d'Appello riconosce dunque che se i nastri laminati non vengono fatti riposare a sufficienza si incrementa il fenomeno della carta adesa e dello spandimento di olio di laminazione lungo la linea, con conseguente maggior rischio che si sviluppi un incendio e maggiore probabilità di rapida diffusione dei focolai, per la presenza ubiquitaria di materiali infiammabili e combustibili in notevole quantità.

Il teste Daniele MARANO (la cui testimonianza viene citata alla nota 684 della sentenza proprio a questo proposito), ha spiegato che, per sopperire alla mancata produzione dello stabilimento distrutto di Krefeld (*nell'incendio del 26 giugno 2006, n.d.r.*), c'era stato un periodo (nel 2006 - seconda metà, n.d.r.) in cui era stata disposta una sovrapproduzione dello stabilimento di Torino e questo comportava che, se a fine giornata non si fosse davvero prodotta la quantità di nastro preventivata, la si indicava formalmente nei documenti come già effettuata. Questo comportava che si lavorasse con ritmi serrati, inseguendo la quantità già contabilizzata.

Tale situazione si era protratta fino al 2007. In queste condizioni fermare una linea per manutenzione o pulizia poteva diventare un problema.

Tali elementi, ossia le ragioni organizzative della produzione successive all'incendio di Krefeld che incrementavano il problema della carta adesiva e dello spandimento di olio di laminazione lungo la linea, erano evidentemente ben presenti all'amministratore delegato Espenhahn, e costituiscono l'ennesima riprova del fatto che non potesse certo continuare a confidare nel fatto che gli incendi venissero ancora spenti con successo dai lavoratori.

2) Nel secondo gruppo vengono indicati gli argomenti da cui si evince che la Corte d'Assise d'Appello ha ampiamente sostenuto e diffusamente spiegato, nella prima parte della sentenza, che tutti gli imputati si erano rappresentati ed avevano concretamente previsto gli eventi disastrosi che si sono poi concretizzati.

A giudizio del Procuratore Generale scrivente ciascuno dei passaggi estrapolati si pone manifestamente in contraddizione con la conclusione cui è pervenuto il Giudice d'Appello quando ha assolto l'imputato Espenhahn dalle imputazioni dolose sostenendo che senza aver fatto o fatto fare alcun intervento per ridurre il rischio, avrebbe accettato soltanto un evento minore di quello concretamente rappresentatosi, ossia *"fenomeni di focolaio non diffusivo (che si provocavano tutti i giorni nello stabilimento)"* anziché il disastroso incendio che ha portato alla morte dei sette lavoratori.

A pagina 144-145 dell'impugnata sentenza si legge:

*"Nel corso di un incontro della TKL tenutosi a San Luis Potosì in Messico il 16-17 marzo 2007 fu presentato un documento che è in atti in cui, per spiegare perché il gruppo riteneva la prevenzione incendio una priorità assoluta e uno dei progetti più importanti in corso, si citano e illustrano con slides incendi già verificatisi in vari stabilimenti nel mondo: il laminatoio Sendzimir 62 a Torino del 24.3.2002, la linea rettifica bobine a Krefeld del 28.12.05, le linee di ricottura e decapaggio a Krefeld del 22.6.2006 (rispetto al quale si aggiunge. **E' stato un miracolo che nessuno si sia ferito gravemente o abbia perso la vita**), la linea di decapaggio dello stabilimento non TK russo a Magnitokorsk Urali meridionali del 28.11.2006 (rispetto al quale si aggiunge: la linea di decapaggio è andata distrutta e 10 persone hanno perso la vita.*

Questi esempi dimostrano che una strategia di prevenzione antincendio altamente sofisticata è assolutamente necessaria).

ESPENHAHN risulta conoscere nel dettaglio i rischi di incendio perché contribuisce personalmente a fornire a TKL il materiale di TKAST per preparare tale meeting messicano."

Nel parlare della "rappresentazione" dell'evento disastroso che si è verificato la notte del 6 dicembre 2007 la Corte d'Assise d'Appello è prodiga di argomenti. Nel passaggio qui estrapolato dalla motivazione dell'impugnata sentenza si parla del meeting tenutosi a San Luis Potosì in Messico il 16-17 marzo 2007 avente ad oggetto la sensibilizzazione sul problema degli incendi nelle acciaierie e le linee di prevenzione incendi da adottare nel gruppo ThyssenKrupp.

Essendo emerso dagli atti processuali che l'amministratore delegato della ThyssenKrupp AST era a conoscenza di tale documentazione aziendale, ed essendo noto inoltre che a Torino non erano state implementate le misure e non era stata adottata nessuna nuova misura di sicurezza antincendio, non si comprende su quali elementi potesse basarsi Espenhahn per pensare che non accadesse a Torino proprio ciò di cui si era discusso in Messico, ossia un incendio gravissimo con vittime tra i lavoratori, ma soltanto un evento minore, ossia i piccoli focolai di incendio che di fatto già accadevano quotidianamente (come ha concluso il Giudice d'Appello).

Evidentemente Espenhahn aveva preso alla lettera l'indicazione contenuta nella presentazione di San Luis Potosì: *"E' stato un miracolo che nessuno si sia ferito gravemente o abbia perso la vita"* e sperava nel costante ripetersi del miracolo.

Tuttavia, come emerge anche dalla lettura delle definizioni del termine miracolo estratta dal noto vocabolario Treccani, il miracolo è un evento estemporaneo "che supera i limiti nelle normali prevedibilità dell'accadere" e pertanto Espenhahn non avrebbe dovuto e potuto contare su un suo ripetersi quotidiano...

A pagina 262 dell'impugnata sentenza si legge (sottolineatura di chi scrive):

"Infine si osserva che i fondi stanziati da TKL avrebbero potuto essere spesi a Torino nel corso del 2007 in uno qualsiasi dei settori prevenzionali che invece furono abbandonati (pulizia, manutenzione, formazione del personale, dotazione di mezzi di protezione); tutti tali fattori entrarono nella serie causale dell'incendio e in ciascuno di tali settori l'impiego dei fondi sarebbe stato semplice ed immediato, senza alcuna necessità di lunghi tempi di attuazione (come

avvenne a Terni ove, già all'indomani dell'incendio di Krefeld, si dotarono gli operai di estintori a lunga gittata -che a Torino avrebbe salvato la vita alle vittime- e si sostituì l'autobotte)."

Questa affermazione del Giudice, da leggersi con la provata consapevolezza di Espenhahn in merito ai rischi di incendio, alla inadeguatezza della linea 5 ed alla necessità di intervenire con misure tecniche e con la formazione del personale, dimostra ancora una volta la ferma volontà di Espenhahn di non fare alcunché, neppure interventi minimi, per ridurre anche soltanto di poco il rischio di incendi nello stabilimento di Torino.

Dopo una tale affermazione appare del tutto contraddittorio sostenere, come ha fatto il Giudice d'Appello, che Espenhahn abbia accettato soltanto il rischio di piccoli focolai non diffusivi come quelli che avvenivano quotidianamente nello stabilimento di Torino e non anche quello di incendi devastanti con conseguenti infortuni. A ben vedere, infatti, la conclusione cui è giunta la Corte di secondo grado potrebbe forse avere senso se Espenhahn avesse effettuato qualche intervento per implementare le misure di sicurezza antincendio nello stabilimento di Torino, al fine se non proprio di eliminare almeno di ridurre il rischio, ma così non è stato, e la sentenza impugnata lo dice chiaramente nella prima parte della propria motivazione. La contraddizione è dunque palese.

A pagina 81 dell'impugnata sentenza si legge:

*"LUCENTI indica come fattori di rischio incendi gli 8 m³ di olio idraulico presente lungo tutta la linea; come area a rischio incendio da proteggere la zona di saldatura con adiacenti impianti ad olio idraulico (per circa 0,3 m³); come pericoli di incendio quelli **"di propagazione dell'incendio per combustione-rottura delle tubazioni dei manicotti estremamente rapido favorito dall'alta pressione dell'olio"**; come possibili fonti di innesco le scintille da saldatura.*

Questa presentazione di LUCENTI è estremamente importante nel processo, anche perché l'imputato CAFUERI nel suo esame dibattimentale dirà di aver conosciuto e condiviso il contenuto di tale documento predisposto dal suo sottoposto."

La Corte d'Assise d'Appello ammette quindi che il RSPP aziendale Cafueri, (per dettato normativo alle dirette dipendenze del datore di lavoro), era ben cosciente proprio del rischio di flash fire!

Se associamo tali constatazioni al contenuto delle norme tecniche presentate nel corso del dibattimento e citate dall'impugnata sentenza, nelle quali venivano descritte le gravissime conseguenze di un flash fire, rileviamo che l'amministratore delegato disponeva di tutti gli elementi per rendersi conto che, se ciò fosse avvenuto, l'evento non sarebbe certamente stato un piccolo incendio controllabile dai lavoratori ma un disastroso incendio alimentato sino alla totale consumazione dell'olio contenuto nel circuito oleodinamico e nella centrale con conseguente morte o lesioni di tutte le persone presenti, ossia l'evento che è poi effettivamente accaduto.

In effetti la Corte d'Appello, nelle sue motivazioni, condivide con il Procuratore Generale la prevedibilità dell'evento ed anzi afferma espressamente la concreta previsione da parte di Espenhan e degli altri imputati, come si legge a pagina 286 della sentenza:

"All'imputato MORONI, in quanto Responsabile dell'Area Tecnica per tutti gli stabilimenti, era noto che alla APL5, come alla LAF4, lavoravano vari addetti, dislocati lungo la linea ai vari pulpitini, sicchè la previsione che essi potessero essere raggiunti da un flash fire che si fosse sviluppato era per lui del tutto concreta.

Ancor di più lo era per ESPENHAHN, SALERNO e CAFUERI che avevano approvato e preparato il Piano di Emergenza che affidava proprio agli operai il compito di avvicinarsi alle fiamme per spegnerle con estintori a corta gittata, così esponendoli al raggio d'azione del flash fire."

Ora, assunta dalla Corte d'Assise d'Appello la concreta previsione del flash fire da parte dell'imputato Espenhahn, e ricordando ancora che un flash fire non può certo essere "spento", ma termina con l'esaurimento del combustibile (è infatti inimmaginabile pensare di spegnere un getto ad alta pressione di olio infuocato), non si comprende come la medesima Corte possa poi affermare a pag. 308 che l'amministratore delegato avrebbe accettato solo il rischio di incendi minori (piccoli focolai non diffusivi).

A pagina 181 dell'impugnata sentenza si legge (sottolineature di chi scrive):

"Dai documenti acquisiti (che qui si richiamano, essendo essi innumerevoli e già riportati) e dalla testimonianza del dirigente TKL RIZZI è risultato che ESPENHAHN abbia consapevolmente partecipato ai meeting internazionali organizzati da TKL in cui venivano affermati i propositi prevenzionali assoluti (tolleranza zero) rispetto ai rischi di incendio sulle linee di ricottura e decapaggio come quello andato distrutto nell'incendio di Krefeld; è risultato

che egli sia stato formalmente informato delle caratteristiche prudenziali della ricostruzione delle linee di Krefeld, che abbia ricevuto formalmente i documenti prodotti dal WGS di TKL, come pure le relazioni stilate da AXA dopo i sopralluoghi degli stabilimenti di Terni e Torino, che abbia sollecitato ai tecnici di Terni e ricevuto da loro i progetti di spesa degli investimenti straordinari di TKL per le linee di Torino e abbia deciso di posticiparne l'utilizzo, pur ben consapevole (v. sua richiesta del 5.10.07 ala TKL) della necessità delle opere da effettuare per la sicurezza alle persone."

Il Giudice d'Appello riconosce dunque che Espenhahn era consapevole che la realizzazione delle opere era necessaria per la protezione delle persone, e che nonostante questo ha deciso di posticiparle. Da tale affermazione contenuta nell'impugnata sentenza si desume evidentemente la prova che Espenhahn ha accettato il rischio di morte o di lesione dei lavoratori, in palese contrasto con la conclusione secondo cui avrebbe accettato soltanto il rischio di piccoli focolai sostanzialmente inoffensivi.

A pagina 232 dell'impugnata sentenza si legge (sottolineature e grassetto di chi scrive):

"La ricaduta di tali decisioni centrali si ritrova sia nell'andamento dei contratti sulla pulizia, sia nell'organizzazione tanto deficitaria dei corsi di formazione da sboccare nella nomina a responsabile dell'emergenza di un addetto (MARZO) che non aveva mai superato un corso antincendio e nell'inserimento di un altrettanto non formato (PONTIN) nella squadra di emergenza, sia nella assoluta carenza di formazione di chi veniva spostato a mansioni sconosciute (fra cui quelle primarie di manutenzione degli impianti), sia nelle carenze plateali in tema di manutenzione degli impianti e approvvigionamento di pezzi di ricambio, sia, infine, nella decisione finale di non utilizzare affatto quella amplissima disponibilità finanziaria antincendio che TKL aveva messo a disposizione per il 2006/07 proprio per Torino.

Ma in realtà il processo mostra ben altro.

Grazie all'acquisizione non solo dei documenti ufficiali ma di una straordinaria messe di documenti interni all'azienda se non addirittura riservati, è possibile comprovare uno scenario che cancella l'esistenza di quei due diaframmi che, dagli opposti fronti, gli imputati delegati per altri settori, ternani e torinesi hanno tentato di costruire per sostenere le rispettive difese e

permette anzi di provare pienamente per ciascuno di loro non la semplice prevedibilità degli eventi ma la loro concreta previsione."

Quindi, da un lato, l'imputato Espenhahn assume decisioni che incidono negativamente sulla pulizia, sull'organizzazione dei corsi di formazione e così via, e dall'altro è ben consapevole degli eventi drammatici che possono accadere.

Questo atteggiamento, confermato dal Giudice d'Appello, mostra che ha accettato il rischio dell'evento disastroso che si è poi in concreto verificato, non potendo tra l'altro più confidare nella capacità dei lavoratori di spegnere tempestivamente i principi di incendio.

In tale contesto non si comprende come possa la Corte d'Appello affermare che tutti gli imputati, compreso Espenhahn, avevano previsto concretamente l'evento e poi sostenere alcune pagine dopo che l'amministratore delegato avrebbe accettato solo il rischio di incendi più piccoli "non diffusivi", come si legge a pagina 308 della sentenza. Su quali elementi concreti e ragionevoli avrebbe potuto basarsi per ritenere che l'evento drammatico da lui stesso previsto non si verificasse? Forse, secondo la Corte d'Assise d'Appello, sul fatto che prima di quel momento non era mai successo un incendio dagli esiti letali (almeno non in ThyssenKrupp), ma siccome c'è sempre una prima volta e nel contesto specifico il rischio era oltremodo elevato, il ragionamento non regge.

A pagina 254 dell'impugnata sentenza si legge (sottolineature e grassetto di chi scrive):

"D'altra parte, in questa linea di pensiero si muoveva la stessa TKL quando, nel meeting di San Luis Potosì in Messico del 16-17 marzo 2007, spronò con esempi drammatici (E' stato un miracolo che a Krefeld nessuno si sia ferito gravemente o abbia perso la vita) le società controllate ad approntare le strategie prevenzionali più sofisticate con tolleranza zero.

I Difensori però escludono che vi fosse alcun dato di esperienza diretta, alcun dato tecnico interno, alcuna norma prevenzionale che indicasse il rischio che i flessibili di acciaio cedessero per effetto delle fiamme e che le fiamme potessero propagarsi nella fase iniziale (altra domanda cui il DVR rispose NO).

Non è così e l'elenco dei risultati della istruttoria compiuta lo dimostra, sicchè basta richiamarlo. L'azienda aveva innanzitutto a disposizione documenti tecnici interni che attestavano entrambi i pericoli."

Il Giudice d'Appello afferma dunque che l'azienda aveva a disposizione documenti tecnici interni e comunque elementi che attestavano i pericoli di incendio sulla linea cinque, ed in particolare:

- il rischio che i flessibili di acciaio cedessero per effetto delle fiamme;
- che le fiamme potessero propagarsi nella fase iniziale.

In tale contesto è evidente come la scelta di non effettuare investimenti per la riduzione dei rischi, ed anzi la scelta di risparmio che ha impattato direttamente e in modo negativo sulle condizioni di sicurezza, dimostrino inequivocabilmente che l'amministratore delegato Espenhahn ha accettato il rischio di flash fire e dunque di un incendio devastante per le persone. Dopo tali affermazioni è del tutto contraddittorio sostenere che l'accettazione del rischio di Espenhahn sia stata limitata ai piccoli focolai non diffusivi che quotidianamente si verificavano nello stabilimento di Torino.

A pagina 286 dell'impugnata sentenza si legge (sottolineato e grassetto di chi scrive):

"Concordi e numerosi furono, dunque, gli avvisi che un incendio potesse svilupparsi nella zona d'ingresso della APL5, proprio con la modalità del flash fire e riguardarono tutti gli imputati.

Costoro, pertanto, disposero di elementi di conoscenza plurimi e convergenti per la previsione concreta dell'incendio, così come poi esso si verificò.

Circa la possibile gravità che avrebbe potuto assumere un tale incendio ed in particolare se esso avrebbe potuto costituire pericolo per l'incolumità dei lavoratori, la Difesa fa ancora notare che fu decisivo il comportamento (seppur non abnorme ma) imprudente tenuto dai lavoratori, comportamento che sfugge a qualunque prevedibilità o previsione concreta.

Ma dare una risposta a tale obiezione è facile: va innanzitutto richiamato il contenuto della richiesta di ESPENHAHN (estensibile a PRIEGNITZ, PUCCI e MORONI) in cui si afferma chiaramente che ad ottobre 2007 gli impianti mettono a rischio la vita degli operai."...

In questo passaggio della sentenza impugnata si dice in modo estremamente chiaro che l'imputato Espenhahn aveva concretamente previsto il flash fire e i conseguenti rischi per l'incolumità dei lavoratori. Ma allora come fa il Giudice d'Appello a dire poche pagine dopo che l'imputato Espenhahn aveva accettato soltanto il rischio di piccoli focolai innocui e non diffusivi? Evidentemente, il fatto che tale ultima affermazione non sia in alcun modo motivata è indicativo dell'assenza di qualsiasi ragione che la giustifichi.

A pagina 262 dell'impugnata sentenza si legge (sottolineato di chi scrive):

"si ricorda che almeno dal febbraio 2007 la dirigenza di TKAST aveva iniziato ad operare con due diverse velocità su Terni e Torino, indicando intenzionalmente le somme destinate allo stabilimento subalpino in modo strumentalmente generico in vista del loro già deciso slittamento ad altri momenti."

Questa affermazione del Giudice d'Appello dimostra:

- che Espenhahn era assolutamente consapevole dei rischi di incendio sulle linee di ricottura e decapaggio ed era consapevole della necessità di effettuare investimenti per la riduzione di questi rischi;
- che, omettendo qualsiasi intervento, Espenhahn ha accettato questi rischi (e non rischi minori come afferma poi l'impugnata sentenza nella parte conclusiva della motivazione).

A pagina 281 dell'impugnata sentenza si legge (sottolineato e grassetto di chi scrive):

"Per ciò che riguarda in generale le condizioni dello stabilimento, certamente da ritenersi complessivamente e genericamente a elevato rischio di incendio.

*Di tale quadro, e anzi della precisa pericolosità per la vita dei lavoratori che le linee di ricottura e decapaggio ancora in funzione mostravano nell'ottobre 2007, a ben vedere l'imputato ESPENHAHN è stato stragiudizialmente confesso: nella sua richiesta del 5.10.07 di utilizzo dei fondi TKL step 2 per Torino7 egli ha motivato la necessità di approntare le opere ritenute necessarie dai Vigili del Fuoco, dall'AXA, dal WGS della TKL, indicando come **primo obiettivo quello di proteggere le persone.***

*Tale confessione extragiudiziale spazza via ogni considerazione circa la non conoscenza da parte dell'a.d. delle effettive condizioni di degrado di pulizia e manutenzione dello stabilimento di Torino, tirato a lucido finché egli venne a visitarlo, ma non più visitato a partire dal settembre 2007: **egli il 5.10.07 diede atto di sapere che gli operai erano a rischio di essere coinvolti in incendi, perché mancavano adeguate misure di protezione.**"*

Da tale affermazione della Corte d'Assise d'Appello emerge la (giusta) convinzione che, non adottando alcuna misura antincendio, ed anzi scegliendo di dirottare i fondi appositamente stanziati dalla società capogruppo, l'imputato Espenhahn ha accettato il rischio che gli operai

fossero coinvolti in incendi (con conseguente morte o lesioni). Il contrasto con la conclusione secondo cui avrebbe invece accettato soltanto il rischio di piccoli focolai non diffusivi e facilmente domabili, come quelli che si verificavano quotidianamente nello stabilimento di Torino, è dunque palese.

A pagina 170 dell'impugnata sentenza si legge (sottolineato e grassetto di chi scrive):

"Il 5.10.07 ESPENHAHN chiede al Comitato Esecutivo della TKL l'autorizzazione ad utilizzare i fondi già stanziati [per i tre esercizi di bilancio] dalla holding per la protezione antincendio per lo stabilimento di Torino. In tale richiesta la TKAST chiede in realtà di poter usare i fondi appostati solo per l'esercizio 2007/2008 perché, come vedremo nei capitoli successivi, la dirigenza della TKAST ha già deciso di non utilizzare nulla dei fondi stanziati per il 2006/2007 per lo stabilimento di Torino (prima slittando di un esercizio, e poi a data successiva al trasferimento degli impianti a Terni).

La richiesta esordisce nel senso di affermare che nell'esercizio in corso 2007-08 [secondo esercizio in cui sarebbero stati spendibili gli investimenti straordinari deliberati da TKL n.d.e.] la TKAST intende continuare a realizzare investimenti in materia di lotta agli incendi... e che l'obiettivo è proteggere le persone, gli impianti, l'ambiente interno ed esterno alla fabbrica. Si chiede urgentemente di poter migliorare nella linea di ricottura e decapaggio n. 5 di Torino l'attrezzatura antincendio per adeguarsi alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del reparto locale dei vigili del fuoco e del WGS.

*Il significato importante della richiesta del 5.10.07 di ESPENHAHN sta nella sua motivazione: infatti vi si afferma che le opere sono da realizzare perché la APL5 è una linea non conforme alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e del Working Group Stainless e che **la realizzazione delle opere è necessaria per la protezione delle persone.***

Il Giudice d'Appello riconosce che Espenhahn è consapevole che la realizzazione delle opere antincendio è necessaria per la protezione delle persone e della pericolosità delle linee di ricottura decapaggio per la vita e l'incolumità dei lavoratori, e nonostante questo decide di posticiparle.

È l'ennesima prova del fatto che, secondo la Corte d'Assise d'Appello, l'imputato Espenhahn ha accettato il rischio di morte o perlomeno di lesione dei lavoratori, in stridente contrasto con

quanto sostenuto nella parte conclusiva sul dolo eventuale circa l'accettazione dei soli piccoli focolai di incendio.

A pagina 292 dell'impugnata sentenza si legge:

*"Ma il processo ha provato ben altro. **Ha dimostrato che era proprio l'impianto di rivelazione e spegnimento automatici che la dirigenza e i tecnici della TAST intendevano realizzare sulla Linea 5, ma solo una volta trasferita a Terni. A tanto erano destinati gli 800.000 euro appostati from Turin.***

*Dunque, non solo esisteva l'obbligo giudico di cui si è detto, ma di esso erano consapevoli tutti coloro che **agirono concretamente per raggiungere l'obiettivo del massimo risparmio.***"

Quindi, secondo la Corte d'Assise d'Appello, Espenhahn sapeva bene che l'omessa realizzazione delle opere antincendio avrebbe messo a rischio l'integrità fisica dei lavoratori e tuttavia, pur disponendo del denaro per realizzarle, ha rinunciato in un'ottica di risparmio. Inoltre, come abbiamo visto in precedenza, era anche a conoscenza della possibilità che un incendio potesse portare al cedimento di uno o più flessibili del circuito idraulico ed al conseguente flash fire (si noti in proposito che anche una serie di piccoli incendi spenti dai lavoratori potrebbe comunque portare ad un flash fire, infatti ad ogni incendio possono essere esposti dei flessibili idraulici che sono progettati per resistere a soli 100° come emerge dagli atti del processo. Quindi anche supponendo che in una determinata occasione le fiamme non avessero distrutto i flessibili idraulici interessati essi sarebbero comunque rimasti danneggiati e pertanto caratterizzati da una minore resistenza all'incendio successivo. E la stessa Corte ammette che gli incendi erano quotidiani quindi era certo possibile che più incendi interessassero la stessa zona).

L'imputato Espenhahn ha dunque perseverato nel proprio comportamento ed ha cancellato gli investimenti antincendio previsti per lo stabilimento di Torino nonostante:

- la concreta previsione dell'evento specifico (riconosciuta dalla Corte d'Assise d'Appello);
- la conoscenza delle misure previste dalle norme tecniche e dagli esperti TKS per evitare incendi diffusivi come quello di Krefeld (riconosciuta dalla Corte d'Assise d'Appello).

Ha dunque assunto un comportamento attivo (e non solo passivo) che ha inciso direttamente sul determinismo dell'evento.

L'atteggiamento di Espenhahn che emerge è proprio quello del dolo eventuale: prefigurazione dell'evento indesiderato e accettazione del rischio del suo verificarsi in assenza di elementi ragionevoli che permettano di ritenere che l'evento non si verificherà.

In tale situazione non ha alcun senso ipotizzare che l'imputato Espenhahn abbia accettato soltanto il rischio di un evento diverso quale i piccoli focolai non diffusivi che si verificavano quotidianamente nello stabilimento di Torino, anche perché tale evento minore era certo che accadesse (ed infatti accadeva quotidianamente) e dunque non ha senso parlare di rischio ma si deve parlare di evento (se la probabilità di accadimento è così elevata da raggiungere la certezza, come nel caso di specie, non esiste più il rischio). La sentenza impugnata, dunque, non soltanto ha ommesso di motivare sulla propria conclusione secondo cui l'imputato Espenhahn avrebbe accettato soltanto il rischio di piccoli incendi, conclusione palesemente in contraddizione con la rappresentazione e la concreta previsione dell'evento disastroso oggetto del presente processo, ma ha anche introdotto nella motivazione un argomento che, se sviluppato, avrebbe portato addirittura all'ipotesi di dolo diretto, come si è già detto nella parte precedente del ricorso.

A pagina 316 dell'impugnata sentenza si legge (sottolineato e grassetto di chi scrive):

*"Ciò che colpisce in massima misura è la estrema pesantezza della colpa da parte degli imputati, che più volte furono messi sull'avviso del rischio che correavano gli operai e, ciò nonostante, perseverarono nella loro condotta; la loro colpa si accompagnò a comportamenti reiterati e protratti nel tempo; tali comportamenti ebbero il risultato di elevare a potenza, sommandosi fra di loro, i rischi cui gli operai furono esposti. Soprattutto, gli operai vennero incaricati di affrontare le fiamme senza essere stati avvertiti del rischio specifico di cedimento dei flessibili che era invece **ben noto a tutti gli imputati e che essi deliberatamente occultarono.**"*

Nella frase sopra riportata, estratta dalla parte conclusiva della sentenza impugnata e specificamente dalla premessa sul trattamento sanzionatorio degli imputati emerge, ad avviso del Procuratore Generale scrivente, un importante profilo di contraddizione intrinseca.

Ed infatti, sostenere che gli imputati erano coscienti del rischio di cedimento dei flessibili e conseguente flash fire, e che nonostante questo hanno chiesto ai lavoratori di intervenire direttamente per spegnere gli incendi, equivale a dire che gli imputati hanno accettato il rischio di

lesione e morte dei lavoratori, anche in considerazione del fatto che proprio a Torino vi erano già stati incendi disastrosi e flash fire.

Inoltre, appare in stridente contrasto con il concetto di colpa, pur pesantissima come sostiene la Corte d'Assise d'Appello, la condotta degli imputati che "deliberatamente occultarono" ai lavoratori il rischio di flash fire conseguente alla rottura dei flessibili.

A pagina 152 dell'impugnata sentenza si legge:

"Alla riunione del WGS 24.1.07 si analizza il modello di matrice (qui già mostrato inviato da RIZZI il 16.1.07).

Il verbale della riunione ribadisce che le linee guida diramate per la protezione contro gli incendi hanno come primo obiettivo quello della "protezione del personale! [punto esclamativo nel documento] e solo secondo quella del sito produttivo".

Vi si legge pure: "la rivelazione di un incendio deve avvenire nella sua fase iniziale e l'allarme deve essere trasmesso immediatamente ai vigili del fuoco [interni, dello stabilimento, n.d.e.]. Al punto 6, nel "programma di protezione beni" viene indicato : "Aspo svolgitore con riserva di olio idraulico - rischio incidenti" e seguono i dettagli: "carico di incendio dovuto all'olio idraulico; pericolo di propagazione incendio ad es. dovuto allo scoppio di tubi idraulici/manicotti con propagazione estremamente rapida delle fiamme dovuta all'alta pressione". Le misure previste per l'Aspo svolgitore con riserva di olio idraulico sono: "sistema automatico di rivelazione d'incendio; installazioni fisse antincendio.

...

Insomma, il gruppo dirigente della TKL appare davvero scottato dalla tragica esperienza dell'incendio di Krefeld. Fra allarmati messaggi sul sito internet, presentazioni a meeting, ampiezza di investimenti straordinari, stimolo ad utilizzarli a piene mani per attuare in maniera congiunta la protezione più sofisticata e la tolleranza zero (fra cui in primo piano sistemi automatici di rivelazione e spegnimento automatici) che abbia come obiettivo prioritario la protezione dei lavoratori e nomina di supervisori tecnici, il messaggio lanciato dopo Krefeld dalla dirigenza TKL alle società controllate non potrebbe essere più netto."

A pagina 161 dell'impugnata sentenza si legge:

*"La presentazione confezionata da LUCENTI raffigura dunque **un quadro di precisa pericolosità nella rete di flessibili vicini alla zona degli aspi svolgitori della APL5**: si descrive in particolare il concreto rischio che, in presenza di fiamme, i flessibili possano cedere determinando una rapida propagazione del fuoco per l'alta pressione dell'olio combustibile e addirittura il coinvolgimento delle centraline a bordo macchina. **E' la descrizione del flash fire poi verificatosi il 6.12.07** [e che, fra l'altro, come abbiamo già notato, si era già verificato nello stabilimento di Torino il 13.9.01, con SALERNO e CAFUERI informati dai Rapporti d'intervento Squadre Emergenze]"*

A pagina 253 dell'impugnata sentenza si legge:

"I flessibili idraulici avevano ceduto più volte per cause meccaniche e avevano anche già provocato flash fire semplicemente perché l'olio nebulizzato si era trovato a contatto con superfici calde; a maggior ragione, dunque, era prevedibile un flash fire dell'olio a contatto con fiamme libere, che si creavano giornalmente per i focolai di carta e olio. Il fatto che proprio a Torino si fosse verificato più volte un flash fire permette di respingere tutti gli argomenti difensivi che poggiano su una assoluta eccezionalità del fenomeno."

A pagina 255 dell'impugnata sentenza si legge:

*"Nella sua presentazione LUCENTI indica chiaramente **che il cedimento dei flessibili può avvenire anche per loro combustione/rottura: indica cioè a chiare lettere che i flessibili, tarati per resistere alle temperature dovute alla pressione interna dell'olio, non sono affidabili per ciò che riguarda l'aggressione termica da fiamme esterne e possono perciò rompersi (combustione/rottura): anche qui è la descrizione precisa di ciò che avverrà la notte del 6.12.07.**"*

A pagina 257 - 258 dell'impugnata sentenza si legge:

"Il rischio di un flash fire per cedimento di un manicotto idraulico per combustione/rottura nella zona vicina a quella della saldatrice è segnalato espressamente nella relazione da LUCENTI a BRIZZI. ...

*Secondo la Norma UNI ISO n. 7745... **un qualsiasi cedimento nelle tubazioni o anche una piccola perdita possono comportare una proiezione di fluido a notevole distanza.***

Nel caso il fluido sia infiammabile, questo può, in molti casi, comportare un serio rischio di incendio. Il cedimento di tubazioni (in particolare in corrispondenza delle giunzioni), il distacco dei tubi dai raccordi e la rottura di tubi flessibili sono di solito le cause principali di fuoriuscita di fluido da un sistema. La fuoriuscita di fluido in pressione in presenza di un possibile innesco di fiamma (per esempio superfici metalliche calde) è stata spesso la causa di incendi di fluido oleoidraulico. Perfino il calore dovuto all'attrito può generare temperature sufficienti ad innescare la combustione spontanea (autoaccensione) di un fluido."

A pagina 259 dell'impugnata sentenza si legge:

"Dalla normativa di settore emergeva, dunque, la descrizione dettagliata dell'effetto devastante del flash fire, originato da qualunque tipo di cedimento di flessibile idraulico a pressione, specie nelle giunzioni, in presenza di inneschi da fiamme libere ma anche solo da superfici metalliche riscaldate da attrito o altra causa: una corrispondenza pressoché totale con il disastro del 6.12.07 in cui il primo flessibile cedette nella giunzione per effetto termico e la nebulizzazione dell'olio si innescò per le fiamme.

I rimedi indicati sono la sostituzione dell'olio con altro resistente al fuoco, gli schermi, l'installazione di sistemi automatici di rivelazione ed estinzione delle fiamme su circuiti di capacità complessiva superiore ai 380 litri [quantità totale anche per FM Global, dunque anche sulla rete di flessibili che conducevano l'olio di tutto il sistema]. E' indicata l'indispensabilità della formazione del personale all'azionamento degli interruttori di arresto di emergenza dell'olio.

Sono tutte prescrizioni che furono ignorate nell'individuare i rischi di incendio nella APL5 nel DVR del maggio 2007."

A pagina 286 dell'impugnata sentenza si legge:

"Concordi e numerosi furono, dunque, gli avvisi che un incendio potesse svilupparsi nella zona d'ingresso della APL5, proprio con la modalità del flash fire e riguardarono tutti gli imputati.

Costoro, pertanto, disposero di elementi di conoscenza plurimi e convergenti per la previsione concreta dell'incendio, così come poi esso si verificò.

All'imputato MORONI, in quanto Responsabile dell'Area Tecnica per tutti gli stabilimenti, era noto che alla APL5, come alla LAF4, lavoravano vari addetti, dislocati lungo la linea ai vari pulpitini, sicchè la previsione che essi potessero essere raggiunti da un flash fire che si fosse sviluppato era per lui del tutto concreta.

Ancor di più lo era per ESPENHAHN, SALERNO e CAFUERI che avevano approvato e preparato il Piano di Emergenza che affidava proprio agli operai il compito di avvicinarsi alle fiamme per spegnerle con estintori a corta gittata, così esponendoli al raggio d'azione del flash fire."

Dall'insieme dei passaggi sopra riportati, estrapolati da parti diverse della sentenza impugnata emergono una serie di chiare indicazioni.

In primo luogo la Corte d'Assise d'Appello evidenzia che Espenhahn era ben a conoscenza:

- dei pericoli derivanti dalla presenza di olio idraulico in pressione in particolare in prossimità degli aspi svolgitori;
- dei rischi derivanti dal possibile cedimento dei flessibili idraulici;
- della possibilità del manifestarsi di un flash fire ed anche delle sue nefaste conseguenze.

Inoltre risulta dalla documentazione in sequestro (rapporti di intervento della squadra di emergenza) che, come più volte ricordato dal Giudice d'Appello, il fenomeno si era già verificato in passato proprio nello stabilimento di Torino.

In secondo luogo la Corte d'Assise d'Appello sottolinea in modo inequivocabile che le norme di buona tecnica fornivano indicazioni precise rispetto alle misure tecniche da adottare per minimizzare il rischio del verificarsi di un flash fire: ***“sostituzione dell'olio con altro resistente al fuoco, gli schermi, l'installazione di sistemi automatici di rivelazione ed estinzione delle fiamme su circuiti di capacità complessiva superiore ai 380 litri (cfr pag. 259 sentenza)”***.

Tali indicazioni, contenute nelle norme tecniche, erano inoltre state completamente recepite dagli esperti della ThyssenKrupp che avevano fornito precise soluzioni a tale problema, ovvero proposto l'installazione di: ***“sistema automatico di rivelazione d'incendio; installazioni fisse antincendio (cfr pag. 151 e 152 sentenza)”***.

Alla luce di tali elementi evidenziati dalla Corte d'Assise d'Appello, ed in particolare del fatto che pur con la chiara previsione dell'evento non era stata adottata alcuna misura antincendio

idonea ad evitarlo nello stabilimento di Torino, non si comprende dunque come la stessa Corte possa affermare che Espenhahn avesse accettato il rischio di un evento diverso e di ben minore portata, ossia il piccolo incendio facilmente controllabile e privo di conseguenze sull'incolumità dei lavoratori.

3) Un terzo gruppo di argomenti, che per comodità di lettura viene esaminato separatamente sebbene attenga sostanzialmente all'accettazione da parte dell'imputato Espenhahn del rischio di incendio distruttivo e non solo di piccoli focolai, riguarda le numerose affermazioni da cui si evince che la Corte d'Assise d'Appello ha ritenuto, nella prima parte della sentenza, che la valutazione del rischio incendio per lo stabilimento di Torino, ed il relativo documento redatto dall'amministratore delegato Espenhahn (in collaborazione con il RSPP Cafueri) fosse stato *"confezionato nella consapevole e volontaria dissimulazione degli elementi di rischio reali della lavorazione"* allo scopo di poter classificare il rischio incendio sulla linea cinque come medio anziché elevato, e dunque *"di non rendere palesi le consequenziali e doverose misure di prevenzione... che avrebbero azzerato o ridotto al minimo possibile il rischio reale"*.

A giudizio del Procuratore Generale scrivente tali passaggi della sentenza impugnata si pongono in palese contraddizione con la conclusione cui è pervenuto il Giudice d'Appello quando ha assolto l'imputato Espenhahn dalle imputazioni dolose sostenendo che, al pari degli altri imputati, *"fecero prevalere le loro personali valutazioni che essi (gli incendi disastrosi concretamente previsti, n.d.r.) non si sarebbero verificati, nonostante tutti gli avvisi, gli allarmi che avevano ricevuto e che avevano loro indicato chiaramente il contrario"*, e che *"agirono nella convinzione che gli eventi sarebbero stati evitati"*, in tal modo riconducendo l'atteggiamento volitivo alla semplice colpa anziché al dolo, mentre appare al contrario evidente che il dissimulare consapevolmente e volontariamente gli elementi di rischio per "alleggerire" la valutazione del rischio incendio è un elemento fortemente indicativo del dolo.

L'imputato Espenhahn sapeva benissimo quali erano i reali rischi di incendio nello stabilimento di Torino ed in particolare sulla linea cinque oggetto del processo e li ha volutamente minimizzati nei documenti di valutazione dei rischi per risparmiare sulle misure antincendio, nascondendoli ai lavoratori esposti, ed accettando in tal modo il rischio che si verificassero incendi disastrosi con conseguenti infortuni anche mortali.

Le medesime "personali valutazioni" dell'imputato Espenhahn non possono certamente essere giudicate diversamente a seconda che siano state inserite nel documento di valutazione dei rischi aziendali -ed in particolare del rischio incendio-, dove il Giudice d'Appello sostiene siano state volutamente e consapevolmente artefatte al fine di far apparire un rischio minore di quello reale, oppure nella prospettiva dell'accettazione della rischio stesso (nella parte conclusiva della sentenza sul dolo), dove il Giudice d'Appello sostiene invece siano state soltanto colposamente errate.

A pagina 249 dell'impugnata sentenza si legge (sottolineature e grassetto di chi scrive):

“Ma l'aspetto più importante degli addebiti ruota intorno al confezionamento del Documento di Valutazione dei Rischi 2006, con annessi Documento di Valutazione dei Rischi di Incendio 2007 e Piano di Emergenza ed Evacuazione 2006 ex D.Lgs. 626/94 (che coinvolge direttamente ESPENHAHN, SALERNO, CAFUERI).

Infatti qui è stato mosso il fondamentale addebito al datore di lavoro di aver formato i Documenti in maniera distorta e cioè enunciando solo formalmente criteri di valutazione corretti ma poi implementandoli con elementi non corrispondenti alla realtà; procedendo dunque non come dettavano le norme e cioè a partire dalle esperienze acquisite nella concreta modalità operativa dell'attività svolta, a partire da conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, aggiornando le valutazioni in base a modifiche della produzione incidenti sulla sicurezza; non tenendo conto di situazioni anormali prevedibili; ma invece ignorando tali criteri tanto da approdare al risultato di valutare medio il rischio incendi della APL5 mentre esso era in realtà alto o elevato col risultato finale di non rendere palesi le consequenziali e doverose misure prevenzionali (fra cui l'installazione di un sistema di rivelazione e spegnimento automatico di incendio) che avrebbero azzerato o ridotto al minimo possibile il rischio reale. ...omissis... il DVR omise totalmente di esaminare la zona degli aspi svolgitori”

A pagina 261 dell'impugnata sentenza si legge (sottolineature di chi scrive):

“Conclusivamente, deve qui confermarsi ciò che ha concluso la Corte d'Assise: il DVR del maggio 2007 fu confezionato nella consapevole e volontaria dissimulazione degli elementi di rischio reali della lavorazione, dissimulazione orientata al fine di indicare rischi di incendio inesistenti o minori rispetto al reale, il tutto preordinato a non dover indicare misure

precauzionali (fra cui l'installazione del sistema di rivelazione e spegnimento) anche e proprio nel tratto di linea che qui interessa: la zona d'entrata della APL5."

A pagina 266 dell'impugnata sentenza si legge (sottolineature e grassetto di chi scrive):

"Il datore di lavoro risponde direttamente della redazione dei tre Documenti formali le cui carenze e mancati aggiornamenti sono a lui attribuibili in forza dell'indelegabilità del compito. Fra l'altro egli è personalmente competente a valutarne il contenuto per studi tecnici fatti e anche per pratica sul campo (prende parte alle riunioni mensili di Fire fighting che si tengono a Terni per analizzare le cause dei focolai e mettervi rimedio).

Si è già visto nel capitolo precedente come **i tre Documenti non siano stati inconsapevolmente omissivi dei reali rischi dell'impianto** e dunque del mancato approntamento dei presidi prevenzionali più acconci, **ma lo siano stati a ragion veduta per il preciso obiettivo di risparmiare nello stabilimento di Torino già destinato alla chiusura** (così come testualmente recitava la Relazione al Bilancio sequestrata)."

A pagina 268 dell'impugnata sentenza si legge (sottolineature di chi scrive):

"Questo lungo elenco di condotte tenute personalmente da ESPENHAHN dimostra –se mai ve ne fosse ancora bisogno- **la strumentalità del DVR del maggio 2007 a fini di risparmio: infatti se fosse stato confezionato un documento in cui i rischi fossero stati indicati realisticamente e veridicamente come alti, sarebbe stato impossibile giustificare i disinvestimenti prevenzionistici e dunque gli stessi slittamenti dell'utilizzo dei fondi straordinari stanziati dalla TKL proprio per il fine antincendio.**"

"**ESPENHAHN è in definitiva massimo autore delle violazioni antinfortunistiche che hanno causato gli eventi di incendio e morte.**

La sua capacità decisionale piena non fa dubitare che **egli, adempiendo alle condotte doverose, avrebbe impedito la consumazione dei reati.**

Non ha pregio, infatti, l'osservazione difensiva che fa notare come i tempi di realizzazione degli impianti di protezione sarebbero stati così lunghi da recidere qualunque nesso causale fra la loro mancata adozione e gli eventi: innanzitutto si è visto come la strategia dell'imputato di slittamento dell'utilizzo dei fondi straordinari TKL fosse partita già a febbraio 2007 (in perfetta continuità, fra l'altro, con tutti i ritardi di realizzazione degli impianti concordati con i VF già

dal 2003) sicchè il tempo di realizzazione delle prevenzioni rispetto allo smontaggio della APL5 sarebbe stato di ben un anno; in secondo luogo, si osserva che i fondi TKL potevano essere utilizzati –come lo furono per Terni- anche in quella protezione primaria (urgente e di facile realizzazione, secondo MORONI) che certamente avrebbe avuto le sue ricadute positive in termini di potenziamento della pulizia dello stabilimento, della manutenzione degli impianti, della formazione del personale altrettanto importanti rispetto all’installazione di un sistema di spegnimento automatico.”

La Corte d'Assise d'Appello afferma dunque ripetutamente e con estrema chiarezza che la valutazione del rischio nello stabilimento di Torino era stata consapevolmente e volontariamente alterata per minimizzare i rischi di incendio e conseguentemente evitare di dover sostenere i costi relativi alla necessaria adozione di misure di prevenzione antincendio. Ne consegue che le violazioni in materia di prevenzione non sono state frutto di errore o sottovalutazione del rischio, bensì frutto di valutazioni precise finalizzate al risparmio, e delle conseguenti scelte effettuate pur a fronte della concreta previsione delle possibili conseguenze disastrose sull'incolumità dei lavoratori, delle quali si è accettato inevitabilmente il rischio di accadimento.

In sintesi, secondo il Giudice d'Appello: Espenhahn, che *“conosce nel dettaglio i rischi di incendio”* (come afferma la sentenza impugnata a pag. 145), ha confezionato il documento di valutazione dei rischi *"nella consapevole e volontaria dissimulazione degli elementi di rischio reali della lavorazione "*, è *“in definitiva massimo autore delle violazioni antinfortunistiche che hanno causato gli eventi di incendio e morte”*, e *“la sua capacità decisionale piena non fa dubitare che egli, adempiendo alle condotte doverose, avrebbe impedito la consumazione dei reati”*.

Queste considerazioni, unite alla scelta strategica di non investire più nella sicurezza dello stabilimento di Torino ed alla consapevolezza di dover investire nell'adozione di misure antincendio per la *“protezione delle persone”* (come afferma la sentenza impugnata a pag. 170), dimostrano che Espenhahn ha accettato il rischio di incendi diffusivi e lesivi dell'incolumità dei lavoratori.

Tale situazione delinea esattamente l'atteggiamento psicologico che la giurisprudenza della Corte di Cassazione richiede per dimostrare la sussistenza del dolo eventuale.

Al contrario, in modo decisamente incoerente con tali premesse, la Corte d'Assise d'Appello sostiene (peraltro senza alcuna spiegazione) nelle conclusioni sul tema specifico del dolo

eventuale contestato all'imputato Espenhahn che egli avrebbe sostanzialmente effettuato delle sue personali valutazioni del rischio imprudenti ed errate sostituendole a quelle che avrebbe invece dovuto fare secondo correttezza, e che avrebbe quindi agito nella convinzione che gli eventi disastrosi pur concretamente previsti non si sarebbero realizzati.

Si tratta di un elemento di contraddittorietà della motivazione dell'impugnata sentenza decisamente importante, perché pone le basi del successivo ragionamento, parimenti incoerente con la motivazione in fatto della sentenza, secondo cui l'imputato Espenhahn avrebbe accettato soltanto il rischio di piccoli focolai inoffensivi e non invece di pericolosi incendi. Abbiamo dunque un ulteriore elemento che conferma l'incongruenza delle conclusioni sul dolo dell'impugnata sentenza rispetto alle motivazioni esposte nelle prime e trecento pagine: ed infatti se è errato il punto di partenza, perché le "personali valutazioni" di Espenhahn sono frutto di una scelta operata in assoluta malafede, parimenti lo sarà il successivo ragionamento.

* * * * *

- 3) **Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, di cui all'art. 606 lett. b) c.p.p., ed in particolare degli art. 449 c.p. (in relazione all'art. 423 c.p.) e 437 comma 2 c.p., qualificato come reato complesso, in relazione al ritenuto assorbimento del primo nel secondo (erronea applicazione del principio di specialità).**
- 4) **Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, di cui all'art. 606 lett. b) c.p.p., ed in particolare degli art. 81 comma 1, 437 e 589 commi 1, 2 e 3 in relazione al riconoscimento del vincolo del concorso formale tra i due reati.**

Per quel che riguarda i rapporti tra i reati contestati agli imputati, due sono le opinioni recepite dalla sentenza impugnata in linea con le richieste difensive.

Una prima opinione è che *“il delitto di incendio colposo sarebbe assorbito nella contestazione del delitto aggravato di cui all’art. 437.2 c.p.”*.

La seconda opinione è quella di *“riconoscere agli imputati il trattamento del concorso formale con riferimento ai reati ex artt. 437.2 c.c. [rectius: c.p.] (in esso già assorbito il reato di cui all’art. 449 c.p.) e 589.2,3 c.p.”*.

A) Ad avviso di questo P.G., né l’una, né l’altra opinione, appaiono condivisibili.

Prima ancora, però, di esaminare siffatte opinioni, occorre prendere in esame un’osservazione che si legge ripetutamente nelle pagg. 309-316 dedicate, dalla sentenza impugnata, al tema del “concorso di reati”, e, dunque, un’osservazione che la sentenza impugnata reputa di basilare, determinante rilievo a sostegno del proprio argomentare. Paradigmatici sono due brani della sentenza impugnata:

“Piuttosto è il caso di richiamare la constatazione che si era già affacciata sulla struttura che il P.M. ha dato all'imputazione sub A) che vede esplicitati in cosa consistettero il disastro (proprio l'incendio che è stato contestato autonomamente ai capi C ed E) e l'infortunio (le morti contestate autonomamente ai capi B e D, e le lesioni che però non risultano autonomamente contestate benché perseguibili d'ufficio). Da questa strutturazione dei capi di imputazione emerge una prima conclusione: l'Accusa ha innanzitutto attribuito

ai reati di lesioni la natura di infortunio descritta nel cpv dell'art. 437 c.p. e ha così ritenuto di aver completato l'esercizio dell'azione penale con la contestazione del reato complesso di cui al capo A)".

"Innanzitutto osserviamo che tale posizione dell'organo di accusa è in contraddizione con la stessa struttura dei capi di imputazione che abbiamo appena commentato (assorbimento del reato di lesioni nel cpv dell'art. 437 c.p.): poiché tali lesioni vennero (al pari delle morti) causate dal complesso delle condotte contestate sub B, C, D, E, è giocoforza dedurre che per lo stesso P.M. non è il numero delle condotte in concreto contestate a impedire di ritenere la contestazione sub A) reato complesso".

A sommosso avviso di questo P.G., più che una contraddizione dell'organo dell'accusa con la struttura dei capi d'imputazione, è ravvisabile una ricostruzione immaginosa dei capi d'imputazione da parte della sentenza impugnata.

Il ragionamento formulato in proposito nella sentenza impugnata si espone a una duplice critica: prende l'avvio da una premessa contrastante con la realtà processuale, e ne trae una deduzione illogica.

Anzitutto, la premessa contrasta con la realtà processuale. L'infortunio subito dai lavoratori non deceduti -così come l'infortunio subito dai lavoratori deceduti- è stato contestato appunto come infortunio nel capo d'imputazione A). Per contro, manca un capo d'imputazione per il **delitto di lesioni personali** in danno dei lavoratori non deceduti, là dove risulta invece presente un capo d'imputazione per il **delitto di omicidio** in danno dei lavoratori deceduti. Ma, si badi, manca un capo d'imputazione per il **delitto di lesioni personali** in danno dei lavoratori non deceduti, non perché *"l'Accusa ha innanzitutto attribuito ai reati di lesioni la natura di infortunio descritta nel cpv dell'art. 437 c.p. e ha così ritenuto di aver completato l'esercizio dell'azione penale con la contestazione del reato complesso di cui al capo A)"* (secondo quanto scrive la sentenza impugnata, attraverso uno inconsueto processo alle intenzioni dell'Accusa), ma perché il reato di lesioni personali è stato stralciato dal procedimento principale, stante la necessità di sviluppare ulteriori accertamenti circa la natura e la durata delle lesioni. A questo riguardo, si richiama il provvedimento del P.M. del 27 febbraio 2008 con il quale si sottolinea l'esigenza di *"approfondire le indagini in ordine al reato di cui all'art. 590 c.p."* e si dispone lo stralcio del procedimento relativo all'art. 590 c.p. dal procedimento madre n. 31095/07 al

procedimento n. 6960/08 (v. **Allegato 2**).

Illogica, d'altra parte, è la stessa deduzione che da una tal premessa viene dedotta. Asserisce, infatti, la sentenza impugnata che *“l'Accusa ha innanzitutto attribuito ai reati di lesioni la natura di infortunio descritta nel cpv dell'art. 437 c.p. e ha così ritenuto di aver completato l'esercizio dell'azione penale con la contestazione del reato complesso di cui al capo A)”*, e ne ricava che *“per lo stesso P.M. non è il numero delle condotte in concreto contestate a impedire di ritenere la contestazione sub A) reato complesso”*.

Le smagliature del ragionamento appaiono vistose. La sentenza impugnata dice: il P.M. non ha contestato autonomamente le lesioni, e, dunque, per lo stesso P.M., il numero delle condotte contestate non impedisce di ritenere la contestazione del 437 c.p. reato complesso. Un'argomentazione, questa, che da una premessa contrastante con la realtà processuale perviene a una conclusione non giustificata dalla premessa. Perché con un salto logico ricava *tout court* l'irrilevanza del “numero delle condotte” dalla mancata contestazione autonoma delle lesioni, per giunta senza nemmeno considerare allora le implicazioni sul punto dell'effettuata contestazione autonoma dei morti e del disastro, e, inoltre, trasferendo surrettiziamente ai rapporti tra 437 e 449 c.p. una considerazione concernente i rapporti tra 437 e 590 c.p. (il secondo, si badi, non passibile di assorbimento nel primo per le stesse ragioni indicate dalla sentenza impugnata in rapporto al 589 c.p.).

B) Esaminiamo ora la prima opinione, quella per cui “il delitto di incendio colposo sarebbe assorbito nella contestazione del delitto aggravato di cui all'art. 437.2 c.p.”.

In proposito, la sentenza impugnata osserva:

“La questione va risolta secondo il principio di specialità.

Innanzitutto verifichiamo se nelle condotte colpose contestate sub E) (effettivamente plurime) non sia contemplata anche l'omessa installazione di un sistema di rivelazione e spegnimento automatico che costituisce l'oggetto del reato sub A): la verifica letterale sembrerebbe dar ragione alla posizione dell'Accusa.

L'esigenza nasce infatti nei casi in cui non sia provata tale consapevolezza, per i possibili profili di incostituzionalità di attribuzione dell'istituto a titolo di responsabilità oggettiva.

Osserviamo però che nel capo E) risulta contestata anche la mancata adozione di misure di protezione, genus in cui può essere collocato senza forzature anche un sistema di rivelazione

e spegnimento automatico che ha appunto tale natura. Poiché la tecnica di formulazione dei capi di imputazione è essa stessa soggetta alla verifica del Giudice, in quanto finisce per riguardare la correttezza giuridica delle contestazioni, la conclusione cui si giunge è che, se è vero che le condotte contestate sub E) sono anche altre rispetto a quella contestata sub A), non è vero che esse siano del tutto diverse.

Procediamo ora a confrontare le due fattispecie penali di cui all'art. 437.2 c.p. e 449 c.p.

Il confronto va, come detto, condotto secondo il principio di specialità cioè raffrontando in astratto gli elementi essenziali delle due fattispecie per come essi sono descritti nelle norme incriminatrici e prescindendo dalle contestazioni specifiche effettuate nel singolo processo.

Iniziando dalle condotte, va detto che nell'art. 449 c.p. la descrizione dell'azione manca: il reato è a forma libera e la legge descrive la condotta solo per la sua attitudine a provocare l'incendio.

La condotta descritta nella fattispecie di cui all'art. 437 c.p. è invece molto precisa perché ha come oggetto la omessa collocazione (o rimozione) di impianti destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro.

In entrambi i reati è presente quale evento l'esposizione a pericolo di un numero indeterminato di persone.

E' indubbio allora che, alla verifica della comparazione fra le strutture oggettive astratte delle due fattispecie, è quella delineata dall'art. 437 c.p. ad essere speciale, cioè a contenere tutti gli elementi descrittivi dell'altra (che ha margini più generici) più altri particolari.

Il P.M. nella sua requisitoria orale ha inteso contrastare quest'ultimo assunto sostenendo che vi è invece un elemento di specialità nel reato di cui all'art. 449 c.p. che manca in quello di cui all'art. 437 c.p.: si tratterebbe della mancata connotazione antinfortunistica della condotta. L'argomento è da respingere perché, nel verificare l'esistenza di elementi di specialità fra due fattispecie, non si deve aver riguardo a connotazioni negative ma positive degli elementi essenziali. In questo caso, la fattispecie di cui all'art. 449 c.p., non facendo riferimento alla prevenzione degli infortuni, dimostra solo la sua caratteristica di genericità rispetto alla diversa norma che è appunto perciò speciale.”

Si tratta infatti di erronea qualificazione giuridica del fatto, materia rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e come tale sottratta all'atteggiarsi di una Parte e persino, in caso di

applicazione della pena, all'eventuale consenso fra le Parti.: Cass. Sez. Un. 2000, n. 5, Rv. 215825 e Cass. Sez. 5, n. 37298 del 2010 Rv. 248640; Sez. U, n. 1235 del 2010 Rv. 248864, imp. Giordano: In caso di concorso di norme penali che regolano la stessa materia, il criterio di specialità (art. 15 cod. pen.) richiede che, ai fini della individuazione della disposizione prevalente, il presupposto della convergenza di norme può ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra le norme stesse, alla cui verifica deve procedersi mediante il confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle. V. anche sentenza Corte d'Appello di Bologna in data 15.7.92, p. 78, imp. Arienti, cit. e *infra*. Né sarebbe di ostacolo all'assorbimento la connotazione dei due elementi soggettivi ricollegati al reato *ex art.* 449 c.p. e al cpv. del reato *ex art.* 437 c.p.: infatti in entrambi i casi il titolo di attribuzione è colposo (per il secondo v. art. 59.2 c.p.).

Dunque, nel tentativo di sorreggere la propria opinione, la sentenza impugnata compie, deve compiere, due operazioni.

La prima è quella di far sparire dal 449, e di far riapparire nel 437, le condotte diverse rispetto alla omessa collocazione di impianti, apparecchi, segnali. La seconda è quella di far sparire dal 449 i disastri diversi da quelli sul lavoro.

Non condividiamo l'una, né l'altra operazione.

B1) Partiamo dalla prima operazione, quella di far sparire dal 449, e di far riapparire nel 437, le condotte diverse rispetto alla omessa collocazione di impianti, apparecchi, segnali. Un'operazione indispensabile ai fini perseguiti dalla Difesa degli imputati e dalla sentenza impugnata, e non a caso un filo conduttore primario delle loro argomentazioni.

Il fatto è che si tratta di un'operazione contrastante sia con la lettera degli artt. 437 e 449 c.p., sia con la *ratio* degli artt. 437 e 449 c.p., sia con la giurisprudenza della Corte di Cassazione sugli artt. 437 e 449 c.p.

Si ricorda che la condotta del **437** c.p. addebitata agli imputati è consistita nell' "*aver omesso di collocare impianti e apparecchi destinati a prevenire disastri e infortuni sul lavoro con riferimento alla linea di ricottura e decapaggio*", e, in particolare, nell' "*aver*

omesso di adottare un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi". Là dove la condotta del **449 c.p.** è consistita ben più ampiamente nell'aver omesso "*di adottare misure tecniche, organizzative, procedurali, di prevenzione e protezione contro gli incendi*", "*misure quali: -una adeguata e completa valutazione del rischio incendio; -una effettiva organizzazione dei percorsi informativi e formativi nei confronti dei lavoratori*", oltre che "*un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi*".

E attenzione: non è stato un arbitrio del P.M. individuare per il 449 condotte ulteriori e diverse rispetto a quella del 437. E' stata, invece, una scelta imposta dalla differenza strutturale tra le fattispecie astratte previste negli artt. 437 e 434: il 437 punisce esclusivamente la condotta di chi "*omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro*"; il 449 prevede una "fattispecie causalmente orientata", "*nella quale il legislatore ha preso in considerazione esclusivamente l'evento senza descrivere la condotta astrattamente idonea a produrlo per cui la tipicità è descritta esclusivamente dal tipo di evento e, sotto il profilo soggettivo, dalle regole cautelari violate*" (così, per tutte, Cass. 26 gennaio 2011 n. 2597).

Da anni applichiamo sistematicamente l'art. 437 c.p., ma mai e poi mai abbiamo addebitato la violazione del 437, per il fatto –pur reiteratamente emerso– che si siano con dolo tenute condotte che hanno portato a una **inadeguata o incompleta valutazione del rischio incendio**. E men che meno abbiamo addebitato la violazione del 437, per il fatto –pur reiteratamente emerso– che si siano con dolo tenute condotte che hanno portato a trascurare **una effettiva organizzazione dei percorsi informativi e formativi nei confronti dei lavoratori**. Condotte, le une e le altre, che nemmeno facendo ricorso ad acrobazie verbali (tipico il distinguo tra "altre" e "non del tutto diverse") sono riconducibili all'omissione o rimozione o danneggiamento di "*impianti, apparecchi, segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro*".

Non l'omissione di **una adeguata e completa valutazione del rischio incendio**, né l'omissione di **una effettiva organizzazione dei percorsi informativi e formativi nei confronti dei lavoratori**, visto che **una adeguata e completa valutazione del rischio incendio e una effettiva organizzazione dei percorsi informativi e formativi nei confronti dei lavoratori** non costituiscono "impianti, apparecchi, segnali".

E' evidente che, se mai avessimo tentato in queste ipotesi di applicare il 437, subito e correttamente la difesa degli imputati avrebbe lamentato l'indebita estensione di una norma

penale a casi ivi non previsti, e non avrebbe esitato a invocare la violazione, oltre che delle disposizioni di diritto interno, anche dell'art. 7 della CEDU (cfr. le decisioni della Corte di Giustizia Europea 10 luglio 2012 nella causa **Del Rio Prada c. Spagna**; 12 febbraio 2007 nella causa **Pessino c. Francia**; 15 novembre 1996 nella causa **Cantoni c. Francia**; 22 novembre 1995 nelle cause **C.R. c. Regno Unito** e **S.W. c. Regno Unito**; 25 maggio 1993 nella causa **Kokkinakis c. Grecia**; nonché, per il richiamo all'insegnamento della Corte Europea, Corte Cost. n. 230/2012).

Non c'è, del resto, sentenza della Corte Suprema che non ancori l'applicabilità dell'art. 437 c.p. all'omissione o rimozione di impianti, apparecchi, segnali, destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro (si vedano in proposito le sentenze richiamate più avanti *sub* B3). Viene in mente al riguardo, e la citiamo per tutte, **Cass. 3 marzo 1995 n. 2181**, ove si osserva:

“Causa dell'evento del reato di cui all'art. 437 c.p. è soltanto il comportamento dell'agente diretto alla omissione o alla rimozione delle apparecchiature antinfortunistiche, mentre l'evento lesivo (o di disastro) è considerato dalla norma nella sua oggettività di naturale accadimento causalmente collegato alla predetta condotta dell'agente e non pure come evento di altra condotta di diversa natura, rispetto a quella descritta dall'art. 437 c.p., realizzata al di fuori del paradigma legislativo dell'art. 437 c.p.”.

B2) Esaminiamo ora la seconda operazione, quella di far sparire dal 449 i disastri diversi da quelli sul lavoro.

Preziose al proposito appaiono le indicazioni date dalla Corte Suprema a proposito del concetto di disastro nei rispettivi ambiti degli artt. 437 e 449 c.p.

B3) Quanto al concetto di disastro nell'ambito disciplinato dall'art. 437 c.p., dobbiamo sottolineare che l'art. 437 c.p. reca la rubrica *“rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro”*, e reimpiega nel testo l'inequivoca espressione *“sul lavoro”* con onnicomprensivo riguardo ai *“disastri”* e agli *“infortuni”*. E si noti sin d'ora che il legislatore usa la dizione *“sul lavoro”*, e non la dizione *“dal lavoro”*, e, con ciò, dimostra di assumere il *“lavoro”*, non già come la fonte del disastro o dell'infortunio, bensì come la sede del disastro o dell'infortunio.

Collimante, e altamente istruttiva, è l'indicazione offerta dalla Relazione preliminare al codice penale (v. Lavori Preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, vol. V, parte II, 228):

*“Si è proposto di allargare la portata della disposizione, estendendola alla tutela di tutti gli apparecchi o segnali destinati a prevenire **infortuni di qualsiasi genere**. E si è fatto esempio della rimozione della lanterna, che deve avvertire il passante della buca aperta per la riattazione della strada. Ma tale proposta non mi è sembrata degna di essere accolta, perché i fatti, ai quali si accenna, non hanno quel carattere di diffusibilità del danno, che si è visto essere il criterio che ispira la previsione dei delitti contro la pubblica incolumità; diffusibilità, invece, che si manifesta per gli infortuni sul lavoro, alla cui prevenzione sono destinati gli apparecchi o i segnali o gli impianti presi in considerazione dalla legge”.*

Si tratta di un'impostazione che ha trovato pieno sviluppo nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. Leggiamo, per cominciare, **Cass. 22 ottobre 2012 n. 41181**:

“Quanto affermato dal S.C. al riguardo del reato previsto dall'art. 449 cod. pen. vale anche per il reato previsto dall'art. 437, co. 1 cod. pen., che ha natura di reato di pericolo, posto a tutela della pubblica incolumità; ancorché ciò non significhi necessariamente l'esposizione a pericolo di un ampio numero di soggetti, essendo piuttosto sufficiente l'attitudine a pregiudicare, anche solo astrattamente, l'integrità fisica delle persone gravitanti attorno l'ambiente di lavoro (Cass. sez. I, sent. n. 6393 del 2/12/2005, Strazzarino, Rv. 233826)”.

L'espressione “persone gravitanti attorno l'ambiente di lavoro” qui usata dalla Cassazione non deve indurre in errore. Ed è un errore che con lucidità la stessa Cassazione ha già avuto modo di deplorare. Leggiamo:

Cass. 2 luglio 1998 n. 2495, Dal Corso

*“Ora, prescindendo dalle reiterate digressioni dal discorso principale fatte dal tribunale, per lo più in forma ipotetica e dubitativa, straripando in ambito normativi che poco o nulla hanno a che vedere con il caso in esame, va rimarcato **l'errore di fondo in cui quel giudice e' incorso nell'amplificare la nozione di ambiente di lavoro cui e' informato il disposto dell'art. 437 c.p.,***

fino a ricomprendervi, oltre alla collettività, più o meno numerosa, dei lavoratori propriamente detti, anche tutti coloro che alimentano, in qualche modo, dall'esterno l'attività imprenditoriale.

Pervero, questa Corte ha precisato (Sez. I, 4-11-1995, n. 10951) che tra le persone tutelate dalla norma sono comprese quelle "gravitanti attorno all'ambiente di lavoro". Ma tale espressione va retamente intesa nel senso che con essa si e' voluto fare riferimento ai soggetti, i quali, svolgendo un'attività complementare a quella dell'impresa (fornitori, addetti alla manutenzione delle macchine utensili, addetti alla pulizia e simili), integrano con regolarità e continuità la componente lavorativa di base, ma certamente non ai fruitori occasionali ed eventuali dei beni o servizi offerti.

E' bensì vero, d'altro canto, che oggetto specifico della tutela accordata dalla disposizione in questione e' la pubblica incolumità in generale, ma, come chiarisce anche la Relazione ministeriale al progetto del codice penale vigente (Il, 228), lo strumento usato dal legislatore per raggiungere l'obiettivo è, in questo caso, esclusivamente la repressione di comportamenti che si risolvono in attentati alla sicurezza del lavoro e non e' consentito all'interprete di alterare il significato e le finalità del dettato normativo, allargandone a dismisura la portata".

Si tratta di una analisi che chiarisce con efficacia l'area di applicabilità dell'art. 437 c.p., e di una analisi che fa ben intendere la portata dell'espressione "gravitanti attorno all'ambiente di lavoro".

E si badi che **Cass. 22 ottobre 2012 n. 41181** usa l'espressione "gravitanti attorno all'ambiente di lavoro" in evidente sintonia con la precedente giurisprudenza. Basti osservare che tale sentenza, subito dopo aver parlato di "persone gravitanti attorno all'ambiente di lavoro", cita a proprio supporto "Cass. sez. I, sent. n. 6393 del 2/12/2005, Strazzarino, Rv. 233826". Ora, andiamo a leggere la sentenza Strazzarino:

"L'omissione, la rimozione o il danneggiamento doloso degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro, si inserisce in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l'inefficienza di quei presidi antinfortunistici deve avere l'attitudine, almeno astratta, anche se non abbisognevole di concreta verifica, a pregiudicare l'integrità fisica di una collettività di lavoratori, intesa come un numero di lavoratori o, comunque, di persone gravitanti attorno all'ambiente di lavoro".

Agevole è desumerne la conferma che, nel linguaggio della sentenza Strazzarino così come nel linguaggio di **Cass. 22 ottobre 2012 n. 41181** così come nel linguaggio della sentenza Dal Corso, le “persone gravitanti attorno all’ambiente di lavoro” rientrano nella “collettività di lavoratori”.

E ancora: a sua volta, la sentenza Strazzarino, subito dopo aver parlato di “persone gravitanti attorno all’ambiente di lavoro”, cita precedenti sentenze della Cassazione: “Sez. IV, 4 maggio 1989, ric. Micalizzi; Sez. I, 12 gennaio 1979, ric. Morelli; Sez. I, 27 gennaio 1979, ric. Guzzon; Sez. I, 4 novembre 1995, ric. P.M. in proc. Yu Fang Jan”. Non ce n’è una di queste sentenze che dica quel che vorrebbe la Difesa. Leggiamo, ad es., la sentenza **Micalizzi**:

*“Ecco spiegata l’imprescindibile esigenza che l’omissione, rimozione o danneggiamento dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l’inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l’attitudine, almeno astratta, anche se non abbisognevole di concreta verifica, a pregiudicare l’integrità fisica di **una collettività lavorativa, intesa come un numero di lavoratori (o comunque di persone gravitanti attorno all’ambiente di lavoro) sufficiente a realizzare la condizione di una indeterminata estensione del pericolo**”.*

Oppure leggiamo **Cass. 4 novembre 1995 n. 10951, Yu Fang Jian**:

*“Per la configurabilità dell’ipotesi delittuosa descritta dall’art. 437 c.p., è necessario che l’omissione, rimozione o danneggiamento dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l’inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l’attitudine, almeno astratta, anche se non abbisognevole di concreta verifica, a pregiudicare l’integrità fisica di **una collettività lavorativa, intesa come un numero di lavoratori (o comunque di persone gravitanti attorno all’ambiente di lavoro) sufficiente a realizzare la condizione di una indeterminata estensione del pericolo**. Occorre che la situazione ipotizzata dalla norma incriminatrice concerna **una collettività di lavoratori**, in numero tale da rendere possibile una diffusività del pericolo”.*

Si tratta di un ammaestramento che ritroviamo continuamente nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. Citiamo alcune altre sentenze a titolo esemplificativo:

Cass. 14 marzo 1988 n. 3280, Ziri

“La formulazione dell'art. 437 c.p. non legittima la individuazione di ulteriori elementi di reato oltre quelli che non risultano richiamati dai suoi termini letterali, ove il dato del pericolo per la pubblica incolumità non fa alcuna apparizione. Né il contrario può essere affermato in forza della collocazione che l'art. 437 c.p. riceve nel testo codicistico”.

*“In realtà, se una funzione di tutela della incolumità pubblica deve essere in materia riconosciuta, essa va attribuita al complesso delle norme riunite sotto il titolo V del libro secondo, considerate nella loro globale obiettività. Il che non sottintende anche che ogni norma singola miri a tutelare sempre lo stesso tipico interesse perché questo deve ricercarsi e individuarsi tenendo presenti le diverse situazioni, oggettive e soggettive, alle quali la norma risulti applicabile, con la conseguenza che, ove non si fa menzione del pericolo per la pubblica incolumità, una diversa acquisizione risulterebbe arbitraria. Se, poi, il legislatore, pur non facendone espresso richiamo nella formulazione della norma, è stato mosso dall'intento di tutelare la pubblica incolumità, alcunché deve aggiungersi alla sua valutazione perché già comprensiva della considerazione che con la configurazione della ipotesi astrattamente delineata la pubblica incolumità può essere esposta al pericolo. Per il caso dell'art. 437 c.p., l'analisi della norma rivela che alla rimozione o alla omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro è stata attribuita la idoneità a determinare l'evento di pericolo, già assorbita, comunque, dalla materialità degli elementi contenuti nella norma. In questo senso, pertanto, deve ritenersi che il pericolo per la pubblica incolumità risulta la ratio incriminatrice della norma e che il reato di cui all'art. 437 c.p. è stato collocato secondo un generico principio di coerenza tra "i delitti contro l'incolumità pubblica". E, dunque, alla constatazione che la rimozione o la omissione di impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, determinano, di per sé, una situazione di pericolo, non può obiettarsi che, per il caso di imprese di minuscole dimensioni, la esposizione al pericolo di un numero limitato di persone non potrebbe configurare la lesione dello interesse tutelato dalla legge, questa vietando **condotte che possano pregiudicare (qui il pericolo) la incolumità di quanti, quale ne sia il numero, esplichino attività a rischio nel luogo di lavoro**. Il far dipendere il grado di diffusibilità del pericolo dal numero delle persone che operano nell'ambiente di lavoro, con riguardo alla rimozione e alla mancata collocazione delle attrezzature destinate alla prevenzione degli infortuni (essendo queste un minus rispetto alle inosservanze aventi ad oggetto le attrezzature destinate alla prevenzione di*

disastri, non si pone alcun problema di distinzione), è affermazione che non coglie la realtà concreta alla quale la norma in esame si riferisce. **Le misure che all'imprenditore è fatto obbligo di adottare (o di non rimuovere) sono preordinate alla tutela della integrità fisica degli operatori in ragione e in funzione della particolarità dell'attività lavorativa svolta, e, quindi, con riguardo, al caso concreto. Le persone esposte concretamente al rischio sono soltanto quelle per le quali, al fine di evitarne gli infortuni, si renda necessaria la collocazione di impianti, apparecchi o segnali.** Le altre, pur operando nello stesso ambiente, o non sono esposte ai rischi ovvero, se esposte ad altri rischi, debbono essere tutelate dalle altre e diverse misure previste per la specifica loro protezione. In ogni caso, salva la ipotesi in cui le apparecchiature, per le loro caratteristiche tecnico funzionali, siano previste per la protezione dell'intero **ambiente di lavoro** (sì che le omissioni avrebbero idoneità a determinare **disastri**), per il caso delle misure destinate a prevenire infortuni sul lavoro, di cui qui si tratta, la entità numerica delle persone esposte al rischio non si identifica con quella dei lavoratori complessivamente utilizzati nella impresa. I quali, non essendo esposti al pericolo, non possono essere considerati agli effetti di un loro coinvolgimento nelle potenzialità dannose delle condotte incriminate. Ed, allora, se la rimozione e la omissione di cui parla l'art. 437 c.p. pongono in pericolo soltanto le persone che dovrebbero essere protette dalle apparecchiature e se, conseguentemente, la restante parte dei dipendenti rimane, per così dire, indifferente ai possibili effetti della condotta illecita dell'imprenditore, il dato del numero complessivo dei dipendenti dell'impresa non può essere assunto come criterio di valutazione dell'ampiezza, della gravità e della diffusibilità dei pericoli derivanti dalla commissione del reato. E, poiché il numero dei dipendenti dà la misura delle dimensioni della impresa, deve escludersi anche che il grado di pericolo sia valutabile in base alle dimensioni stesse della impresa. Se, quindi, il reato è configurabile indipendentemente dalla massa lavorativa impiegata e dalle dimensioni dell'impresa, deve ulteriormente concludersi che essendo la **norma applicabile limitatamente agli ambienti di lavoro ove per la condotta dell'imprenditore possano porsi situazioni di pericolo per i dipendenti impiegati in quegli ambienti**, quale che sia il numero dei lavoratori ivi utilizzati, tale tipo di tutela è esclusa per gli ambienti ove, per il tipo di lavoro che vi si svolge, quelle situazioni di pericolo non possono porsi. In realtà, è alle stesse caratteristiche degli impianti, degli apparecchi o dei segnali, oggetti della rimozione o della omissione, che è connessa l'eventualità del pericolo, sì che con l'accertamento della condotta illecita e del requisito della destinazione delle apparecchiature a prevenire infortuni sul lavoro, altra ulteriore indagine non è richiesta per il giudizio”.

Cass. 4 febbraio 1994 n. 1165

“Essendo la norma di cui all’art. 437 c.p. diretta alla tutela della pubblica incolumità contro eventi lesivi che possono verificarsi nello specifico ambiente di lavoro, per effetto di omissioni, rimozioni o danneggiamenti di apparecchiature antinfortunistiche, essa comprende tra i possibili eventi lesivi non solo il disastro, ma anche il semplice infortunio individuale”.

Cass. 3 marzo 1995 n. 2181

*“Si verifica attentato alla pubblica incolumità nello specifico **ambiente di lavoro, oggetto e ratio dell’art. 437 c.p.**, allorché la realizzazione della condotta descritta in detta norma sia tale da porre in pericolo **non già un’indefinita massa di persone estranee all’ambiente di lavoro, ma unicamente le persone che si trovano sul posto di lavoro**”.*

Cass. 6 febbraio 2007 n. 4675

*“La giurisprudenza di legittimità (v. la recente sentenza Cass., sez. I, 2 dicembre 2005 n. 6393, Strazzarino, rv. 233826, e in precedenza, sez. I, 11 marzo 1998 n. 8054, Luciani, rv. 211778; 20 novembre 1996 n. 11161, Frusteri, rv. 206428; 16 giugno 1995 n. 9815, Gencarelli, rv. 202544) ritiene che il pericolo per la pubblica incolumità, per il reato in esame [437 c.p.], non sia previsto come elemento costitutivo del reato ma che debba ritenersi presunto (o astratto) nel senso che il legislatore ha considerato la condotta tipica descritta nella norma come astrattamente idonea a produrre gli effetti dannosi nei confronti di una **comunità di lavoratori**”.*

Cass. 24 aprile 2008 n. 17214 (a conferma di Corte d’Appello di Torino 20 settembre 2007)

*“Il bene giuridico protetto dalla previsione di cui all’art. 437 c.p. è **la sicurezza sul lavoro di una comunità ristretta o di singoli lavoratori e non già di indistinte collettività**, con la conseguenza per la quale la necessaria pluralità dei destinatari della protezione non significa la loro coincidenza con l’intera comunità dei dipendenti neanche in termini di potenzialità diffusiva generale dell’effetto dannoso”.*

B4) Quanto al concetto di disastro nell'ambito dell'art. 449 c.p., autorevole, e illuminante è la sentenza n. 327 del 1° agosto 2008 della Corte Costituzionale:

“Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall'altro lato, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare - in accordo con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (la «pubblica incolumità»)- un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti. Tale nozione - avvalorata una volta ancora dai lavori preparatori del codice (e, segnatamente, dalla relazione ministeriale al progetto definitivo, nella parte illustrativa del «disastro ferroviario», di cui all'attuale art. 430 c.p.) - corrisponde sostanzialmente alla nozione di disastro accolta dalla giurisprudenza di legittimità, con un indirizzo che appare apprezzabile, ai presenti fini, in termini di «diritto vivente». Pronunciandosi, infatti, non soltanto sul delitto di disastro innominato doloso, di cui all'art. 434 cod. pen., e sulla corrispondente ipotesi colposa, di cui all'art. 449 c.p. (figure in ordine alle quali si registrano plurime recenti pronunce della Corte di cassazione), ma anche sugli altri delitti del capo I del titolo VI rispetto ai quali viene in rilievo il sostantivo in questione, la giurisprudenza ha da tempo enucleato –senza oscillazioni significative rispetto a quanto qui rileva - un concetto di «disastro» che fa perno, per l'appunto, sui due tratti distintivi (dimensionale e offensivo) in precedenza indicati”.

Si tratta di un concetto ampiamente esplorato dalla Corte di Cassazione anche in questi ultimi anni, come in particolare si ricava da:

- Cass. 15 giugno 2013 n. 26476

- Cass. 22 febbraio 2012 n. 6965

- Cass. 20 gennaio 2012 n. 2390

- Cass. 21 aprile 2011 n. 16000

- Cass. 18 agosto 2010 n. 32030
- Cass. 1° giugno 2010 n. 20598
- Cass. 15 luglio 2010 n. 20598
- Cass. 13 maggio 2010 n. 18132
- Cass. 6 aprile 2010 n. 16175
- Cass. 11 marzo 2010 n. 9969
- Cass. 25 febbraio 2010 n. 7664
- Cass. 9 febbraio 2010 n. 5066
- Cass. 17 febbraio 2009 n. 6855
- Cass. 6 novembre 2009 n. 42554
- Cass. 15 luglio 2009 n. 28843
- Cass. 6 maggio 2009 n. 18972
- Cass. 6 maggio 2009 n. 18997
- Cass. 11 marzo 2009 n. 10794
- Cass. 7 aprile 2009 n. 15030
- Cass. 17 febbraio 2009 n. 6855
- Cass. 28 gennaio 2009 n. 4123
- Cass. 9 febbraio 2009 n. 5066
- Cass. 14 gennaio 2009 n. 1252
- Cass. 18 novembre 2008 n. 43126

Utile appare, altresì, il chiarimento fornito da **Cass. 6 febbraio 2007 n. 4675**, ove si considera sussistente il “disastro” ove “*si verifichi quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l'esistenza di una lesione della pubblica incolumità*”, quella “*compromissione*” “*(riguardi la situazione ambientale o un luogo diverso quale l'ambiente di lavoro o altra situazione tipica prevista dalla legge)*”.

C) Appare indispensabile approfondire la nostra analisi sui rapporti tra i reati di cui agli artt. 437 e 449 c.p., e ciò nella cornice delineata dalla Corte di Cassazione in tema di concorso di reati.

Partiremo da una delle sentenze più recenti su questo tema:

Cass. 3 dicembre 2012 n. 46638

“Secondo il più recente orientamento espresso da questa Corte, l'unico criterio normativamente certo per risolvere la questione del concorso apparente è quello di specialità: infatti, i criteri di sussidiarietà e consunzione (o assorbimento) sono stati ritenuti tendenzialmente in contrasto con il principio di legalità, in particolare con il principio di determinatezza e tassatività, perché fanno dipendere da incontrollabili valutazioni intuitive del giudice l'applicazione di una norma penale (cfr. Sez. U., n. 47164 del 20/12/2005 - dep. 23/12/2005, Marino, Rv. 232302; Sez. U., n. 1963 del 28/10/2010 - dep. 21/01/2011, Rv. 248721). La specialità deve essere intesa in astratto (e non in concreto) e, per "stessa materia", ex art. 15 cod. pen. deve intendersi la stessa fattispecie astratta, lo stesso fatto tipico di reato nel quale si realizza l'ipotesi di reato. Pertanto, il concorso fra due norme può essere ritenuto apparente solo in due casi: quando esse si pongono in un rapporto di specialità astratta ed unilaterale secondo la definizione di cui all'art. 15 c.p., restrittivamente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, e quando la relazione tra le norme sia di sussidiarietà espressa. Essendo questi gli unici criteri ammissibili per stabilire il concorso apparente di norme, in giurisprudenza si utilizza il criterio empirico, secondo il quale si ha specialità quando la fattispecie speciale, che presenta cioè tutti gli elementi di altra norma generale e in più almeno un altro elemento specializzante, deve inevitabilmente passare per la realizzazione della fattispecie generale. Tuttavia, tale situazione si deve verificare in modo necessitato e non deve soffrire alcuna eccezione,

sicché "la truffa concorre con i delitti di falso destinati ad integrarne l'estremo degli artifici e raggiri", in quanto "il falso è solo uno dei possibili strumenti di frode" (Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007 - dep. 27/04/2007, Carchivi, Rv. 235962; così anche Sez. 5, n. 8995 del 13/06/2000 - dep. 10/08/2000, Rv. 218018; Sez. 2, n. 4701 del 16/12/1988 - dep. 05/04/1989, Rv. 180937; Sez. 5, n. 2990 del 18/01/1984 - dep. 03/04/1984, Rv. 163439)".

Consideriamo, peraltro, tre sentenze delle Sezioni Unite:

Sez. Un. 23 dicembre 2005 n. 47164

“Vero è che, secondo una parte della dottrina e della giurisprudenza, anche nel caso di diversità strutturale delle fattispecie, il rapporto di consunzione o di assorbimento, cui alluderebbe l'ultimo inciso dell'art. 15 c.p. quale applicazione sostanziale del principio processuale del ne bis in idem, richiederebbe di considerare solo apparente il concorso tra due norme relative a un medesimo quadro di vita sociale, quando la commissione di un reato comporti, secondo l'id quod plerumque accidit, anche la commissione dell'altro e una delle fattispecie esaurisca compiutamente l'intero disvalore del fatto. Sicché il concorso dovrebbe escludersi non solo quando la commissione di un reato comporti necessariamente la consumazione anche dell'altro, ma altresì quando sia solo ricorrente la consumazione di entrambi i reati in un contesto sociale unitario.

Tuttavia i criteri di assorbimento e di consunzione sono privi di fondamento normativo, perché l'inciso finale dell'art. 15 c.p. allude evidentemente alle clausole di riserva previste dalle singole norme incriminatrici, che, in deroga al principio di specialità, prevedono, sì, talora l'applicazione della norma generale, anziché di quella speciale, considerata sussidiaria; ma si riferiscono appunto solo a casi determinati, non generalizzabili.

Inoltre i giudizi di valore che i criteri di assorbimento e di consunzione richiederebbero sono tendenzialmente in contrasto con il principio di legalità, in particolare con il principio di determinatezza e tassatività, perché fanno dipendere da incontrollabili valutazioni intuitive del giudice l'applicazione di una norma penale.

Come è stato ben chiarito, in realtà, un'esigenza di determinatezza e tassatività si pone anche con riferimento "all'ordinamento penale complessivamente considerato", perché un'incertezza incompatibile con il principio di legalità deriva anche dalla mancanza di criteri sicuri per stabilire quali e quante fra più fattispecie, pur ben determinate, siano

applicabili.

E' vero che anche il criterio di specialità, in particolare nei casi di specialità per aggiunta, presuppone talora una discrezionalità nella selezione degli elementi da considerare rilevanti per la comparazione tra le fattispecie. Ma questa operazione di selezione rimane pur sempre nei limiti di un'attività interpretativa, che costringe nell'ambito degli elementi strutturali delle fattispecie la inevitabile componente valutativa del raffronto, anziché rimuoverla o lasciarla priva di criteri davvero controllabili; mentre i criteri di assorbimento e di consunzione esigono scelte prive di riferimenti normativi certi, appunto perché dichiaratamente prescindono dalla struttura delle fattispecie”.

Sez.Un. 27 aprile 2007 n. 16568

*“Il riferimento anche all'interesse tutelato dalle norme incriminatrici non ha immediata rilevanza ai fini dell'applicazione del principio di specialità, perché si può avere identità di interesse tutelato tra fattispecie del tutto diverse, come il furto e la truffa, offensive entrambe del patrimonio, e diversità di interesse tutelato tra fattispecie in evidente rapporto di specialità, come l'ingiuria, offensiva dell'onore, e l'oltraggio a magistrato in udienza, offensivo del prestigio dell'amministrazione della giustizia. **E' invece ragionevolmente indiscusso in giurisprudenza che la truffa concorre con i delitti di falso destinati a integrarne l'estremo degli artifici e raggiri, perché, come s'è detto, il falso è solo uno dei possibili strumenti di frode”.***

Sez.Un. 21 gennaio 2011 n. 1963

“Il concorso di reati -che può essere materiale (pluralità di condotte) o formale (unicità della condotta)- è ipotizzabile quando una persona è chiamata a rispondere di più reati. In entrambe le ipotesi il concorso può essere omogeneo o eterogeneo a seconda che vengano violate una sola o più norme incriminatrici.

Se questi reati sono disciplinati da una o più leggi che regolano la stessa materia si pone il problema se ci si trovi in presenza di concorso di reati ovvero se il concorso sia soltanto apparente nel senso che solo una delle ipotesi di reato può essere ritenuta esistente evitandosi il rischio di incorrere nel c.d. ne bis in idem sostanziale. Questo tema -per quanto riguarda il concorso tra norme penali- è disciplinato dall'art. 15 c.p. (principio di specialità) secondo cui, in queste ipotesi, la legge o la disposizione di legge speciale deroga a quella generale salvo che sia altrimenti stabilito.

Trattasi di una definizione assai generica che dottrina e giurisprudenza hanno cercato di rendere più determinata anzitutto con una serie di distinzioni che consentono un inquadramento più preciso del principio e una sua più agevole applicazione ai casi concreti. La specialità può anzitutto riguardare una soltanto delle fattispecie penalmente sanzionate; si parla in questo caso di specialità unilaterale che può assumere carattere di specificazione o di aggiunta; queste ipotesi si realizzano:

- con la specificazione dei requisiti dell'altra fattispecie (specialità per specificazione); per es. violenza sessuale e violenza privata;*
- con l'aggiunta di elementi rispetto all'altra fattispecie (specialità per aggiunta); per es. sequestro di persona e sequestro di persona a scopo di estorsione.*

La specialità unilaterale si caratterizza perché - se si elimina la specificazione o l'aggiunta - si ricade nell'ipotesi generale. In questi casi la soluzione dei casi specifici è agevole e l'applicazione del principio di specialità non trova ostacoli; nella specialità per specificazione l'ipotesi speciale è addirittura già ricompresa in quella generale per cui sarebbe comunque punibile in base all'ipotesi generale; ma anche nell'ipotesi per aggiunta (nella quale l'ipotesi speciale non era già prevista dall'ipotesi generale) la condotta posta in essere ricade comunque in quella generale perché sono presenti tutti gli elementi della fattispecie tipica generale.

Nel caso di specialità unilaterale non sorgono dunque problemi per l'applicazione del principio di specialità od ostacoli per ritenere apparente il concorso di reati.

La specialità può essere invece bilaterale o reciproca e ciò si verifica quando l'aggiunta o la specificazione si verificano con riferimento sia all'ipotesi generale che a quella specifica (per es. rapporto tra 610 e 611 c.p.: la prima norma prevede anche il tollerare o l'omettere che non sono previsti dalla seconda che, a sua volta, ha in più che la violenza o la minaccia devono essere dirette a far commettere un fatto costituente reato).

E' evidente, nel caso di specialità bilaterale, la maggior difficoltà di applicare il principio di specialità perché non esistono criteri, se non di ordine logico, idonei a spiegare in modo inequivoco che cosa si intenda per norma speciale. Su questo punto è da osservare che, per rendere concretamente applicabile il principio di specialità in questi casi più complessi, sono stati proposti il criterio di sussidiarietà e quello di consunzione (detto anche di assorbimento).

Il criterio di sussidiarietà (è sussidiaria la norma che tutela un grado inferiore dello stesso

bene tutelato dalla norma generale in grado inferiore: per. es. atti contrari alla pubblica decenza e atti osceni) può peraltro essere agevolmente riportato al principio di specialità (per rimanere all'esempio fatto: l'atto osceno ha, in aggiunta, il riferimento alla sessualità). E alla medesima conclusione è pervenuta parte della dottrina per quanto riguarda il criterio di consunzione o assorbimento (si è affermato che è «consumante la norma, il cui fatto comprende in sé il fatto previsto dalla norma consumata, e che perciò esaurisce l'intero disvalore del fatto concreto»).

E' comunque da rilevare che entrambi questi criteri - sussidiarietà e consunzione (o assorbimento) - sono stati ritenuti, dalle Sezioni unite di questa Corte, tendenzialmente in contrasto con il principio di legalità (v. sentenza 20 dicembre 2005 n. 47164, Marino, rv. 232302-4) perché, così si esprimono le sezioni unite, «i giudizi di valore che i criteri di assorbimento e di consunzione richiederebbero sono tendenzialmente in contrasto con il principio di legalità, in particolare con il principio di determinatezza e tassatività, perché fanno dipendere da incontrollabili valutazioni intuitive del giudice l'applicazione di una norma penale». Resta dunque fermo che l'unico criterio normativamente certo è quello di specialità.

Ma questa conclusione non basta a risolvere i problemi perché la norma non chiarisce se la specialità debba intendersi in concreto (applicando il trattamento più grave) o in astratto anche se dottrina e giurisprudenza propendono per questa seconda ipotesi perché, si è osservato, «non ha senso fare dipendere da un fatto concreto l'instaurarsi di un rapporto di genere a specie tra norme. La specialità o esiste già in astratto o non esiste neppure in concreto».

L'art. 15 c.p. fa riferimento alla "stessa materia" ma non chiarisce che cosa si intenda con l'uso di questa locuzione. Inutile dire che, anche su questo aspetto, si sono creati contrasti in dottrina: c'è chi la intende nel senso di stesso fatto "materiale" ma altra parte della dottrina ha messo in evidenza come esistano ipotesi certamente riconducibili al concorso di reati in cui il fatto è unico (per es. violenza sessuale e incesto); c'è invece chi fa riferimento all'identità del bene protetto.

Ma nei confronti di quest'ultima ricostruzione - l'identità del bene protetto - è stato obiettato che ciò condurrebbe a ritenere il concorso di reati anche nel caso di specialità unilaterale (per es. sequestro di persona e sequestro di persona a scopo di estorsione perché, in questo secondo caso, bene protetto è anche il patrimonio; e così variano i beni protetti nel caso di

ingiuria e oltraggio a magistrato in udienza e in quello di violenza privata e violenza a p.u.; tutti casi per i quali per i quali non sono mai sorti dubbi sulla natura apparente del concorso).

E' dunque da ritenere che per "stessa materia" debba intendersi la stessa fattispecie astratta, lo stesso fatto tipico di reato nel quale si realizza l'ipotesi di reato. Tesi confermata dalle sezioni unite di questa Corte che hanno ritenuto (v. sentenza 19 aprile 2007 n. 16568, Carchivi, rv. 235962) che «il riferimento all'interesse tutelato dalle norme incriminatrici non ha immediata rilevanza ai fini dell'applicazione del principio di specialità, perché si può avere identità di interesse tutelato tra fattispecie del tutto diverse, come il furto e la truffa, offensive entrambe del patrimonio, e diversità di interesse tutelato tra fattispecie in evidente rapporto di specialità, come l'ingiuria, offensiva dell'onore, e l'oltraggio a magistrato in udienza, offensivo del prestigio dell'amministrazione della giustizia».

E' da rilevare che l'identità di materia si ha sempre nel caso di specialità unilaterale per specificazione perché l'ipotesi speciale è ricompresa in quella generale; ciò si verifica anche nel caso di specialità reciproca per specificazione (si veda per es. il rapporto tra 581 e 572 c.p.) ed è compatibile anche con la specialità unilaterale per aggiunta (per es. 605 e 630) e con la specialità reciproca parte per specificazione e parte per aggiunta (641 cod. pen. e 218 legge fall.). L'identità di materia è invece da escludere nella specialità reciproca bilaterale per aggiunta nei casi in cui ciascuna delle fattispecie presenti, rispetto all'altra, un elemento aggiuntivo eterogeneo (per es. violenza sessuale e incesto: violenza e minaccia nel primo caso; rapporto di parentela o affinità nel secondo).

Precisato che cosa si intende per "stessa materia" occorre stabilire che cosa sia speciale.

Come si è già accennato la soluzione è agevole nel caso di specialità unilaterale. E' il caso più semplice perché caratterizzato dalla circostanza che tutti gli elementi della fattispecie c.d. generale siano ricompresi in quella c.d. speciale che ne prevede di ulteriori. In questo caso ci troviamo certamente nell'ipotesi del "concorso apparente" per cui deve ritenersi applicabile soltanto la fattispecie speciale.

Ma perché possa ritenersi applicabile l'art. 15 ricordato è necessario che i reati abbiano la stessa obiettività giuridica nel senso che deve trattarsi di reati che devono disciplinare tutti la medesima materia ed avere identità di struttura. Tale è, per es., il rapporto tra le fattispecie criminose previste dagli artt. 610 e 611 c.p. o tra quelle previste dagli artt. 624 e 626 c.p.

Si è già visto invece che, nel caso di specialità bilaterale o reciproca, il problema è di meno agevole soluzione proprio perché entrambe le fattispecie (ma potrebbero essere anche più di due) presentano, rispetto all'altra, elementi di specialità. Giurisprudenza e dottrina si rifanno a indici diversi che possono così indicativamente riassumersi:

- *i diversi corpi normativi in cui le norme sono ricomprese (per es. cod. civ. e legge fall.);*
- *specialità tra soggetti (per es. 616 e 619 c.p.);*
- *la fattispecie dotata del maggior numero di elementi specializzanti.*

Nei casi di specialità reciproca spesso è la stessa legge a indicare quale sia la norma prevalente con una clausola di riserva che può essere:

- *determinata (al di fuori delle ipotesi previste dall'art....);*
- *relativamente determinata (si individua una categoria: per es.: se il fatto non costituisce un più grave reato);*
- *indeterminata (quando il rinvio è del tipo se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge)".*

D) Torniamo ora alla sentenza impugnata, e leggiamo questo brano:

*“Il confronto va condotto secondo il principio di specialità cioè raffrontando in astratto gli elementi essenziali delle due fattispecie per come essi sono descritti nelle norme incriminatrici e prescindendo dalle contestazioni specifiche effettuate nel singolo processo. Iniziando dalle condotte, va detto che nell'art. 449 c.p. la descrizione dell'azione manca: il reato è a forma libera e la legge descrive la condotta solo per la sua attitudine a provocare l'incendio. La condotta descritta nella fattispecie di cui all'art. 437 c.p. è invece molto precisa perché ha come oggetto la omessa collocazione (o rimozione) di impianti destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro. In entrambi i reati è presente quale evento l'esposizione a pericolo di un numero indeterminato di persone. E' indubbio allora che, **alla verifica della comparazione fra le strutture oggettive astratte delle due fattispecie, è quella delineata dall'art. 437 c.p. ad essere speciale, cioè a contenere tutti gli elementi descrittivi dell'altra (che ha margini più generici) più altri particolari**”.*

Il discorso condotto nella sentenza impugnata parte da una premessa corretta, ma poi finisce per contraddirla. La premessa è quella ripetutamente posta in luce dalla Corte Suprema anche a Sezioni Unite nelle sentenze sopra richiamate:

“Per ‘stessa materia’ deve intendersi la stessa fattispecie astratta, lo stesso fatto tipico di reato nel quale si realizza l’ipotesi di reato”.

Nessun dubbio, quindi, che, secondo quanto osserva la sentenza impugnata, occorra *“raffrontare in astratto gli elementi essenziali delle due fattispecie per come essi sono descritti nelle norme incriminatrici e prescindendo dalle contestazioni specifiche effettuate nel singolo processo”*. Ed è facile intendere che un simile confronto deve prendere in considerazione le fattispecie astratte a confronto nella globalità degli elementi costitutivi descritti dalle norme incriminatrici senza operare alcuna eccezione, e che, quindi, sarebbe improprio sottrarre all’una e/o all’altra fattispecie astratta uno o più elementi costitutivi. Ed è appunto questa la critica da muovere alla sentenza impugnata. Perché la sentenza impugnata –dopo aver per forza di cose abbracciato l’insegnamento della Corte Suprema sulla necessità di un confronto tra fattispecie astratte- si contraddice, in quanto depaupera la fattispecie astratta del 449 c.p. di elementi costitutivi quali le condotte diverse rispetto alla omessa collocazione di impianti, apparecchi, segnali (in quanto incomprensibilmente ritenute *“altre, ma non del tutto diverse”*), e quali i disastri diversi da quelli sul lavoro.

Non sorprende, a questo punto, che, sulla falsariga di un confronto tra fattispecie astratte abusivamente dimezzate, la sentenza arrivi ad affermare:

“alla verifica della comparazione fra le strutture oggettive astratte delle due fattispecie, è quella delineata dall’art. 437 c.p. ad essere speciale, cioè a contenere tutti gli elementi descrittivi dell’altra (che ha margini più generici) più altri particolari”.

Rileggiamo le sentenze della Corte Suprema che abbiamo prima richiamato. Ne ricaviamo questo illuminante insegnamento:

“Si ha specialità quando la fattispecie speciale, che presenta cioè tutti gli elementi di altra norma generale e in più almeno un altro elemento specializzante, deve inevitabilmente passare per la realizzazione della fattispecie generale. Tuttavia, tale situazione si deve verificare in modo necessitato e non deve soffrire alcuna eccezione”.

Dunque, la fattispecie speciale (nel nostro caso, per la sentenza impugnata, il 437 c.p.) dovrebbe presentare tutti gli elementi della norma generale (nel nostro caso, per la sentenza impugnata, il 449 c.p.) e in più almeno un altro elemento specializzante, e, quindi, dovrebbe inevitabilmente passare per la realizzazione della fattispecie generale. Ma ciò, si badi, dovrebbe verificarsi in modo necessitato e non soffrire alcuna eccezione.

Ora, come è possibile sostenere che il 437 c.p. presenterebbe tutti gli elementi del 449 c.p. in modo necessitato senza soffrire eccezioni, se il 437 c.p. non presenta elementi costitutivi del 449 c.p. quali le condotte diverse rispetto alla omessa collocazione di impianti, apparecchi, segnali, e quali i disastri diversi da quelli sul lavoro?

Il fatto è che non versiamo in un caso di specialità unilaterale. Versiamo, invece, in un caso di specialità reciproca bilaterale per aggiunta, e, pertanto, alla stregua delle indicazioni fornite dalle Sezioni Unite, in un caso in cui è da escludersi l'identità della materia richiesta dall'art. 15 c.p.

Basta operare un raffronto tra le fattispecie astratte del 437 e del 449:

-la fattispecie astratta dell'art. 437, comma 2, è dotata rispetto alla fattispecie astratta dell'art. 449 di un elemento specializzante: l'evento "infortunio", autonomo e distinto rispetto all'evento "disastro";

-la fattispecie astratta dell'art. 449 è dotata rispetto alla fattispecie astratta dell'art. 437, comma 2, di due elementi specializzanti: in primo luogo, le condotte diverse dall'omissione di impianti, apparecchi, segnali; in secondo luogo, l'evento disastro extra-lavoro, evento autonomo e distinto rispetto al disastro sul lavoro.

Né appare convincente la sentenza impugnata, allorquando sostiene:

“Nel verificare l'esistenza di elementi di specialità fra due fattispecie, non si deve aver riguardo a connotazioni negative ma positive degli elementi essenziali. In questo caso, la fattispecie di cui all'art. 449 c.p., non facendo riferimento alla prevenzione degli infortuni, dimostra solo la sua caratteristica di genericità rispetto alla diversa norma che è appunto perciò speciale”.

Il brano è paradigmatico: per quel che non dice e per quel che dice. Per quel che non dice, visto che a sorpresa dimentica il profilo attinente alle condotte diverse dall'omissione di impianti, apparecchi, segnali. E per quel che dice, in quanto “la connotazione” (*rectius*, le connotazioni) di cui si discute non sono negative, bensì positive. Invero, le condotte diverse

dall'omissione di impianti, apparecchi, segnali, sono appunto condotte che positivamente sono evocate dalla formulazione onnicomprensiva del 449 c.p. e che in nessun modo sono riconducibili nell'alveo del 437 c.p. se non al prezzo di un'asserito, inintelligibile *“altro, ma non del tutto diverso”*. A sua volta, la parola “disastro” evoca appunto qualsiasi disastro, e, dunque, positivamente, anche il disastro extra-lavoro, oltre che il disastro sul lavoro.

E) Per quel che concerne il concorso formale, ecco quanto sostiene la sentenza impugnata:

“La questione va risolta secondo il principio opposto a quello applicato per verificare il concorso di reati (confronto astratto fra fattispecie), cioè analizzando le condotte specificamente compiute dagli imputati e verificando se esse abbiano violato in concreto contemporaneamente due o più norme; la verifica va condotta indipendentemente dal fatto che tali norme possano avere caratteristiche differenziali fra di loro ed indipendentemente dall'elemento soggettivo eventualmente diverso che abbia sorretto le condotte degli agenti.

In particolare va data una risposta alla domanda: gli imputati, non installando l'impianto automatico di rivelazione e spegnimento, fatto da cui sono derivati la morte, le lesioni e l'incendio, violarono contemporaneamente sia la norma incriminatrice di cui all'art. 437.2 c.p. sia quella di cui all'art. 589.2 c.p.?

La risposta non può che essere positiva poiché abbiamo visto come nell'imputazione di omicidio colposo sia stata ricompresa anche la condotta di mancata adozione di misure di protezione, genus in cui si può ricomprendere anche la mancata installazione dell'impianto di cui al capo A).

Il P.M., opponendosi all'accoglimento della richiesta difensiva, ha argomentato che così operando si vanificherebbe la portata sanzionatoria prevista dal grave delitto di cui all'art. 437 cpv c.p..

Inoltre rimarrebbero senza adeguata sanzione le plurime e diverse condotte molto gravi che sono state contestate solo nel capo di imputazione di omicidio colposo e non in quello di omessa installazione dolosa dell'impianto.

Con la finale conseguenza che si lascerebbe senza sanzione una miriade di reati gravissimi compiuti anche in base a atteggiamenti soggettivi diversi.

Sono argomenti che non convincono. Innanzi tutto l'istituto del concorso formale non annulla affatto la sanzione per i reati di gravità minore commessi con la stessa azione di

quelli di gravità maggiore. In secondo luogo, della pluralità di condotte contestate sub D) si potrà tenere adeguato conto quando si dimensionerà la sanzione, giacché è proprio l'art. 589.2 c.p. a individuare il delitto più grave sul quale stimare la pena base.

Gli argomenti proposti dal P.M. non permettono di modificare i presupposti dell'istituto del concorso formale che prescinde totalmente dall'atteggiarsi soggettivo dell'agente e prende solo in considerazione l'oggettiva e concreta condotta da lui tenuta, richiedendo unicamente che essa infranga contemporaneamente più norme, come in effetti avvenuto nella vicenda qui ricostruita.

Si è già visto come a identiche conclusioni era pervenuta anche la Corte d'Appello di Bologna nella più volte citata vicenda Arienti.”

Anche questa argomentazione non è accoglibile. Senza qui voler tornare per l'ennesima volta a maggior ragione avanti alla Suprema Corte sulla corretta esegesi della sentenza Arienti, è pacifico che, in ossequio all'art. 81, comma 1, c.p., in tanto è ravvisabile il concorso formale, in quanto le diverse disposizioni di legge siano violate *“con una sola azione od omissione”*.

Non è il nostro caso. Basti riflettere che la condotta del 437 c.p. è consistita nell' *“aver omesso di collocare impianti e apparecchi destinati a prevenire disastri ed infortuni sul lavoro con riferimento alla linea di ricottura e decapaggio, e, in particolare, di adottare un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi”*. Là dove la condotta del 589 c.p. è consistita ben più ampiamente nell'aver omesso *“di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, informative, formative, di prevenzione e protezione dagli incendi”, “misure quali una adeguata e completa valutazione del rischio incendio; una effettiva organizzazione dei percorsi informativi e formativi nei confronti dei lavoratori”, oltre che “un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi”*.

Anche a questo riguardo, l'argomentare della sentenza impugnata appare minato da infedeltà rispetto ai fatti di causa (circa *“l'obbligo di fedeltà della motivazione agli atti processuali/probatori”* v. l'acuta analisi di Cass. 13 giugno 2013 n. 26027). Parte bene, ma poi si perde per strada. Infatti, premette:

*“La questione va risolta secondo il principio opposto a quello applicato per verificare il concorso di reati (confronto astratto fra fattispecie), cioè **analizzando le condotte***

specificamente compiute dagli imputati e verificando se esse abbiano violato in concreto contemporaneamente due o più norme”.

Solo che poi tradisce questa esatta premessa. Infatti, lungi dall’analizzare compiutamente le condotte specificamente realizzate dagli imputati, formula un interrogativo a risposta obbligatoria:

“gli imputati, non installando l’impianto automatico di rivelazione e spegnimento, fatto da cui sono derivati la morte, le lesioni e l’incendio, violarono contemporaneamente sia la norma incriminatrice di cui all’art. 437.2 c.p. sia quella di cui all’art. 589.2 c.p.?”.

Non ci vuol molto a capire che la domanda avrebbe dovuto essere formulata in termini fedeli ai fatti così come descritti nei capi di imputazione e così come ricostruiti nel corso del procedimento (secondo quanto risulta dalla stessa sentenza impugnata):

“gli imputati, non adottando le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, informative, formative, di prevenzione e protezione dagli incendi, misure quali una adeguata e completa valutazione del rischio incendio e una effettiva organizzazione dei percorsi informativi e formativi nei confronti dei lavoratori, oltre che un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi, fatto da cui sono derivati la morte, le lesioni e l’incendio, violarono contemporaneamente sia la norma incriminatrice di cui all’art. 437.2 c.p. sia quella di cui all’art. 589.2 c.p.?”.

La risposta aderente ai fatti di causa non può che essere questa: gli imputati, non adottando misure quali una adeguata e completa valutazione del rischio incendio e una effettiva organizzazione dei percorsi informativi e formativi nei confronti dei lavoratori, violarono, sì, il 589 c.p., ma non il 437 c.p.

* * * * *

5) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato, di cui all'art. 606 lett. g) c.p.p., nella parte relativa al trattamento sanzionatorio degli imputati.

La contraddittorietà della motivazione dell'impugnata sentenza nella parte relativa al trattamento sanzionatorio degli imputati si manifesta sotto molteplici profili.

Il primo, e decisamente più evidente, riguarda il contrasto tra la posizione di garanzia degli imputati Pucci e Priegnitz, che la Corte d'Assise d'Appello riconosce essere sostanzialmente equiparata a quella di Espenhahn quanto ai poteri decisionali e di spesa (concretamente esercitati anche nella materia della prevenzione incendi e nella scelta di abbandonare gli investimenti per lo stabilimento di Torino), e la pena finale loro comminata nella misura di anni sette di reclusione, decisamente inferiore a quella dell'imputato Espenhahn e addirittura inferiore a quella di tutti gli altri imputati, che pacificamente avevano poteri di gran lunga inferiori (pressoché nulli) e non hanno assunto alcuna decisione.

La sentenza impugnata si esprime infatti molto duramente nei confronti degli imputati Pucci e Priegnitz, e pone a loro carico responsabilità ancora maggiori di quelle ipotizzate dalla pubblica accusa sostenendo, come si legge a pagina 240, che *"l'Accusa, forse prudenzialmente rispetto al materiale probatorio raccolto (si ricordi la regola della decisione a maggioranza nel board), ha scelto la strada di non imputare ai due consiglieri di aver condiviso con ESPENHAHN le condotte decisionali commissive di slittamento dell'utilizzo dei fondi straordinari TK stanziati per Torino, fissando in capo ai due consiglieri almeno il dovere di segnalazione all'a.d. della necessità che tale slittamento non avvenisse. Questa Corte prende atto di tale opzione e ritiene che almeno questo profilo subordinato si riconnettesse pienamente alla posizione di garanzia che i due rivestivano nell'ambito dell'assetto gestionale della società"*.

In realtà, la Corte d'Assise d'Appello non si limita poi a prendere atto dell'impostazione prudenziale sostenuta nel capo d'imputazione ma si spinge ben oltre le contestazioni mosse dall'accusa, affermando in più occasioni che la decisione di differire prima ed eliminare poi gli investimenti in materia antincendio già previsti per lo stabilimento di Torino non sia stata assunta dal solo Espenhahn, ma sia stata condivisa con gli altri due membri del board, gli imputati Pucci e Priegnitz.

Si legge infatti a pagina 170 dell'impugnata sentenza: *"Il significato importante della richiesta del 5.10.07 di ESPENHAHN sta nella sua motivazione: infatti vi si afferma che le opere sono da realizzare perché la APL5 è una linea non conforme alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e del Working Group Stainless e che la realizzazione delle opere è necessaria per la protezione delle persone.*

Altro significato importante della richiesta al C.E. (comitato esecutivo, ndr.) della TKL sta nel fatto che è provato che ESPENHAHN condivise con i due consiglieri delegati PRIEGNITZ e PUCCI sia la consapevolezza della necessità per la salvezza delle persone di tali interventi sia la decisione di far slittare la loro realizzazione".

Ed ancora, a pagina 248 dell'impugnata sentenza si legge: *"Insomma non vi è alcuna soluzione di continuità fra le direttive di risparmio decise a Terni da ESPENHAHN (e PRIEGNITZ e PUCCI) e le gravissime carenze prodottesi a Torino che causarono l'incendio. Ne è definitiva conferma la estrema ristrettezza del budget a firma singola del direttore torinese che, nella concretezza dei suoi poteri, non poteva né assumere altro personale, né acquistare o sottoporre a seria manutenzione gli impianti, né organizzare corsi di formazione, né scegliere le opere antincendio da far installare. E' conseguentemente dimostrato non solo il nesso di concausalità fra le varie norme violate e gli eventi, ma anche che la loro violazione è rapportabile a scelte di carattere gestionale centrale, che riguardarono i più alti gradi amministrativi dell'azienda."*

Ed anche a pagina 285 dell'impugnata sentenza, con un'affermazione ancora più forte delle precedenti, si sostiene che: *"La confessione extragiudiziale della concreta previsione di un rischio di un incendio che mettesse a repentaglio la vita degli operai -che abbiamo riconosciuto nella richiesta di utilizzo dei fondi TKL del 5.10.07 di ESPENHAHN- va senz'altro estesa anche a PRIEGNITZ e PUCCI: infatti i due consiglieri delegati parteciparono in maniera attiva e consapevole alla fase preparatoria di tale richiesta finale, cioè a tutta quella procedura che a partire dal 21.2.07, attraverso artifici contabili (indicazione di poste generiche non appostabili in bilancio), permise di far viaggiare a velocità diverse la protezione nei due stabilimenti italiani".*

Inoltre, con preciso riferimento alla capacità decisionale degli imputati Pucci e Priegnitz, la sentenza impugnata precisa a pagina 270 che: *"... sulla necessità che il progetto finanziario venisse approvato dal board prima di essere inoltrato al CE di TKL e non solo conosciuto dai suoi membri, si rinvia allo scambio di mail fra MORONI e PENNESI già esaminato.*

Si tratta, all'evidenza, di momenti in cui essi concretamente avrebbero potuto far valere con l'a.d. la loro capacità decisionale nel formare la volontà della società".

Infine, con specifico riferimento alla competenza del board e dunque anche degli imputati Pucci e Priegnitz in materia di prevenzione incendi, la sentenza impugnata precisa a pagina 192 che: *"Fra i documenti sequestrati a proposito dell'esistenza e natura del board vi sono anche –mail dell'ottobre 2010 già citate contenute nei pc dei dirigenti e quadri in cui si precisa la competenza del board anche per ciò che attiene la Fire prevention straordinaria decisa da TKL"*.

Appare dunque evidente la contraddizione nella motivazione della sentenza d'Appello, che dopo aver svolto i ragionamenti di cui si è appena detto ha poi applicato agli imputati Pucci e Priegnitz una pena non soltanto molto inferiore a quella dell'imputato Espenhahn, ma addirittura inferiore a quella di tutti gli altri imputati, che non avevano poteri decisionali né di spesa in materia antincendio, per i quali la sentenza non riconosce di aver avuto alcun ruolo nelle decisioni assunte, ad esclusione del solo Moroni al quale viene attribuito un ruolo di mero consulente.

Al fine di giustificare il mite trattamento sanzionatorio riservato agli imputati Pucci e Priegnitz la Corte d'Assise d'Appello valorizza -tra l'altro ben due volte, per la determinazione della pena base in misura minore di quella di Espenhahn e per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche- l'argomento della loro minore competenza tecnica rispetto all'amministratore delegato. Tale ragionamento, oltre a non poter evidentemente essere utilizzato due volte a favore dei medesimi imputati, appare in realtà viziato dalla violazione del principio fondamentale, in materia di sicurezza sul lavoro, secondo cui l'incompetenza non è un titolo di merito ma una carenza colpevole valutabile negativamente, e ciò a maggior ragione quando la posizione di garanzia o il ruolo rivestito dall'imputato richiede competenze professionali elevate, come nel caso di specie (non vi è, del resto, alcun obbligo di assumere determinate funzioni, e se non si possiedono le necessarie capacità si può, ed anzi si deve, rinunciare all'incarico). È evidente come il ragionamento seguito dalla Corte d'Assise d'Appello, che sostanzialmente "premia" l'incompetenza degli imputati Pucci e Priegnitz, porta al risultato paradossale di rendere conveniente per i datori di lavoro un atteggiamento di negligenza nell'acquisire informazioni e più in generale di impreparazione ed incompetenza, che è esattamente il contrario di ciò che chiede loro la normativa in materia di sicurezza sul lavoro e la Corte di Cassazione nelle sentenze relative ad infortuni e malattie professionali (naturalmente è diverso il caso in cui la maggior o minore competenza viene valutata quale parametro per misurare il livello di diligenza esigibile da

un determinato soggetto, che non riguarda comunque vicende in cui la competenza professionale è elemento essenziale per rivestire un determinato ruolo o funzione, come nel caso di specie).

Il secondo profilo di contraddizione dell'impugnata sentenza nella parte relativa al trattamento sanzionatorio degli imputati riguarda il contrasto tra la pena dell'imputato Moroni (ma anche, in misura minore, di Salerno e Cafueri), che la Corte d'Assise d'Appello riconosce essere sostanzialmente privo di poteri decisionali e di spesa ed aver svolto un ruolo meramente consultivo nelle decisioni in materia antincendio, e quella dell'amministratore delegato Espenhahn -e dei consiglieri delegati Pucci e Priegnitz-, che avevano invece pieni poteri decisionali e di spesa.

Si legge infatti a pagina 236 dell'impugnata sentenza: *"Per ciò che attiene a MORONI, l'esistenza di un budget che ne limitava la concreta autonomia di decisioni è attestata dall'estesa mole di mail scambiate fra i due: benché apprezzato come collaboratore tecnico cui richiedere pareri, MORONI non aveva capacità decisionali proprie ma si collegava frequentemente con l'a.d. ed anzi con l'intero board"*.

Ed ancora si legge a pagina 162: *"E' chiaro che ESPENHAHN e MORONI intendano perfettamente che può essere antieconomico effettuare spese per uno stabilimento in via, per ora riservata, di chiusura: come vedremo, lo stesso ESPENHAHN dirà nel suo esame dibattimentale di essersi consultato con il suo responsabile per la sicurezza MORONI prima di decidere il finale slittamento (from Turin) dell'impiego dei fondi straordinari TKL a dopo il trasferimento a Terni degli impianti di Torino. E MORONI lo confermerà pienamente"*.

Inoltre, a dimostrazione del fatto che la Corte d'Assise d'Appello riconosce a Moroni un ruolo consultivo e subordinato nei confronti dell'intero board, la sentenza impugnata sostiene che: *"Il discorso sulla compatibilità degli investimenti per la sicurezza di Torino e la decisione della sua chiusura è in realtà fra ESPENHAHN e MORONI ben precedente alla lettera del 17.4.07 (come la stessa fa intendere ricordando discorsi già fatti fra di loro in passato): qui è d'obbligo un'altra interconnessione che ci riporta indietro al 2005, quando il 2.12.05 i Consiglieri Delegati ESPENHAHN, PUCCI e PRIEGNITZ, dopo aver discusso di problemi gestionali di Torino e del suo piano di investimento per gli anni 05/06, 06/07 e 07/08 (conosciuta nella sola ristretta dirigenza la decisione di chiudere Torino), danno incarico proprio a MORONI di specificare gli investimenti per i prossimi anni; MORONI è già in grado di inviare il 9.12.05*

con una mail riservata a ESPENHAHN un quadro sinottico dei costi sostenuti per la manutenzione dello stabilimento di Torino nell'esercizio 2004/05".

È dunque evidente che non si possono paragonare le condotte di Espenhahn a quelle di Moroni, in quanto solo il primo aveva il potere di assumere (ed ha infatti assunto, ammettendolo anche in interrogatorio) decisioni come quella di far slittare gli investimenti, mentre il secondo aveva un mero potere consultivo, certamente non vincolante, nelle decisioni dell'amministratore delegato e del board.

Tale ultima circostanza, ossia il fatto che Moroni svolgesse il suo ruolo di consulenza anche nei confronti del board e non del solo Espenhahn, evidenzia inoltre la sua posizione di collaboratore subordinato anche degli imputati Pucci e Priegnitz, il che rende ancor più contraddittorio il fatto che sia stato condannato ad una pena di ben due anni superiore alla loro, che avevano i più ampi poteri decisionali e di spesa.

Con riferimento a tale ultimo profilo, in particolare, la sentenza della Corte d'Assise d'Appello pare non aver colto il principio fondamentale in materia di sicurezza sul lavoro, secondo cui le responsabilità sono direttamente proporzionali ai poteri. Più precisamente, ai poteri decisionali e di spesa consegue l'obbligo di esercitarli conformemente alla legge, e dalla violazione di tale obbligo scaturisce la responsabilità. Ne consegue, nel caso di specie, che l'imputato Moroni (e gli imputati Salerno e Cafueri), essendo privo di poteri decisionali, ha certamente potuto fornire consigli all'amministratore delegato Espenhahn ed ai membri del board Pucci e Priegnitz, ma le decisioni sono innegabilmente rimaste in capo ai soggetti che le hanno assunte, così come le conseguenti responsabilità.

Nella sua posizione di dirigente responsabile della pianificazione degli investimenti in materia di sicurezza antincendio anche per lo stabilimento di Torino, l'imputato Moroni avrebbe dovuto, come indicato nel capo d'imputazione, segnalare la necessità di adottare le misure di prevenzione antincendio (ed in particolare il sistema automatico di rilevazione e spegnimento incendi), cosa che non ha fatto, ma non avrebbe comunque potuto procedere autonomamente ad adottarle. Poiché gli altri imputati Espenhahn, Pucci e Priegnitz, che avevano tale potere, erano perfettamente a conoscenza della necessità di provvedere ed hanno deciso per ragioni economiche di non farlo (come sostiene pacificamente la sentenza impugnata), il comportamento di Moroni rimane rilevante nella misura dell'inadempimento del proprio obbligo di segnalazione (che forse avrebbe potuto stimolare scelte diverse mettendo in mora i datori di lavoro), ma certamente in misura di gran lunga minore rispetto a quello di chi ha assunto le decisioni.

Secondo la Corte d'Assise d'Appello il severo trattamento sanzionatorio riservato all'imputato Moroni sarebbe giustificato principalmente dal fatto che, avendo elevate competenze tecniche, era in grado di cogliere il rischio per l'incolumità dei lavoratori di Torino. E' esattamente lo stesso (illogico) ragionamento che la sentenza d'Appello ha fatto per attenuare la pena degli imputati Pucci e Priegnitz: in quel caso si è premiata l'incompetenza e qui si è sanzionata la competenza (in un contesto in cui tale competenza è requisito essenziale per lo svolgimento delle funzioni rivestite).

Inoltre, il Giudice d'Appello attribuisce molta importanza al fatto che, in base a questa competenza di Moroni, Espenhahn riponesse fiducia in lui facendosi supportare tecnicamente nelle decisioni di taglio e slittamento dei fondi per la prevenzione nello stabilimento di Torino in via di chiusura.

In realtà, come si è già detto in precedenza, il fatto che l'amministratore delegato si sia consultato con il suo collaboratore Moroni, e che questi fosse persona tecnicamente competente, non incide in alcun modo sulla paternità delle decisioni nel caso di specie, atteso che anche Espenhahn era perfettamente competente ed autonomo in materia di sicurezza e si era concretamente rappresentato i rischi derivanti dalle proprie azioni ed omissioni (fatto ampiamente riconosciuto dalla Corte d'Assise d'Appello nella prima parte della sentenza). Tale circostanza rende la competenza ed il consiglio di Moroni del tutto irrilevanti in rapporto alla responsabilità di Espenhahn, e non muta il suo ruolo consultivo in decisionale né aumenta il livello della sua responsabilità (e certamente non può portare ad un trattamento sanzionatorio di poco inferiore a quello dell'amministratore delegato ed addirittura superiore a quello dei consiglieri delegati e membri del board Pucci e Priegnitz).

In sintesi, la contraddittorietà della motivazione dell'impugnata sentenza nella parte relativa al trattamento sanzionatorio degli imputati si estrinseca nel fatto che, pur avendo correttamente inquadrato le posizioni di garanzia, i ruoli ed i relativi poteri nell'ambito dell'azienda, ha concluso in modo diametralmente opposto a quelle che sarebbero state le logiche conseguenze, disattendendo i consolidati principi in materia di sicurezza sul lavoro, ed applicando pene in proporzione di gran lunga maggiori a chi non aveva alcun potere decisionale e di spesa rispetto a chi invece li aveva, ed arrivando addirittura ad irrogare le pene più basse ai due membri del board Pucci e Priegnitz e quelle più elevate ai loro collaboratori.

* * * * *

Tutto ciò premesso, per i motivi esposti,

CHIEDE

che la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del presente ricorso, annulli l'impugnata sentenza, emessa dalla prima sezione della Corte d'Assise d'Appello di Torino, limitatamente alle parti in cui:


1. ha ritenuto la condotta contestata all'imputato Espenhahn al capo B) integrativa del reato di cui agli artt. 589 commi 1, 2, 3 e 61 n. 3 c.p. e la condotta contestata al capo C) integrativa del reato di cui agli artt. 449 e 61 n. 3 c.p.;
2. ha ritenuto il reato di cui agli artt. 449 e 61 n. 3 c.p. assorbito nel reato complesso contestato all'imputato Espenhahn al capo A);
3. ha ritenuto per l'imputato Espenhahn i reati di cui agli artt. 437 comma 2 e 589 commi 1, 2, 3 e 61 n. 3 c.p. uniti dal vincolo del concorso formale;
4. ha rideterminato la pena inflitta all'imputato Espenhahn in anni 10 di reclusione;
5. ha ritenuto il reato contestato al capo E) agli imputati Priegnitz, Pucci, Moroni, Salerno e Cafueri assorbito dal reato complesso loro contestato al capo A);
6. ha ritenuto per tali imputati i reati loro contestati ai capi A) e D) uniti dal vincolo del concorso formale;
7. ha rideterminato la pena inflitta rispettivamente in anni 7 di reclusione per Priegnitz e Pucci riconoscendo loro le circostanze attenuanti generiche, in anni 9 per Moroni, in anni 8 e mesi 6 per Salerno ed in anni 8 per Cafueri;

disponendo il rinvio del giudizio ad un'altra sezione della Corte d'Assise d'Appello di Torino.

Torino, 10 luglio 2013.

I Sostituti Procuratori Generali


dott. Ennio Tomaselli



dott. Raffaele Guariniello (applicato)



dott.ssa Laura Longo (applicato)




Si allega:

- 1) giurisprudenza sul dolo eventuale;
- 2) copia provvedimento di stralcio dal proc. RGNR 31095/07 e copia copertina fascicolo stralciato;
- 3) requisitoria scritta del Procuratore Generale depositata nel giudizio d'appello;
- 4) provvedimento di applicazione del Procuratore Generale n. 1/570/2012 in data 11.09.2012.

Si delega per la presentazione del presente ricorso presso la cancelleria della Corte d'Assise d'Appello di Torino, per l'inoltro alla Suprema Corte di Cassazione il funzionario dott.ssa Maria Monaco

TORINO, 11-7-2013

IL PROCURATORE GENERALE
ENNIO TOMASELLI sost.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ennio Tomaselli", is written over the printed name of the Procuratore Generale.